SORRENTO CALCIO 1945 S.R.L.

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Adottato in versione integrata con il modello di prevenzione sportivo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C.

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18/11/2026

Aggiornamento Novembre 2026

**INDICE**


**PARTE GENERALE** ..... 3

**DEFINIZIONI** ..... 4

**PREMESSA** ..... 6

**CAPITOLO 1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO** ..... 8

**1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI** ..... 8

**1.2 PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE** 8

**1.3 LE SANZIONI** ..... 9

**1.4 IL TENTATIVO E LE ESIMENTI** ..... 11

**1.5 LE FATTISPECIE DI REATO** ..... 12

**1.6 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO** 13

**1.7 IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO** ..... 14

**CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELLA REALTÀ SOCIETARIA** ..... 16

**2.1 SORRENTO CALCIO 1945 S.R.L.** ..... 16

**2.2 MODELLO DI GOVERNANCE** ..... 16

**2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO** ..... 17

**CAPITOLO 3 – ADOZIONE DEL MODELLO** ..... 20

**3.1 OBIETTIVI E ATTUAZIONE DEL MODELLO** ..... 20

**3.2 FUNZIONE DEL MODELLO** ..... 20

**3.3 REALIZZAZIONE DEL MODELLO** ..... 21

**3.4 STRUTTURA DEL MODELLO** ..... 22

**3.5 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO** ..... 23

**CAPITOLO 4 – ELEMENTI COSTITUTIVI (PROTOCOLLI) DEL MODELLO** ..... 24

**4.1 IL CODICE ETICO** ..... 24

**4.2 IL SISTEM ORGANIZZATIVO SOCIETARIO** ..... 25

**4.3 LE POLITICHE E LE PROCEDURE SOCIETARIE** ..... 25

**4.4 IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE** ..... 26

**CAPITOLO 5 – ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)** ..... 28

**5.1 PREMESSA** ..... 28

**5.2 IDENTIFICAZIONE DELL'ODV – NOMINA E REVOCA** ..... 28

**5.3 REQUISITI DEI COMPONENTI DELL'ODV** ..... 28

**5.4 FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'ODV** ..... 29

**5.4.1 AGGIORNAMENTO** ..... 29

**5.4.2 VERIFICHE E CONTROLLI** ..... 29

**5.4.3 FORMAZIONE** ..... 30

**5.4.4 VIOLAZIONI E SANZIONI** ..... 30

**5.4.5 REPORTING** ... 30
**5.4.6 POTERI E FUNZIONAMENTO DELL'ODV** ... 30
**CAPITOLO 6 – SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA** ... 32
**6.1 SELEZIONE DEL PERSONALE** ... 32
**6.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE** ... 32
**6.3 SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI** ... 32
**6.4 INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI** ... 32
**6.5 OBBLIGHI DI VIGILANZA** ... 32
**CAPITOLO 7 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV** ... 33
**7.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI SOCIETARI O DA PARTE DI TERZI** 33
**7.2 MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI** ... 33
**CAPITOLO 8 – SISTEMA DISCIPLINARE** ... 35
**8.1 PRINCIPI GENERALI** ... 35
**8.1.1. SISTEMA SANZIONATORIO INTERNO (ai sensi dell'art. 28 CGS FIGC)…… 35**
**8.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI** ... 36
**8.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI** ... 38
**8.4 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO** ... 38
**8.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI** ... 38

**PARTE SPECIALE** ... 39

**PARTE SPECIALE "A" – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** ... 40
**PARTE SPECIALE "B" - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI** ... 53
**PARTE SPECIALE "C" – REATI IN MATERIA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA** ... 59
**PARTE SPECIALE "D" - REATI SOCIETARI** ... 62
**PARTE SPECIALE "E" - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE** ... 73
**PARTE SPECIALE "F" - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO** ... 77
**PARTE SPECIALE "G" – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICILAGGIO** ... 82
**PARTE SPECIALE "H" - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE** 88
**PARTE SPECIALE "I" - INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA** ... 92
**PARTE SPECIALE "J" – REATI AMBIENTALI** ... 95
**PARTE SPECIALE "K" - REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE** ... 104
**PARTE SPECIALE "L" - REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA** ... 111

**PARTE SPECIALE "M" - REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E SCOMESSE CLANDESTINE** 114

**PARTE SPECIALE "N" - REATI TRIBUTARI** ..... 123

**PARTE SPECIALE "O" - REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO** ..... 129

**APPENDICE DI AGGIORNAMENTO**……..…..132

**PARTE SPECIALE "P" - REATI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE ART. 25VICIES D.Lvo231/2001 D.Lgs n 160/2026 D.Lgs 179/2026……....**129

**PARTE GENERALE**

## DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole parti speciali.

**Aree di Rischio:** Le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. e rilevanti ai sensi della L.190/2012 e s.m.i.

**CCNL e Accordi Collettivi:** I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e gli Accordi Collettivi applicati dalla Società, ivi compresi gli accordi collettivi *ex* art. 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni.

**Codice Etico:** Il codice etico adottato dalla Società ed approvato dal Consiglio di Amministrazione della Sorrento Calcio 1945 s.r.l., ed i relativi aggiornamenti.

**Collaboratori Esterni:** Tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner ed i Fornitori.

**Consulenti:** I soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

**Destinatari:** Gli esponenti societari (amministratore unico, sindaci, liquidatori, dirigenti e Dipendenti della Società) ed i Collaboratori Esterni e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività "sensibili" per conto o nell'interesse della Società.

**Dipendenti:** I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società.

**Decreto:** Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

**Fornitori:** I fornitori di beni e servizi della Società che non rientrano nella definizione di Consulenti e di Partner.

**Incaricati di un Pubblico Servizio:** Ai sensi dell'art. 358 c.p. "*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*".

**Linee Guida:** Le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.

**Modello:** Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

**Organismo di Vigilanza (OdV):** L'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

**Organi di controllo:** Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, e l'organo di revisione se nominato (i revisori o la società di revisione).

**Organi Sociali:** Il Consiglio di Amministratore, i membri dell'Organo di controllo

**P.A.:** La Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio, ivi compresa, nell'espletamento delle sue funzioni di natura pubblicistica, la F.I.G.C.

**Pubblici Ufficiali:** Ai sensi dell'art. 357 c.p. "*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*".

**Reati ed Illeciti:** Le fattispecie di reato e di illecito alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

**Responsabile Interno (o *Key Officer*):** Soggetto interno alla Società al quale viene attribuita, con nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, la responsabilità singola o condivisa per le operazioni nelle Aree di Rischio.

**Scheda di evidenza:** Documento che identifica il Partner, fornitore o parte terza, l'oggetto del contratto, i riferimenti e gli estremi dell'accordo

**Società (o Sorrento Calcio 1945 s.r.l.):** La Sorrento Calcio 1945 s.r.l.

**Soggetti Apicali:** Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

**Soggetti Sottoposti:** Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

**Violazione del Modello:** Ogni condotta, posta in essere da uno o più destinatari del Modello, che integri una violazione e/o una non conformità rispetto al Codice Etico, ai Principi Generali di comportamento, ai Protocolli Specifici di Prevenzione, alle regole che disciplinano i flussi informativi verso l'OdV e il Whistleblowing o un'infrazione significativa alle Procedure aziendali (e modus operandi) richiamate nel Modello.

## PREMESSA

La Sorrento Calcio 1945 s.r.l. svolge attività sportive ed in particolare, la formazione, la preparazione e la gestione di squadre di calcio nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività calcistica in genere, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dei suoi Organi.

La Società, inoltre, promuove e pubblicizza la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni, segni distintivi ed emblemi, direttamente o per mezzo di terzi.

Lalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività societarie, a tutela della propria posizione e immagine.

La Società, pertanto, ha ritenuto conforme alla propria politica procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

A tal fine ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

È parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo attuato dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. anche il Codice Etico e i suoi allegati consultabili in apposito documento pubblicato unitamente al suddetto Modello sul sito internet ufficiale della Società.

## INTRODUZIONE METODOLIGICA NEL SETTORE CALCISTICO

Sul piano ordinamentale, il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 impone un costante adeguamento dei modelli organizzativi al mutare del catalogo dei reati-presupposto e dell'assetto organizzativo interno dell'ente.

Nel settore calcistico professionistico, tale esigenza di costante aggiornamento risulta ulteriormente rafforzata dall'art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC, il quale demanda al Consiglio Federale il compito di emanare norme o linee guida necessarie e di vigilare affinché le società partecipanti ai campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità.

Con Comunicato Ufficiale FIGC n. 96/A del 3 ottobre 2019, il Consiglio Federale ha approvato le relative Linee guida ex art. 7, comma 5, Statuto Federale, precisando che tali modelli, oltre a dover prevedere codice etico, procedure, sistema disciplinare e organismo di garanzia dotato di autonomia e indipendenza, assumono rilievo anche ai fini dell'applicazione dell'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva. Le stesse Linee guida chiariscono, inoltre, la necessità di un coordinamento tra il modello sportivo di prevenzione e il Modello 231, in una logica di integrazione dei presìdi e di coerenza sistematica.

A tale quadro si affianca la disciplina propria della **Lega Pro**, il cui Statuto stabilisce che la Lega si organizza autonomamente, nel rispetto dello Statuto federale, anche attraverso il proprio **Codice di Autoregolamentazione**. Proprio quest'ultimo, nella versione approvata con **Comunicato Ufficiale Lega Pro n. 19/L del 10 luglio 2024**, prevede all'**art. 6.1** che, *"al fine di perseguire l'obiettivo di*

*una corretta governance e di prevenire la commissione di reati",* **al momento dell'ammissione al Campionato Serie C le società associate debbano aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 aggiornato alla normativa tempo per tempo vigente**.

Il medesimo articolo prevede, inoltre, l'obbligo di deposito del modello presso la Segreteria di Lega entro e non oltre la prima gara di campionato, con correlata previsione sanzionatoria in caso di inadempimento. Nella successiva versione del Codice di Autoregolamentazione pubblicata con **Comunicato Ufficiale Lega Pro n. 327/L del 9 maggio 2025**, la medesima impostazione viene confermata, a ulteriore riprova del carattere strutturale e non meramente formale del presidio organizzativo richiesto ai club.

Ne deriva che, per la stagione sportiva 2026/2027, il mantenimento di una compliance sportiva strutturata, aggiornata, effettiva e concretamente attuata non può essere riguardato come semplice adempimento documentale, ma deve essere inteso quale elemento essenziale della buona governance societaria, della prevenzione del rischio legale e reputazionale e della tutela sostanziale dei valori fondanti dell'ordinamento sportivo. In tale prospettiva, il sistema dei modelli, dei protocolli, dei codici interni, dei canali di segnalazione e degli organismi di controllo deve essere oggetto di verifica costante, al fine di assicurarne il permanere dell'idoneità rispetto ai rischi attuali, alle novità normative e regolamentari, nonché alle migliori prassi applicative maturate nel settore professionistico.

Il presente lavoro di revisione si colloca, altresì, nel contesto degli ulteriori aggiornamenti federali rilevanti per la stagione **2026/2027**, tra i quali assume specifico rilievo il **Sistema delle Licenze Nazionali 2026/2027**, approvato dalla FIGC con **Comunicato Ufficiale n. 126/A del 19 dicembre 2025** e successivamente modificato con **Comunicato Ufficiale n. 149/A del 26 gennaio 2026**, che conferma la necessità di un approccio programmato, continuativo e documentabile all'adeguamento dei presìdi organizzativi e di controllo richiesti ai fini dell'ammissione e della permanenza nei campionati professionistici.

Sotto altro profilo, l'attività di aggiornamento dovrà necessariamente considerare anche il consolidamento del sistema di **safeguarding**, alla luce delle **Linee guida FIGC per le politiche di safeguarding** approvate con **Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023**, nonché delle successive **Istruzioni applicative FIGC del 27 agosto 2024**, che valorizzano l'adozione di modelli e codici di condotta "su misura", coerenti con la struttura e i rischi specifici della singola affiliata, e sottolineano la necessità di integrare tali presìdi con procedure, protocolli, sistemi di segnalazione, misure formative e clausole contrattuali idonee a rendere effettiva la tutela dei tesserati.

# CAPITOLO 1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

## 1.1 IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 (di seguito il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio successivo, ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli enti (persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica), oltre a quella delle persone fisiche che li rappresentano e che materialmente hanno realizzato l'illecito.

Secondo tale disciplina, gli enti possono essere ritenuti responsabili e, conseguentemente, sanzionati, in relazione a taluni reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da Soggetti Apicali o dai Soggetti Sottoposti.

## 1.2 PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DECRETO E DELLA NORMATIVA RILEVANTE

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti di tipo amministrativo, ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo penale.

Secondo il Decreto, l'ente è responsabile per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi (Soggetti Apicali);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (Soggetti Sottoposti).

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato. È opportuno altresì sottolineare che l'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5 c. 2 del Decreto), se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Qualora l'autore del reato rientri tra i Soggetti Apicali, è stabilita una presunzione di responsabilità, in considerazione del fatto che tale persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell'ente. Non vi è invece alcuna presunzione di responsabilità a carico dell'ente nel caso in cui l'autore del reato rientri tra i Soggetti Sottoposti, poiché in tal caso la responsabilità dell'ente sussiste solo se risulta che la commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e/o vigilanza.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del Decreto prevede che "*La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende*".
Sussiste l'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del Decreto). Tale regola trova un contemperamento nel secondo comma dello stesso articolo, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per

l'illecito amministrativo.
L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

### 1.3 LE SANZIONI

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli enti destinatari della normativa:

a) sanzioni amministrative pecuniarie;
b) sanzioni interdittive;
c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
d) pubblicazione della sentenza.

**(a) La sanzione amministrativa pecuniaria**, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione "di base" di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto e alle condizioni economiche dell'Ente.

Più in dettaglio, la prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- ✓ della gravità del fatto;
- ✓ del grado di responsabilità dell'Ente;
- ✓ dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00. Tale importo è fissato *"sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione"* (articoli 10 e 11, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001).

Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, "*quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente".*

L'articolo 12, D.Lgs. n. 231 del 2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella seguente tabella, con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

| Riduzione | Presupposto |
|---|---|
| 1/2<br>(e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,00) | L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;<br>**ovvero** |

| | |
|---|---|
| | il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. |
| da 1/3 a 1/2 | [Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]<br>L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;<br>**ovvero**<br>è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. |
| da 1/2 a 2/3 | [Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado]<br>L'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;<br>**e**<br>è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. |

**(b) Le seguenti sanzioni interdittive** sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:

- ✓ interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- ✓ sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ✓ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo
- ✓ che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- ✓ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- ✓ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 231 del 2001, ossia:

- *"l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative"; ovvero*
- *"in caso di reiterazione degli illeciti".*

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- ✓ sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- ✓ emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti
- ✓ della stessa indole di quello per cui si procede;
- ✓ l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatrici previste dall'articolo 17, D.Lgs. n. 231 del 2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- ✓ *"l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso";*
- ✓ *"l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi";*
- ✓ *"l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca".*

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *"tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso"* (articolo 14, D.Lgs. n. 231 del 2001).
Il Legislatore si è, poi, preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

**(c)** Ai sensi dell'articolo 19, D.Lgs. n. 231 del 2001, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

**(d) La pubblicazione della sentenza** di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

### 1.4 IL TENTATIVO E LE ESIMENTI

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei reati presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 del 2001, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti.
In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, per brevità, il "Modello");
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente (di seguito, per brevità, l'"Organismo di Vigilanza" o l'"OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che l'Ente intende scongiurare. In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il

Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### 1.5 LE FATTISPECIE DI REATO

La responsabilità dell'ente sorge solo per i reati tassativamente indicati dal Decreto, dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

Quest'ultimo è in continua evoluzione e nel suo ambito sono state nel tempo introdotte categorie di reati differenti tra loro. Alcuni sono reati tipici ed esclusivi dell'attività dell'impresa; altri, invece, normalmente esulano dall'attività d'impresa vera e propria e attengono alle attività tipiche delle organizzazioni criminali.

Il Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato (di seguito, per brevità, anche, i "Reati Presupposto"):

i. reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001. L'articolo 25 è stato integrato e modificato dalla Legge 6 novembre del 2012, n. 190, integrato e modificato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 e ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 75/2020;
ii. delitti informatici e trattamento illecito dei dati, introdotti dall'articolo 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 24-bis;
iii. delitti di criminalità organizzata, introdotti dall'articolo 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 24-ter, successivamente integrato dalla Legge 1° ottobre 2012, n.172, integrato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 236;
iv. delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della Legge 23Vnovembre 2001, n. 406, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-bis, successivamente integrato dall'articolo 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
v. delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-bis.1;
vi. reati societari, introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-ter, successivamente integrato dalla Legge 6 novembre del 2012, n. 190, poi modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, dal D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 e da ultimo dalla Legge del 9 gennaio 2019, n. 3;
vii. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. n.231 del 2001 l'articolo 25-quater;
viii. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-quater.1, successivamente integrato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172;
ix. delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-quinquies, successivamente integrato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172, successivamente integrato dall'articolo 6, comma 1, della Legge 29 ottobre 2016, n. 199;
x. reati di abuso di mercato, previsti dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25- sexies e, all'interno del TUF, l'articolo 187-quinquies "Responsabilità dell'ente";
xi. reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela

della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha inserito nel D.Lgs. n.231 del 2001 l'articolo 25- septies;

xii. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, introdotti dal D.Lgs. n. 231 del 2007, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-octies, successivamente integrato dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186;

xiii. reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotti dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-octies 1.

xiv. delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dall'articolo 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25- novies;

xv. delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dall'articolo 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-decies3;

xvi. reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. n. 121 del 2011, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-undecies, successivamente integrato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68;

xvii. reati transnazionali, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale";

xviii. delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante l'"Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-duodecies, successivamente integrato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161;

xix. reati di razzismo e xenofobia, introdotti dall'articolo 5 della Legge 20 Novembre 2017, n. 167, c.d. Legge Europea 2017, recante le "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-terdecies;

xx. reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dall'art. 5, comma 1, della L. 3 gennaio 2019, n. 39, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014", che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-quaterdecies;

xxi. reati tributari, introdotti dall'art. 39 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", poi convertito con la Legge 19 dicembre, n. 157, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-quinquiesdecies da ultimo integrato dal D.Lgs. n. 75/2020;

xxii. reati di contrabbando, introdotti dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 75/2020, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo 25-sexiesdecies.

xxiii. reati contro il patrimonio culturale, introdotti dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo Art. 25 septiesdecies.

xxiv. reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, introdotti dall'art. 3, comma 1, L. 9 marzo 2022, n. 22, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231 del 2001 l'articolo Art. 25 duodevicies.

*****

L'elenco completo dei reati suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa delle Società è predisposto ed aggiornato dall'Associazione dei componenti degli Organismi di Vigilanza e pubblicato sul sito web *www.aodv231.it*

### 1.6 L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Modello è il complesso di regole, strumenti e protocolli volto a dotare lalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. di un

efficace sistema organizzativo, di gestione e di controllo, ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte illecite, ai sensi del Decreto.

L'adozione di un Modello da parte della Società costituisce un modo di rafforzare e migliorare il proprio sistema di controllo interno e vuole rappresentare uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto delle Società del Gruppo, a svolgere le proprie attività con comportamenti corretti e lineari, al fine di prevenire e ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

La metodologia scelta per la predisposizione del Modello e per i suoi aggiornamenti segue la strutturazione in fasi sulla base della migliore prassi e delle indicazioni delle linee guida delle principali associazioni di categoria. Il riferimento principale è rappresentato dalle linee guida di Confindustria e dai Principi consolidati per la redazione dei Modelli organizzativi e l'attività dell'ODV, congiuntamente elaborati dal CNDCEC, CNF, ABI e Confindustria nel febbraio 2019, al fine di garantire la qualità e l'autorevolezza dei risultati.

Aspetto fondamentale del Decreto è l'attribuzione di un valore esimente o attenuante al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'ente. In caso di reato commesso da un Soggetto Apicale, infatti, la Società non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al Soggetto Apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa".

Nel caso, invece, di un Reato commesso da Soggetti Sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la Società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la Società è tenuta. Si assiste qui ad un'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa, che dovrà, nell'ipotesi prevista dall' art. 7 del Decreto, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la Società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

### 1.7 IL CONTENUTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, come specificato dall'art. 6, comma 2, devono:

1. individuare le aree nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e

l’osservanza dei modelli;

5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L’art. 7, comma 4 del Decreto definisce, inoltre, i requisiti dell’efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- ✓ la verifica periodica e l’eventuale modifica del Modello quando
- ✓ sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività;
- ✓ un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

# CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELLA REALTÀ SOCIETARIA

## 2.1 SORRENTO CALCIO 1945 S.R.L.

Sorrento Calcio 1945 s.r.l. ha per oggetto l'esercizio di attività sportive, e in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre calcistiche nonché la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività calcistica in genere nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della F.I.G.C. e dei suoi organi.

La Società può compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La Società può promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni, segni distintivi ed emblemi, articoli e servizi di vario genere direttamente o a mezzo terzi mediante l'utilizzo di esercizi commerciali aperti al pubblico, reti radio televisive, reti telefoniche e telematiche, produzioni cinematografiche, edizioni di giornali e riviste.

## 2.2 MODELLO DI GOVERNANCE

La Società ha adottato il seguente sistema di *governance*.

**Assemblea**

L'assemblea dei soci è costituita dai soci titolari di quote di categoria "A", e delibera in conformità e nei limiti previsti dallo Statuto.

**Amministrazione della Società**

La società è amministrata da un Organo Amministrativo formato da due componenti. L'organo amministrativo è dotato di pieni poteri per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con attribuzione di deleghe e responsabilità specifiche in forma disgiunta a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni di straordinaria amministrazione restano di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è formato dal Presidente, avv. Giuseppe Cappiello, e dal Vicepresidente, sig. Michele Mauro.

**Organo di Controllo**

Sindaco Unico nominato in sede di trasformazione progressiva della Società, in persona del dott. Salvatore Esposito, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente.
All'organo di controllo è stato conferito altresì l'incarico di revisione legale dei conti della Società.

**Responsabile della gestione – Direttore Generale – Procuratore Speciale**

La carica di Dirigente Responsabile della Gestione è attribuita dal Consiglio di Amministrazione al sig. Benito Starace che, in sintesi ed unitamente e/o disgiuntamente al Presidente, cura l'iscrizione al campionato di competenza e ratifica tutte le operazioni di rilevanza federale compresi tesseramenti e/o trasferimenti e/o svincoli di calciatori, rappresenta la società nelle sedi istituzionali federali e di governo, coordina e supervisiona l'attività contabile, commerciale e di marketing della società, analizza e controlla l'andamento economico finanziario e verifica gli eventuali discostamenti del budget economico, fornendo al management gli elementi necessari per adottare le eventuali strategie correttive. Gestisce le risorse economiche ed umane a disposizione della società. Con atto notarile n.17988 del Repertorio, n.10485 della Raccolta registrata presso l'Agenzia delle Entrate Napoli 1 il 13/01/2025 n.1285/1T gli è stata conferita la procura speciale.

## 2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO

Di seguito, è sintetizzata, in via esemplificativa, l'area operativa e le principali attività a cui sono deputate le funzioni di maggior rilievo evidenziate nel Sistema Licenze Nazionali adottato dalla F.I.G.C.

**PRESIDENTE C.d.A. – Giuseppe Cappiello**

- rappresenta la Società come da Statuto con potere di firma;
- presiede il Consiglio di Amministrazione;
- esercita eventuali poteri disgiunti, attribuiti con delega deliberata dal C.d.A.;
- ricopre l'incarico di Direttore Sportivo, nel rispetto di quanto previsto dal Sistema delle Licenze Nazionali "Criteri Sportivi e Organizzativi".

**VICE PRESIDENTE – Michele Mauro**

- rappresenta la Società con eguali poteri al Presidente del C.d.A. per tutte le attività di ordinaria amministrazione;
- esercita eventuali poteri disgiunti, attribuiti con delega deliberata dal C.d.A.

**DIRETTORE GENERALE – PROCURATORE SPECIALE – RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ – Benito Starace**

- rappresenta la Società in ambito federale per quanto riguarda l'iscrizione al campionato di competenza e le operazioni di rilevanza federale compresi tesseramenti e/o trasferimenti e/o svincoli di calciatori, nonché la cura dei rapporti istituzionali con F.I.G.C. e Lega di appartenenza;
- coordina e supervisiona l'attività contabile, commerciale e di marketing della società;
- analizza e controlla l'andamento economico finanziario e verifica gli eventuali discostamenti del budget economico fornendo al management gli elementi necessari per adottare le eventuali strategie correttive;
- gestisce le risorse economiche ed umane a disposizione della società.

**RESPONSABILE AREA TECNICA – Davide Cacace**

- supervisione dell'attività degli osservatori;
- supervisione dell'attività sportiva delle squadre;
- supervisione e coordinamento dell'area tecnica.

**RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO – Francesco Mauro**

- verifica correttezza della retribuzione mensile;
- registrazione contabile relativa alle retribuzioni;
- controllo adempimenti contabili (registrazione fatture passive, emissione fatture attive, predisposizione pagamenti, tenuta delle scritture contabili, preparazione delle scritture di riepilogo per la predisposizione del bilancio annuale e delle chiusure infra-annuali, gestione clienti e fornitori, gestione rapporti con istituti di credito, ecc.);
- reporting periodico (predisposizione budget aziendale economico, finanziario e patrimoniale, analisi periodiche degli scostamenti tra consuntivo e budget, predisposizione reporting periodici semestrali, predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale);
- controllo di gestione.

**SEGRETERIA SPORTIVA E ORGANIZZATIVA – Francesco Iaccarino**

- assistenza al dirigente responsabile della gestione al Vicepresidente ed al direttore sportivo;
- gestione e archiviazione pratiche inerenti i calciatori e gli allenatori;
- gestione dei contratti;
- tesseramento;

- assicurazione;
- squalifiche;
- assistenza ai legali della Società per ricorsi presso gli organi competenti della F.I.G.C. e F.I.F.A. compreso il Collegio Arbitrale;
- coordinamento della logistica e dell'organizzazione delle partite interne;
- gestisce e distribuisce la posta in entrata e gestisce quella in uscita.

**MARKETING E COMMERCIALE – Michele Mauro**
- raccolta pubblicitaria presso lo Stadio;
- ricerca e proposte rivolte dalla Società a soggetti interessati alla conclusione di rapporti di sponsorizzazione con la medesima (sponsor, partner ufficiali, fornitori ufficiali, ecc.);
- valorizzazione del marchio societario;
- gestione dei rapporti con gli sponsor e i partner commerciali in genere;
- gestione e coordinamento del merchandising;
- gestione degli eventi;
- gestione delle attività commerciali legate allo Stadio.

**UFFICIO STAMPA – Gianluca Monti**
- gestione dei rapporti con la stampa, gli altri media e delle relazioni con l'esterno;
- distribuzione delle informazioni riguardanti le squadre prima, durante e dopo gli incontri ufficiali (formazioni, risultati, etc.);
- organizzazione di interviste con giocatori e allenatori dopo le partite;
- regolare organizzazione di conferenze stampa durante la Stagione Sportiva;
- aggiornamento del sito web societario e delle pagine Facebook e tweeter;
- rilascio di regolari comunicati stampa riguardanti la società;
- newsletter ufficiale;
- presenziare a tutte le gare interne ed esterne, nonché alle manifestazioni ed alle iniziative organizzate o patrocinate dalla società.

**SUPPORTER LIAISON OFFICIER – Cataldo Persico, Raffaele Sorrentino**
- gestione dei rapporti tra la tifoseria e la società;
- organizzazione di incontri tra tifoserie per la promozione del fair- play anche sugli spalti.

**TEAM MANAGER – Alfonso Gargiulo**
- svolge funzioni di filtro tra Società e tesserati, ovvero calciatori e staff tecnico;
- coordina le attività della prima squadra e collabora nella gestione delle trasferte unitamente e sotto la supervisione e coordinamento del Club Manager;
- compila gli atti federali preliminari ad ogni gara ed ogni attività organizzativa e collaborativa con le istituzioni federali in occasione dello svolgimento di ogni gara.

**RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE – Pasquale Ottobre**
- gestione, coordinamento e supervisione dell'attività di tutte le squadre del settore giovanile avvalendosi tramite delega dell'opera del referente tecnico del settore giovanile per quanto riguarda l'allestimento e la gestione delle squadre, e dell'opera del referente organizzativo del settore giovanile per quanto riguarda tutta l'organizzazione logistica, strutturale e delle risorse umane che svolgono attività di collaborazione nel settore giovanile;
- conduzione di trattative per il tesseramento/trasferimento calciatori del settore giovanile nonché per il

tesseramento degli staff tecnici;
- attuazione programma di formazione del settore giovanile;
- gestione e coordinamento, unitamente alla Segreteria Settore Giovanile dei calciatori fuori sede;
- attuazione di programmi educativi inerenti all'istruzione scolastica, alla vita quotidiana ed alle attività ricreative;
- organizzazione e gestione degli osservatori;
- organizzazione e gestione stage di prova e raduni in conformità alla normativa federale;
- rapporti con gli Organi federali nei limiti delle proprie competenze.

**SEGRETERIA SETTORE GIOVANILE – Francesco Iaccarino**
- gestisce tutte le pratiche inerenti alla gestione ed archiviazione del settore giovanile curando i tesseramenti di calciatori, allenatori, collaboratori, gli svincoli e quant'altro necessario alla gestione del settore giovanile;
- assiste in particolare il Responsabile del settore giovanile;
- assiste i legali della società per ogni pratica inerente al settore giovanile.

**DELEGATO E VICE DELEGATO PER LA GESTIONE EVENTO E PER LA SICUREZZA – Gianluigi Casaburi e Miriana Casaburi**
- prefiltraggio e filtraggio spettatori;
- controllo titoli di accesso;
- controllo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto;
- gestione accesso area federale;
- gestione e coordinamento steward.

**DISABILITY ACCESS OFFICER – Pierluigi Esposito**
- gestione e coordinamento, unitamente ai delegati per la gestione evento, delle modalità di accesso spettatori disabili;
- promuovere e coordinare le attività volte a rendere i servizi e le strutture ricettive (stadio, centro di allenamento, etc.) di facile accesso e fruibilità per i soggetti diversamente abili;
- attuazione misure per favorire la mobilità;
- attuazione iniziative legate all'inclusione sociale e all'accessibilità;
- collaborazione con i D.A.O. e figure analoghe previste nell'ambito delle federazioni sportive di appartenenza.

**SOCIAL AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY – Domenico Esposito**
- integra le politiche di sostenibilità nelle varie aree dell'azienda;
- promuove le azioni necessarie volte a ridurre l'impatto ambientale;
- migliora il benessere sociale.

# CAPITOLO 3 – ADOZIONE DEL MODELLO

## 3.1 OBIETTIVI E ATTUAZIONE DEL MODELLO

Come già anticipato in premessa, Sorrento Calcio 1945 s.r.l., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività societarie, a tutela della posizione e dell'immagine propria e dei propri Dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche societarie procedere all'attuazione del Modello.

Tale iniziativa, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando i già elevati standard di comportamento adottati dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l., è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello, al di là delle prescrizioni del Decreto, che indica il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire e ridurre nella maggior misura, in ambito societario, il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

Il Modello è stato originariamente adottato dall'Amministrazione Unico di Sorrento Calcio 1945 s.r.l. con delibera del 23 agosto 2023.

Lo stesso verrà periodicamente aggiornato in conseguenza delle novità normative e/o delle modifiche societarie (vedi punto 3.5).

## 3.2 FUNZIONE DEL MODELLO

Il Modello si propone come finalità la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree di Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- ✓ determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Aree di Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- ✓ ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali cui la stessa intende attenersi nell'espletamento della propria missione societaria;
- ✓ consentire alla Sorrento Calcio 1945 s.r.l., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree di Rischio, di intervenire tempestivamente

per prevenire o contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

1. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli societari delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
2. la mappatura delle Aree di Rischio della Società, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
3. la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire;
4. la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;

5. l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
6. il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
7. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
8. la verifica dei comportamenti societari, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
9. l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
10. l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

### 3.3 REALIZZAZIONE DEL MODELLO

Premesso quanto sopra la Società ha avviato una serie di attività volte alla realizzazione di un Modello conforme ai requisiti del Decreto e coerente con i principi già radicati nella propria cultura di gestione.

Per la realizzazione del progetto, la Società ha provveduto a creare un *team* di lavoro composto da tutti i dirigenti della società, oltre che da risorse esterne, provenienti sia dal settore giuridico, sia da quello della consulenza manageriale.

Il progetto è stato articolato nelle seguenti fasi:
1. mappatura degli ambiti societari di attività a rischio di reato e identificazione dei soggetti sottoposti al monitoraggio;
2. valutazione del grado di adeguatezza dei protocolli esistenti a prevenire e ridurre tale rischio e, sulla base di questa, alla identificazione e realizzazione degli interventi migliorativi considerati necessari;
3. nomina dell'OdV, ai sensi dell'articolo 6, comma1, lettera (b) del Decreto (per la cui trattazione si rimanda al Capitolo dedicato).

Di seguito verranno esposte le metodologie seguite ed i criteri adottati nelle varie fasi del progetto.

L'art. 6, comma 2, lett. (a) del Decreto indica, tra i requisiti del Modello, l'individuazione dei processi e delle aree societarie nel cui ambito possono essere commessi i reati espressamente richiamati dal Decreto stesso.

Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi societari che comunemente vengono definiti "sensibili" o "di rischio".

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto societario, del modello di g*overnance* in essere (par. 2.2) e dell'assetto organizzativo (par. 2.3) - per verificare dove (in quale aree/settori societari di attività) e secondo quali modalità e grado di rischiosità potessero essere commessi fatti riconducibili alle figure di reato previste dal Decreto.

Il risultato di tale verifica si è concretizzato in un elenco delle attività che, esclusivamente in considerazione dei loro specifici contenuti, sono più esposte al rischio potenziale di commissione dei reati disciplinati dal Decreto.

Inoltre, i controlli interni sono stati oggetto di specifica analisi, nella quale si è valutato per le singole attività se il livello dei controlli interni fosse adeguato al corrispondente livello di rischio ed eventualmente, quali correttivi occorresse porre in essere per garantire la prevenzione di comportamenti illeciti.

Per l'elaborazione di detta mappatura, si è partiti dai singoli reati sanzionati ai sensi del Decreto. Ad ognuno di questi si è provveduto ad associare i processi societari nel cui svolgimento, in via teorica, potrebbe

concretarsi la relativa commissione.

Al fine di assicurare a questa attività un adeguato livello di dettaglio ed il corretto adeguamento alla realtà societaria della Sorrento Calcio 1945 s.r.l., sono state effettuate interviste con un soggetto che, in base a funzioni e responsabilità, ha una conoscenza approfondita delle aree sensibili, nonché dei meccanismi di controllo in essere (c.d. *Key Officer*).

Il responsabile interessato ha provveduto a coinvolgere nella identificazione delle aree sensibili i propri collaboratori ai quali è stato richiesto di indicare in dettaglio quali attività, tra quelle di rispettiva competenza, si considerava potenzialmente esposta al rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti.

A seguito delle attività svolte è stato predisposto un inventario dei processi sensibili e del sistema di controllo, con evidenza:
- ✓ dei processi elementari/attività svolte;
- ✓ delle funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- ✓ dei relativi ruoli/responsabilità;
- ✓ del sistema dei controlli esistenti.

La mappatura delle Aree di Rischio in tal modo ottenuta deve comunque considerarsi come un complesso in evoluzione, non potendosi infatti escludere ulteriori ampliamenti dell'ambito applicativo del Decreto (reati ambientali, reati in materia di diritto industriale, ecc.), così come evoluzioni processuali e/o organizzative della Società, il cui verificarsi potrebbe comportare una variazione delle aree potenzialmente esposte al rischio di reato.

### 3.4 STRUTTURA DEL MODELLO

Il presente Modello è costituito, nella sua versione attuale, da una "***Parte Generale***" e da una ***"Parte Speciale***", in relazione alle diverse categorie di reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 e ritenuti rilevanti per la Società.

La Parte Speciale contiene una sintetica descrizione degli illeciti che possono essere fonte di una responsabilità amministrativa della Società, l'indicazione dei Processi a Rischio Reato individuate, la descrizione delle principali modalità di commissione delle fattispecie di reato rilevanti con riferimento a ciascun Processo a Rischio Reato, nonché le regole di comportamento generali, cui i Destinatari del Modello si devono attenere al fine di prevenire la commissione di tali reati.

Anche in considerazione del numero di fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto e, a seguito di un'attenta valutazione dell'attività in concreto svolta dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. e della sua storia, si ritiene potenzialmente realizzabile la commissione dei seguenti reati, così come suddivisa tra i vari allegati:
- Parte Speciale **A** reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24, 25 e 25-ter lettera s-bis del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- Parte Speciale **B** reati informatici ai sensi dell'art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- Parte Speciale **C** reati in materia di criminalità organizzata di cui all'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- Parte Speciale **D** reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- Parte Speciale **E** reati contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinquies del D.lgs. n. 231 del 2001;
- Parte Speciale **F** reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'articolo 25- septies del D.Lgs. n. 231

del 2001;

- Parte Speciale **G** reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio richiamati dall'articolo 25-octies del D.Lgs. n. 231 del 2001 nonché i reati in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti richiamati dall'articolo 25-octies 1 del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- Parte Speciale **H** reati in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- Parte Speciale **I** induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25- decies del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- Parte Speciale **J** reati ambientali richiamati dall'articolo 25- undecies del D.Lgs n. 231 del 2001;
- Parte Speciale **K** reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art.25- duodecies del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- Parte Speciale **L** reati di razzismo e xenofobia di cui all'art. 25- terdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- Parte Speciale **M** reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001;
- Parte Speciale **N** reati tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231 del 2001
- Parte Speciale **O** reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento e reati contro l'industria e il commercio di cui agli artt.25 bis e 25 bis 1 del D.Lgs. n. 231 del 2001.

I reati transnazionali di cui alla Legge n. 146 del 2006 non sono allo stato nemmeno astrattamente ipotizzabili.

Preme sottolineare che alla Sorrento Calcio 1945 s.r.l., in linea con le direttive imposte dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, ha adottato un modello di prevenzione al fine di effettuare una mappatura delle aree di rischio rilevanti nell'ordinamento sportivo. I due modelli, pertanto, sono necessariamente complementari tra loro e, in uno con il codice etico predisposto, risultano fondamentali per assicurare le condizioni di correttezza, di trasparenza e il rispetto delle normative da sempre fortemente voluto dalla società.

### 3.5 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello *"un atto di emanazione dell'organo dirigente"* (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Presidente e/o Vice Presidente della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. secondo i poteri attribuiti che garantiranno la possibilità di effettuare eventuali integrazioni delle Aree di Rischio, nonché la facoltà di apportare al testo del Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

Tali facoltà e poteri disgiunti e singoli dei componenti l'Organo amministrativo collegiale della Società si ritengono giustificati in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall'OdV di Sorrento Calcio 1945 s.r.l. ai suddetti organi sociali, sentite le competenti funzioni societarie.

# CAPITOLO 4 – ELEMENTI COSTITUTIVI (PROTOCOLLI) DEL MODELLO

In conformità allo spirito del Decreto, Sorrento Calcio 1945 s.r.l. considera il Modello come il complesso dei protocolli che, nella loro attuazione ed operatività, sono "*diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*".

Nell'identificazione dei Protocolli, la Società ha accolto le indicazioni fornite in argomento dalle Linee Guida elaborate da Confindustria.

Secondo tale approccio, le componenti del Modello che dovranno essere attuate a livello societario per garantire l'efficacia del Modello medesimo, sono:
1. il Codice Etico;
2. il sistema organizzativo societario;
3. le politiche e le procedure societarie;
4. il sistema delle deleghe e delle procure per l'esercizio di poteri delegati;
5. il sistema di controllo di gestione;
6. la comunicazione al personale e la formazione dello stesso sia scritta che orale;
7. il sistema disciplinare;
8. la mappatura dei rischi.

Nei successivi paragrafi sono esposte in dettaglio le caratteristiche e le finalità dei Protocolli.

Per quanto attiene le componenti di cui ai punti 6, 7 e 8 si fa riferimento ai rispettivi capitoli.

## 4.1 IL CODICE ETICO

Come più sopra accennato, Sorrento Calcio 1945 s.r.l. è impegnata a promuovere alti livelli qualitativi di gestione delle proprie attività, nella convinzione che agire secondo principi di natura etica sia nell'interesse della stessa e delle altre realtà che operano in seno all'ordinamento sportivo e, in ogni caso, un preciso dovere morale.

In quest'ottica la Sorrento Calcio 1945 s.r.l. ha provveduto all'elaborazione e alla pubblicazione di un Codice Etico, formalmente ed originariamente approvato dall'Amministratore Unico in data 19/11/2012 e successivamente integrato, nel quale sono indicate le principali strategie e regole di condotta adottate dalla Società per una conduzione delle attività che risulti corretta sotto il profilo etico oltre che giuridico.

In particolare, il Codice Etico indica oggi, quali suoi contenuti principali:
- ✓ i valori morali ispiratori dell'attività della Società;
- ✓ il comportamento nell'attività quotidiana;
- ✓ il comportamento nella conduzione delle trattative e negli affari in genere;
- ✓ la gestione dei conflitti di interesse.

Il Codice Etico è vincolante per tutti i Dipendenti di Sorrento Calcio 1945 s.r.l., così come per tutti i suoi Clienti e Fornitori, cui è fatto obbligo di conoscerne i contenuti e di osservare quanto in esso prescritto.

Al fine di assicurare una puntuale diffusione dei contenuti del Codice Etico, Sorrento Calcio 1945 s.r.l. ha deciso di:
- ✓ distribuirlo a tutti i Dipendenti, nonché a tutti i membri dell'Organo di Controllo;
- ✓ inviarlo ai principali Clienti e Fornitori;
- ✓ inserirlo nel sito ufficiale della Società.

L'adesione di terzi (Collaboratori Esterni) al Codice Etico ed il rispetto dei principi in esso contenuti è assicurata mediante l'inserimento di clausole specifiche nei contratti che disciplinano il rapporto di collaborazione o di altro tipo che si venga ad instaurare con la Società.

## 4.2 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO SOCIETARIO

Sorrento Calcio 1945 s.r.l. dispone di un'organizzazione gerarchico- funzionale che consente la chiara definizione di:

a) linee di dipendenza e riporto;
b) attribuzione di poteri secondo il sistema di deleghe e procure;
c) contenuti delle singole posizioni, riferite a responsabili di direzione.

A tali fini tutte le informazioni societarie sono mantenute sistematicamente ordinate e rappresentate in organigrammi aggiornati alle variazioni organizzative. Negli organigrammi sono identificate le varie aree di attività relative alle singole funzioni, i nominativi dei responsabili di ciascuna area e le relative linee di riporto gerarchico.

Nella definizione dell'organizzazione e delle linee di riporto gerarchico, al fine di garantire il controllo sulle attività e sui responsabili delle stesse, è stata adottata un'adeguata distinzione di funzioni.

Il criterio-guida della definizione dell'organizzazione prevede, infatti, che sullo stesso processo/attività sia garantito un apporto di collaborazione da parte di differenti funzioni e/o livelli gerarchici, così da assicurare la costante possibilità di controlli incrociati sui relativi operati.

Al fine di favorire una chiara attribuzione dei livelli di responsabilità, Sorrento Calcio 1945 s.r.l. si avvale altresì di sistemi informatici le cui logiche sono allineate alle suddivisioni di ruoli previste dalla struttura organizzativa. In tali sistemi informatici sono configurate specifiche architetture di accesso dirette a garantire che determinate attività possano essere realizzate esclusivamente dalle risorse espressamente autorizzate alla loro esecuzione.

## 4.3 LE POLITICHE E LE PROCEDURE SOCIETARIE

Sorrento Calcio 1945 s.r.l., nell'ottica di fornire a tutti i suoi Dipendenti un chiaro quadro di riferimento delle modalità da seguire nella realizzazione delle attività societarie e dei vincoli ai quali attenersi, cura l'elaborazione di procedure interne, finalizzate ad assicurare:

1. la liceità e l'eticità dei comportamenti;
2. la rispondenza delle attività agli obiettivi istituzionali della Società;
3. la chiarezza sui contenuti dell'attività e sulle relative attribuzioni di responsabilità;
4. un'adeguata segregazione delle responsabilità, in modo che su ogni attività vi sia sempre, di fatto, una verifica incrociata di una pluralità di soggetti;
5. adeguati controlli, nelle varie fasi di attività, mirati a garantire la rispondenza tra l'operato effettivo e quello prescritto dalle norme interne;
6. la tracciabilità dell'attività, per la quale rimanga adeguata documentazione storica e giustificativa delle principali fasi di svolgimento.

In attuazione dei suddetti principi alla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. ha adottato un Manuale delle procedure operative interne per regolamentare l'attività dei singoli uffici e delle aree operative di maggior rilievo ed importanza per la gestione sportiva, amministrativa ed economica della Società.

Attraverso le procedure contenute nel suddetto Manuale la Società intende migliorare l'operatività dei singoli

uffici, il loro coordinamento e controllo, al fine di garantire la massima efficienza operativa unita al minor rischio di commissione di reati ed illeciti disciplinari.

Il Manuale delle procedure operative interne della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

## 4.4 IL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE

Obiettivo di Sorrento Calcio 1945 s.r.l. è assicurare la costante rispondenza delle attività poste in essere dalle proprie risorse agli obiettivi strategici della Società. Il sistema di Controllo di Gestione persegue questo obiettivo agendo congiuntamente sulle attività di:

- ✓ programmazione e definizione del budget;
- ✓ rilevazione dei dati consuntivi;
- ✓ analisi degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di budget.

**Fase di programmazione e budgeting**

È questa la fase in cui Sorrento Calcio 1945 s.r.l. provvede a definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate.

Per la realizzazione di questa fase, la Società ha posto attenzione a creare una metodologia tale da assicurare il coinvolgimento di più soggetti nella definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, tale da garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociati.

Questo trova realizzazione in un flusso procedurale che prevede quale primo *step* l'elaborazione del budget annuale da parte del Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo. Di tale proposta è prevista, successivamente, l'approvazione da parte del Dirigente Responsabile della Gestione ed è compito di quest'ultimo la scomposizione dei generali obiettivi di budget in sub-obiettivi da assegnare alle singole funzioni/direzioni e la conseguente assegnazione delle risorse economiche necessarie al loro raggiungimento.

Le previsioni di budget in tal modo definite (con dettaglio dei limiti di spesa per singola tipologia di costo/investimento) sono vincolanti per tutte le funzioni/direzioni societarie, non essendo possibile effettuare, in corso d'esercizio, operazioni differenti per tipologia di spesa o per importo, da quelle
previste nel budget.

Qualora esigenze sopravvenute facciano sorgere la necessità di operazioni inizialmente non previste (cosiddetto extra budget), il flusso procedurale prevede la necessaria autorizzazione da parte del massimo vertice societario. Nell'ambito del processo della definizione del budget, è in ogni caso compito di ciascuna funzione societaria segnalare all'OdV incoerenze ed eventuali altri elementi che possano eventualmente dar luogo ad irregolarità o ad allocazioni non rilevabili in sede di controllo.

**Fase di consuntivazione**

È questa la fase in cui Sorrento Calcio 1945 s.r.l. provvede a monitorare l'andamento economico della Società, rilevando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di budget ed analizzandone le cause, e a riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento.

In particolare, tutte le informazioni in merito vengono riportate sia al responsabile dell'area interessata, sia all'OdV (ove ritenuto rilevante ai fini dell'attività di quest'ultimo) nonché, con un appropriato livello di sintesi, ai massimi vertici societari.

Tale attività, oltre a rappresentare uno strumento di gestione manageriale, assicura in ogni caso la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati ed approvati ad inizio esercizio.

A queste verifiche, proprie dell'area controllo di gestione, riferibile al Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, si aggiungono tutti gli altri controlli operativi (es: autorizzazioni per l'avvio di iniziative, autorizzazioni al pagamento, verifica del rispetto delle deleghe e dei poteri di firma, riscontri e quadrature contabili, etc.) insiti nei singoli processi societari.

Da quanto sopra esposto è possibile rilevare che:

- ✓ l'attuale sistema di Controllo di Gestione è strutturato in modo da offrire adeguate garanzie circa la sistematicità degli obiettivi, sia dal punto manageriale che sportivo;
- ✓ il processo a cascata così come oggi strutturato, a partire dal budget della Società per giungere ai budget di dettaglio delle singole funzioni/direzioni, è tale da minimizzare il rischio di iniziative o stanziamenti non in linea con gli obiettivi generali della medesima;
- ✓ la presenza di funzioni centralizzate, di supporto alle singole direzioni/funzioni nelle fasi di elaborazione e controllo del *budget*, assicura l'omogeneità di approccio e l'unicità di linguaggio tra le varie realtà organizzative della Società;
- ✓ la rilevazione sistematica di ogni eventuale variazione dei dati correnti rispetto alle previsioni di budget, e la presenza di flussi formalizzati di *reporting* su tali fenomeni ai livelli gerarchici, è in grado di assicurare la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati, ed approvati, ad inizio di esercizio.

## CAPITOLO 5 – ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

### 5.1 PREMESSA

Nel caso si configurino ipotesi di reato previste dal Decreto, quest'ultimo pone come condizione per l'applicazione dell'esimente il fatto che sia stato affidato a un organismo della Società (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

### 5.2 IDENTIFICAZIONE DELL'ODV – NOMINA E REVOCA

Il Sorrento Calcio 1945 s.r.l., in attuazione di quanto previsto dal Decreto ed in considerazione dell'assetto societario al momento della scelta, ha provveduto alla nomina di un Organismo di Vigilanza monocratico, avente la specifica responsabilità di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello, oltre che di curarne l'aggiornamento. Con il Consiglio d'Amministrazione del 23 giugno 2026, il Sorrento Calcio 1945 s.r.l., ha confermato il seguente Organismo di Vigilanza: avv. Giovanbattista Pane, già in carica dal 15 luglio 2023.

L'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza avrà ordinariamente durata triennale, rinnovabile a ciascuna scadenza.

La revoca di tale incarico, di competenza dell'Organo direttivo della Società, sarà ammessa:

a) in tutti i casi in cui la legge ammette la risoluzione, ad iniziativa del datore di lavoro, del rapporto di lavoro dipendente;
b) per motivi connessi all'inadempimento specifico, sia esso doloso o colposo, agli obblighi di cui all'incarico (ad esempio infedeltà, negligenza, inefficienza, ecc.)
c) nei casi di impossibilità sopravvenuta;
d) allorquando vengono meno in capo ai membri i requisiti di cui al paragrafo successivo;
e) allorquando cessi il rapporto di dipendenza/collaborazione con la Società ad iniziativa del membro dell'OdV.

### 5.3 REQUISITI DEI COMPONENTI DELL'ODV

Sulla scorta delle recenti Linee Guida di Confindustria e facendo riferimento all'evoluzione della giurisprudenza ordinaria e sportiva è stato possibile individuare quale sia, nell'ambito delle varie forme che assume in concreto l'organizzazione societaria, l'organo che possieda i requisiti necessari per svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

È infatti opinione diffusa che i compiti di vigilanza sul Modello debbano essere affidati ad un organo che sia caratterizzato da requisiti di:

- ✓ autonomia e indipendenza;
- ✓ professionalità;
- ✓ elevata continuità di azione.

A tale riguardo si precisa che:

- ✓ ai fini dell'attestazione del requisito di autonomia e indipendenza è necessario che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo (sia cioè sprovvisto di compiti operativi), sia in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza, e risponda, nello svolgimento della funzione, solo al vertice operativo dell'ente;
- ✓ con riferimento al requisito della professionalità, l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, e tali da assicurare, unitamente all'indipendenza, l'obiettività di giudizio;
- ✓ in merito alla elevata continuità di azione, l'Organismo deve assicurare costantemente la vigilanza sul

Modello e curarne l'attuazione e l'aggiornamento avvalendosi dei necessari poteri ispettivi.

## 5.4 FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza di Sorrento Calcio 1945 s.r.l. è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto, e segnatamente per l'espletamento dei seguenti compiti:

- ***vigilare sull'effettività del Modello***: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società corrispondano al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto;
- ***verificare l'efficacia del Modello***: ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei Reati;
- ***aggiornare il Modello*** al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali ed alle modifiche della struttura societaria.

Su un piano più operativo, sono affidati all'Organismo di Vigilanza di Sorrento Calcio 1945 s.r.l. i compiti specificati nei punti seguenti.

### 5.4.1 AGGIORNAMENTO

- proporre agli organi o funzioni societarie competenti di emanare disposizioni procedurali di attuazione dei principi e delle regole contenute nel Modello;
- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando agli Organi apicali della Società le possibili aree di intervento;
- valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando all'Organo direttivo le possibili aree di intervento;
- indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenete le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso.

### 5.4.2 VERIFICHE E CONTROLLI

- Verificare periodicamente la mappatura delle Aree di Rischio, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura societaria. A tal fine, all'OdV devono essere segnalate da parte del *management* e da parte degli addetti alle attività di controllo nell'ambito delle singole funzioni le eventuali situazioni che possono esporre la Società a rischio di reato. Tali segnalazioni devono essere comunicate esclusivamente in forma scritta;
- effettuare periodicamente, anche utilizzando professionisti esterni, verifiche volte ad accertare la corretta applicazione del Modello, in particolare assicurare che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del *management* operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo societario, da cui discende l'importanza di un processo formativo del personale;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei Reati di cui al decreto;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi societari;
- coordinare lo scambio di informazioni tra le varie funzioni societarie (anche attraverso apposite riunioni),

al fine di:
- tenere costantemente aggiornate le Aree di Rischio;
- tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare un costante monitoraggio;
- verificare i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);
- garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente.

- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute.

### 5.4.3 FORMAZIONE

- Promuovere iniziative per la formazione relativa ai vari aspetti inerenti il Modello, e predisporre la documentazione necessaria a tal fine;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, e predisporre la documentazione interna necessaria ad una sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti e aggiornamenti.

### 5.4.4 VIOLAZIONI E SANZIONI

- Segnalare le eventuali violazioni del Modello e, più in generale, del Decreto, alla funzione competente, nonché, nell'ambito dell'attività di reporting, agli Organi apicali della Società e all'Organo di controllo;
- coordinarsi con il management societario per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari;
- indicare i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni.

### 5.4.5 REPORTING

Sono assegnate all'OdV di Sorrento Calcio 1945 s.r.l. due linee di *reporting*:

a) la prima, su base continuativa, direttamente nei confronti dell'Organo direttivo della Società;
b) la seconda, su base periodica, nei confronti dell'Organo di controllo.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV di Sorrento Calcio 1945 s.r.l. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

### 5.4.6 POTERI E FUNZIONAMENTO DELL'ODV

Al fine di espletare le funzioni ed i compiti sopra descritti, l'Organismo di Vigilanza esercita le sue funzioni in conformità allo Statuto dell'OdV e potrà:

- ✓ sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
- ✓ indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle prassi ordinarie;
- ✓ segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

L'organismo di Vigilanza dovrà avere, altresì, libero accesso alle persone e a tutta la documentazione, nonché la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili. Infine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le informazioni rilevanti per un'efficace attuazione del Modello.

Al fine di consentire all'OdV di operare efficacemente in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello:

a) L'Organo direttivo, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* societario, determina annualmente una adeguata dotazione di risorse finanziarie, di cui l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
b) l'Organismo di Vigilanza è libero di avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni.

## CAPITOLO 6 – SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

### 6.1 SELEZIONE DEL PERSONALE

L'OdV di Sorrento Calcio 1945 s.r.l., in coordinamento con il Presidente e/o Vice Presidente, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze della Società in relazione all'applicazione del Decreto.

### 6.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Presidente e/o Vice Presidente in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

a) OdV: seminario iniziale volto alla illustrazione delle procedure societarie interne adottate dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. e alla descrizione della struttura e delle dinamiche societarie; incontri di aggiornamento su eventuali significative novità normative, giurisprudenziali e dottrinali relative al Decreto e alla sua applicazione.

b) Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società e Responsabili Interni: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neoassunti; seminario di aggiornamento annuale; accesso a un sito intranet dedicato all'argomento; occasionali e-mail di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; formazione nell'ambito del corso d'ingresso in Società.

c) Altro personale: nota informativa in Sorrento Calcio 1945 s.r.l.; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti; accesso a intranet; e-mail di aggiornamento; formazione nell'ambito del corso d'ingresso in Società.

### 6.3 SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI

Su proposta dell'OdV potranno essere istituiti nell'ambito della Società, con decisione dell'Organo direttivo, appositi sistemi di valutazione per la selezione dei Collaboratori Esterni.

### 6.4 INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI

Dovranno altresì essere fornite ai Collaboratori Esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

### 6.5 OBBLIGHI DI VIGILANZA

Tutti gli Esponenti Societari i quali abbiano funzioni di vigilanza nei confronti di altri Esponenti Societari hanno l'obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste nel successivo paragrafo 7.1, eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.
In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, gli Esponenti Societari con funzioni di vigilanza saranno sanzionati in conformità alla loro posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo capitolo 8.

# CAPITOLO 7 – FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

## 7.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI SOCIETARI O DA PARTE DI TERZI

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del Decreto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro stabiliti dal codice civile.

I Dipendenti e i Collaboratori Esterni hanno il dovere di segnalare all'OdV:

- eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole commissione, dei Reati;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Sorrento Calcio 1945 s.r.l. o suoi Esponenti Societari;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Societari in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni societarie di Sorrento Calcio 1945 s.r.l. nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori avviati e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli Esponenti Societari) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole comportamentali o procedurali del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie riguardanti l'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con tempestiva segnalazione degli incidenti occorsi;
- ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

Anche i Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui sopra qualora coinvolgano il loro operato.

## 7.2 MODALITÀ DELLE SEGNALAZIONI

Qualora un Dipendente desideri effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, deve riferire al suo diretto superiore, il quale indirizzerà poi la segnalazione all'OdV. Nel caso in cui la segnalazione non dia esito, il Dipendente che si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV.

I Dipendenti con funzioni dirigenziali e i responsabili delle singole aree hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere dai Dipendenti.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine.

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni di cui al paragrafo 7.1 direttamente all'OdV.

Ai sensi dell'art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del Dlgs 231/2001, come modificati dalla Legge 179/2017 (c.d normativa sul whistleblowing) la società assicura ai soggetti (dipendenti, collaboratori, calciatori, altri tesserati e amministratori che informino senza indugio i propri superiori ovvero, in caso di impossibilità e/o inopportunità, il Consiglio di Amministrazione e/o l'Organismo di Vigilanza di comportamenti che sono stati posti in essere o che stanno per essere posti in essere in violazione delle norme del presente Codice da parte di persone ad esso soggette, la tutela della riservatezza dell'identità di coloro che segnalino dette condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretto o indiretti, nei confronti di soggetti che abbiano effettuato segnalazioni per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse potranno infine essere effettuate alternativamente con le seguenti modalità:

- ✓ posta raccomandata al seguente indirizzo:
  ***Organismo di Vigilanza c/o Sorrento Calcio 1945 s.r.l.***
  ***Via degli Aranci, 33 – 80067 Sorrento (NA)***

- ✓ **posta elettronica: odv231@fcsorrento.com**

Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV potranno comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo capitolo 8.

# CAPITOLO 8 – SISTEMA DISCIPLINARE

## 8.1 PRINCIPI GENERALI

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

L'applicazione di tale sistema e delle relative sanzioni presuppone la semplice violazione di quanto previsto dal Modello ed è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

### 8.1.1. SISTEMA SANZIONATORIO INTERNO (ai sensi dell'art. 28 CGS FIGC)

**Finalità**

Il presente Sistema Sanzionatorio ha lo scopo di definire le misure disciplinari applicabili in caso di violazioni:

- del Modello 231;
- del Codice Etico della Società;
- dei protocolli e procedure interne adottate per la prevenzione dei reati-presupposto ex D.Lgs. 231/2001;
- delle norme federali, in particolare di quelle di cui all'art. 28 CGS FIGC (responsabilità diretta, oggettiva e presunta).

Esso contribuisce a garantire l'efficacia del Modello 231 e rappresenta parte integrante del sistema di controllo interno.

**Ambito soggettivo**

Il sistema sanzionatorio si applica a:

- Dirigenti e membri degli organi societari;
- Dipendenti;
- Collaboratori, consulenti, agenti e procuratori sportivi;
- Tesserati FIGC (atleti, allenatori, preparatori, ecc.);
- Terzi che operano in nome o per conto del Sorrento Calcio.

**Tipologie di violazioni**

Costituiscono violazioni rilevanti:

- L'inosservanza o l'elusione del Modello 231 o dei protocolli;
- L'omessa segnalazione all'OdV di comportamenti illeciti o anomali;
- La violazione del Codice Etico, in particolare delle clausole in materia di integrità sportiva;
- Il compimento, la partecipazione o il favoreggiamento di condotte idonee a determinare responsabilità del Club ex art. 28 CGS FIGC (illecito sportivo, violazioni regolamentari, omesso controllo, responsabilità oggettiva).

**Misure sanzionatorie**

Le sanzioni, commisurate alla gravità della violazione e alla qualifica del soggetto coinvolto, sono le seguenti:

**Per dirigenti e membri degli organi societari:**

- Richiamo formale;
- Sospensione temporanea dalle funzioni;
- Proposta di revoca dell'incarico all'assemblea/socio unico.

**Per dipendenti (CCNL Sport o altro):**

- Richiamo scritto;
- Sanzione pecuniaria o sospensione dal servizio (nei limiti del CCNL applicabile);
- Licenziamento per giusta causa nei casi più gravi.

**Per tesserati e staff tecnico:**

- Esclusione temporanea da allenamenti o gare;
- Sanzioni disciplinari interne (sospensione, multa, esclusione);
- Proposta di risoluzione contrattuale o segnalazione agli organi federali.

**Per collaboratori, consulenti, agenti:**

- Richiamo scritto e diffida;
- Sospensione o risoluzione del contratto per giusta causa;
- Clausola penale o risarcimento del danno, se previsto contrattualmente.

**Procedura sanzionatoria**

- L'**OdV** accerta e segnala le violazioni rilevanti alla Direzione o all'organo competente;
- Il soggetto interessato è invitato a fornire eventuali giustificazioni entro un termine ragionevole (almeno 5 giorni);
- La **sanzione viene adottata** dalla Società nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e contraddittorio, con atto motivato.

**Rapporti con la giustizia sportiva**

Laddove una condotta configuri anche una **violazione rilevante ai sensi del CGS FIGC**, la Società si riserva di:

- procedere con segnalazione agli organi federali competenti (Procura Federale);
- costituirsi parte nel procedimento;
- adottare provvedimenti interni indipendentemente dall'esito del giudizio sportivo.

## 8.2 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei Dipendenti degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma secondo, c.c., obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei Dipendenti costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i Dipendenti o affisse in luogo accessibile a tutti (bacheche) e vincolanti per i medesimi.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei Dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per quanto riguarda l'accertamento delle mancanze in conformità al CCNL di riferimento nei confronti dei Dipendenti:

1. a ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla procedura di accertamento;
2. nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la sanzione disciplinare prevista dal CCNL applicabile;
3. la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione.

In riferimento ai soggetti Dipendenti con la qualifica di calciatori, allenatori, direttori sportivi, segretari, preparatori atletici, il procedimento disciplinare seguirà le tempistiche e le modalità previsti dagli accordi collettivi di riferimento.

Fatto salvo il caso in cui le particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare non conferiscano una maggior o minor gravità alla medesima:

1. incorre nei provvedimenti di **rimprovero verbale o scritto** il Dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree di Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle disposizioni impartite dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l.;

2. incorre nel provvedimento della **multa non superiore ad un importo equivalente a due ore dell'elemento retributivo** il Dipendente che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, anche qualora dette mancanze non siano state singolarmente accertate e contestate;

3. incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro** il Dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di Sorrento Calcio 1945 s.r.l. arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo in ordine all'integrità dei beni della stessa, ovvero compia atti contrari ai suoi interessi;

4. incorre nei provvedimenti del **trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto** il Dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree di Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;

5. incorre nel provvedimento del **licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto** il Dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di

atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

i. all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
ii. al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
iii. alle mansioni del lavoratore;
iv. alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
v. alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dall'Amministratore Unico.

### 8.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti di Sorrento Calcio 1945 s.r.l., delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL dei Dirigenti industriali.

### 8.4 MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO

In caso di violazione del Modello da parte dell'Organo direttivo e/o dei Sindaci di Sorrento Calcio 1945 s.r.l., l'OdV informerà l'Assemblea che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i Reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Organo direttivo e/o Sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'Assemblea.

### 8.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership*, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

### 8.6 TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE

Tutte le violazioni, istruttorie, sanzioni e archiviazioni sono registrate e conservate in apposito **Registro Sanzionatorio 231**, accessibile all'OdV per fini di vigilanza.

**SORRENTO CALCIO 1945 S.R.L.**
*documento firmato digitalmente*
Avv. Giuseppe Cappiello
Legale Rappresentante

**PARTE SPECIALE**

# PARTE SPECIALE "A" – REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## TIPOLOGIE DEI REATI

Per quanto concerne la presente sezione della Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

***MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316 - BIS C.P.)***
Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto finanziamenti o contributi dallo Stato italiano, da altro ente pubblico o dalla Comunità Europea, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Poiché il fatto punito consiste nella mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato e che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

***INDEBITA PERCEZIONE IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316 - TER C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-*bis*), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.
Va infine evidenziato che tale ipotesi di reato, avendo natura residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), si configura qualora la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

***CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.
Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/2001: trattandosi infatti di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'Ente potrà ravvisarsi soltanto nei casi in cui un Esponente Aziendale o un Collaboratore Esterno della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute.

***INDEBITA INDUZIONE A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)***
Nuova fattispecie di reato introdotta con L.190/2012 a seguito del c.d. spacchettamento della concussione. La norma identifica un'ipotesi più lieve di concussione in cui spicca l'atteggiamento induttivo – e non costrittivo – del soggetto agente. La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro

o altra utilità. In tale ipotesi di reato il legislatore prevede anche la punibilità del soggetto che dà o promette l'utilità, posto che il soggetto passivo conserva comunque uno spazio di scelta in ordine al propria liberta di autodeterminazione. La fattispecie in commento si pone dunque a metà strada tra la concussione (art. 317 c.p.) e la corruzione (art. 318-319).

***CORRUZIONE PER ESERCIZIO DELLA FUNZIONE O PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO (ARTT. 318 - 319 C.P.)***

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità nell'esercizio delle sue funzioni oppure per omettere, ritardare o compiere un atto contrario ai sui doveri d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità). Il reato si configura anche nella forma della corruzione c.d. susseguente, in cui il pagamento del denaro o dell'utilità avviene successivamente al compimento del comportamento corruttivo.

L'attività del pubblico ufficiale potrà dunque estrinsecarsi sia in comportamento, -senza più necessità, come in passato di individuare un singolo atto - rientrante nell'esercizio delle normali funzioni (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara in maniera contraria alla normativa prevista in tema di evidenza pubblica).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. Per tale motivo, proprio in quanto si va a punire un accordo corruttivo tra due soggetti su un piano paritario, il legislatore sceglie di punirli entrambe. Infatti, a norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

***CIRCOSTANZA AGGRAVANTI (ART. 319 - BIS C.P.)***

Tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

***CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319 - TER C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la positiva definizione del procedimento.

Inoltre, ai fini di una concreta prevenzione dei reati in esame, si ritiene opportuno fornire una sintetica indicazione in ordine ai soggetti che possano assumere la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio rilevante ai fini della sussistenza delle fattispecie in esame:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa, quali, ad esempio:
   - *parlamentari e membri del Governo;*
   - *consiglieri regionali e provinciali;*
   - *parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;*
   - *soggetti che svolgono funzioni accessorie* (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.)
2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
   - *magistrati* (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari,

Giudici Popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.)

- *soggetti che svolgono funzioni collegate* (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ecc.);

3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
   - *dipendenti, funzionari ed esponenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali* (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
   - *dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (*ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
   - *privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi* (ad esempio notai, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che, a norma dell'art. 322-bis c.p., alla Pubblica Amministrazione così come sopra descritta si considera equiparata quella che svolga funzioni analoghe a quelle indicate nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

***CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altra utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità).

***PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)***

Tale articolo stabilisce che le pene previste dagli articoli precedentemente citati si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità, indipendentemente dal fatto che tale offerta o promessa venga o meno accettata.

***TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 - BIS C.P.)***

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Al contempo è punita la controparte responsabile della promessa o dazione di denaro o altra utilità.

***TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMI 1 E 2 N. 1, C.P.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).
Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

***TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640 - BIS C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura qualora la truffa di cui sopra sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

***FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640 -TER, COMMA 1, C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.
Il reato di cui all'art. 640-ter c.p. è punibile a querela di parte.

## AREE DI RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreti (c.d. "Aree di rischio").

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Qui di seguito sono elencate le fattispecie di Aree di Rischio in relazione ai reati contro la P.A. (ivi compresa, nell'espletamento delle sue funzioni di natura pubblicistica, la F.I.G.C.):
1. La gestione dei rapporti e degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione competente in ambito sportivo, nonché la gestione dei rapporti con gli organismi appartenenti all'ordinamento sportivo, quali, a titolo esemplificativo:
   - la gestione degli adempimenti in materia sportiva;
   - la procedura prevista dal Sistema Licenze annualmente emanato dalla F.I.G.C.;
   - la procedura per il deposito dei contratti di prestazione sportiva;
   - la procedura per l'iscrizione al campionato di competenza.
2. La gestione dei rapporti e degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, quali a titolo esemplificativo:

✓ partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
✓ espletamento di procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi da parte della P.A. (ad es. licenze edilizie);

- ✓ espletamento degli obblighi previsti per la gestione degli immobili della Società per l'esercizio delle attività e gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in caso di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- ✓ rapporti con gli Enti Pubblici territoriali al fine di promuovere
- ✓ l'immagine aziendale attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, in collaborazione con soggetti appartenenti alla P.A.;
- ✓ rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- ✓ gestione di rapporti con i funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente;
- ✓ gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di cause di varia natura o dei relativi ricorsi, con particolare riferimento alla nomina dei legali;
- ✓ rapporti con i Funzionari degli Enti competenti nell'ambito dell'espletamento degli adempimenti societari previsti dalla normativa esistente, presso, ad esempio, il Tribunale, la CCIAA, l'Ufficio del Registro, ecc.;
- ✓ gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (Garante per la Privacy, e altri Enti competenti), delle comunicazioni e delle informazioni ad esse dirette;
- ✓ gestione dei rapporti con funzionari pubblici (A.S.L., VVFF, Ispettorato del Lavoro, medico competente, etc.) per gli adempimenti prescritti dalla Legge n. 626/1994, anche in occasione di ispezioni/ verifiche;
- ✓ gestione degli adempimenti in materia ambientale e delle attività legate allo smaltimento dei rifiuti.

Sono altresì state individuate le seguenti aree da considerare "strumentali" a quelle sopra esaminate in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario e operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:

a) acquisto di beni e servizi e gestione dei cespiti;
b) gestione del magazzino;
c) assunzione, gestione, formazione del personale e incentivazione;
d) gestione degli sconti e degli omaggi;
e) gestione degli eventi e delle attività di promozione dell'immagine aziendale;
f) assegnazione degli incarichi di consulenza;
g) selezione e gestione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie;
h) gestione dei flussi finanziari.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di Sorrento Calcio 1945 s.r.l. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

## DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla presente Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A. e nei rapporti con altri soggetti posti in essere dalla Società nell'espletamento dei compiti istituzionali.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta

applicazione del Modello;
b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nel presente Modello, nel Codice Etico e nelle procedure informative per l'assunzione e la formazione del personale.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

A tal fine nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

La presente Parte Speciale prevede – a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali - l'espresso obbligo di:
- ✓ stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- ✓ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- ✓ instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

In conformità a quanto sopra è fatto quindi divieto di porre in essere:
1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
3. qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti (sanciti anche dal Codice Etico) è fatto divieto in particolare di:
a) promettere o effettuare elargizioni in denaro a favore di esponenti della P.A. o a soggetti terzi da questi indicati o che abbiano con questi rapporti diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o vincoli di parentela o affinità;
b) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto a); in particolare non possono essere prese in considerazione:
   - segnalazioni provenienti da esponenti della P.A. ai fini dell'assunzione presso la Società di personale, o comunque dell'interessamento da parte della Società all'assunzione di questo presso terzi;
   - segnalazioni provenienti dalla P.A. relative all'indicazione di Consulenti o *Partner* commerciali, affinché la Società se ne avvalga nello svolgimento della sua attività ovvero li indichi a suoi Consulenti o *Partner;*
   - richieste di sponsorizzazioni, di contributi elettorali, di trattamenti privilegiati provenienti da esponenti

della P.A., in particolare se formulate in occasione di specifici affari od operazioni commerciali;

c) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari o a soggetti da loro indicati, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte) o l'immagine della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
d) riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e di compenso ricevuto, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
e) riconoscere compensi in favore dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di controprestazione;
f) scegliere Collaboratori Esterni o Partner per ragioni diverse da quelle connesse alla necessità, professionalità ed economicità e riconoscere ad essi compensi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto in essere e nel valore effettivo della prestazione;
g) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
i) accedere senza autorizzazione ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere e/o modificare informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dalla Società per lo svolgimento di attività nelle Aree di Rischio (ad es.: delibera del Consiglio di Amministrazione per il conferimento di incarichi a rappresentanti locali).

## PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione dei principi generali evidenziati nel precedente capitolo, tutti gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni devono attenersi alle seguenti specifiche procedure, nel rispetto altresì delle indicazioni già fornite nella Parte Generale e delle eventuali altre procedure organizzative esistenti, poste a presidio di specifici aspetti dell'attività.

In particolare, occorre procedere, per ciascuna delle aree sensibili evidenziate nel capitolo 2 della presente Parte Speciale, secondo le seguenti indicazioni.

### 1. LA GESTIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMPETENTE IN AMBITO SPORTIVO

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con gli Uffici competenti presso la Lega e presso la FIGC;
2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti presso i suddetti Uffici.

**2. PARTECIPAZIONE A PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PUBBLICI**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

3. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione del finanziamento/contributo pubblico, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, anche da parte del consulente esterno, la convocazione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
4. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle informazioni e dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere il finanziamento/contributo pubblico;
5. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
6. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui deve essere conferita apposita delega e procura;
7. apposite forme di rendiconto periodico all'OdV;
8. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione dei finanziamenti/contributi pubblici, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta e alla rendicontazione all'ente erogatore delle attività svolte.

**3. GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI, PERMESSI E LICENZE**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione della domanda, di presentazione della domanda e di gestione della licenza e/o delle autorizzazioni, prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, anche da parte del Consulente Esterno, la tenuta di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere la licenza e/o autorizzazione;
3. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A. concedente, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
5. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle licenze e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta.

**4. GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E ORGANI PUBBLICI DI VIGILANZA E CONTROLLO**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. il conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
2. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i Consulenti Esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
3. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti dell'organo accertatore, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che

verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
4. la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
5. quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Delegato o l'organo amministrativo.

**5. GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione dei modelli e/o documenti, di presentazione dei modelli e/o documenti e di gestione dei rapporti con i soggetti pubblici; prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, la tenuta di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti diretti alla Enti previdenziali ed assistenziali (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con gli Enti previdenziali ed assistenziali);
3. specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, cui deve essere conferita apposita delega e procura;
5. apposite forme di rendiconto periodico all'OdV;
6. conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
7. redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
8. quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Delegato o l'organo amministrativo.

**6. GESTIONE DEL CONTENZIOSO**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. l'individuazione e la segregazione delle attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale;
2. la predisposizione di specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo sensibile con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
3. le previsioni affinché la contestazione sia basata su parametri oggettivi e che l'eventuale transazione e/o conciliazione venga condotta dalla funzione titolare di un'apposita procura *ad litem*, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia;
4. le modalità di selezione dei legali esterni di cui la Società si avvale, lasciando traccia delle motivazioni per cui si è scelto un determinato professionista per seguire la specifica causa (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e delle modalità di gestione e controllo dell'operato di tali professionisti;
5. l'esistenza di un conferimento formale dell'incarico professionale;
6. massima attenzione affinché informazioni e dati indicati nella documentazione predisposta siano corretti e veritieri e che la documentazione relativa agli incarichi conferiti e ai documenti giustificativi sia conservata in apposito archivio;

7. al momento del pagamento del corrispettivo al professionista, una valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società e la necessaria approvazione del pagamento anche da parte della funzione coinvolta; inoltre, che nessun pagamento in favore del professionista sia effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore o sia effettuato a soggetto diverso dal professionista.

**7. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA E DI PRIVACY**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. la segregazione delle funzioni responsabili delle attività di approccio con il soggetto pubblico per la richiesta di informazioni, di redazione e presentazione della documentazione, prevedendo specifici sistemi di controllo al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
2. specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per rispettare gli adempimenti;
3. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
4. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti della P.A., cui deve essere conferita apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso l'OdV;
5. con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di adempimento, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della documentazione e alla tempistica.

**8. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE SALUTE E SICUREZZA**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

1. il conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
2. specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti esterni coinvolti in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
3. la funzione deputata a rappresentare la società nei confronti dell'organo accertatore, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'OdV che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
4. la redazione da parte dei procuratori sopra indicati, congiuntamente, di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite;
5. quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare l'Amministratore Delegato o l'organo amministrativo.

Per quanto attiene i processi considerati "strumentali" per la commissione dei reati verso la P.A., sono individuate le seguenti procedure di controllo.

**1. ATTIVITÀ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

La regolamentazione dell'attività di acquisto di beni e servizi deve prevedere:

a) le tipologie di beni o servizi che le funzioni possono acquistare;
b) le regole comuni per tutte le funzioni relativamente alle diverse fasi del processo (selezione del fornitore, stipula del contratto, verifica delle prestazioni);
c) la formalizzazione dei controlli previsti per le diverse fasi;
d) le modalità di gestione delle eccezioni (fornitore unico, acquisti urgenti, ecc.);
e) la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili coinvolte nello svolgimento dell'attività esaminata;

f) specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.

## 2. ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL MAGAZZINO

La regolamentazione dell'attività di gestione del magazzino deve prevedere:

a) una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione del magazzino;
b) una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di gestione del magazzino attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, con particolare riferimento alla gestione dei resi;
c) una previsione della segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione del magazzino, introducendo specifici flussi informativi verso l'OdV.

## 3. ASSUNZIONE, GESTIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INCENTIVAZIONE

La regolamentazione dell'attività di assunzione e incentivazione del personale deve prevedere:

a) una definizione chiara dei ruoli e compiti dei soggetti responsabili della selezione e della gestione del personale;
b) un sistema strutturato di valutazione dei candidati e la relativa modulistica standard da compilare a cura dei selezionatori, al fine di garantire la tracciabilità delle motivazioni che hanno indotto alla scelta/esclusione del candidato;
c) l'individuazione del soggetto responsabile della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
d) la gestione della incentivazione del personale con particolare riferimento alla definizione di:
   (i) livelli professionali di applicazione;
   (ii) numero e tipologia di obiettivi da assegnare;
   (iii) modalità di calcolo della componente variabile della retribuzione;
e) la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti in caso di richiesta e la tracciabilità del processo.

## 4. GESTIONE OMAGGI, SPESE DI RAPPRESENTANZA, SPONSORIZZAZIONI, INIZIATIVE SOCIALI ED EROGAZIONI LIBERALI

La regolamentazione deve prevedere:

a) l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle sponsorizzazioni e degli omaggi, delle iniziative sociali ed erogazioni liberali, presumendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
b) i possibili beneficiari, i limiti di importo e i livelli autorizzativi relativamente a donazioni;
c) la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali; in merito alle attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo, della musica e dell'arte, esse devono essere destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali la Società può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia;
d) i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali, degli omaggi, delle sponsorizzazioni, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali;
e) la verifica formale dei giustificativi di spesa e la corrispondenza tra i giustificativi di spesa e le spese rendicontate in nota;
f) la necessaria documentazione (conformemente al principio di tracciabilità) che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali, delle iniziative sociali e degli omaggi, delle iniziative sociali e delle erogazioni liberali.

**5. ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA**

La regolamentazione deve prevedere:

a) la definizione chiara di ruoli e compiti delle funzioni responsabili in fase di selezione e gestione del contratto;
b) le modalità formali di manifestazione del fabbisogno di consulenze;
c) l'individuazione di criteri di selezione e accreditamento dei professionisti (ad esempio, la qualificazione dei professionisti all'interno di un Albo specifico);
d) la formale autorizzazione al conferimento dell'incarico;
e) le modalità di determinazione dei compensi;
f) l'archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile;
g) la definizione di una contrattualistica standard.

**6. SELEZIONE E GESTIONE DEGLI AGENTI DI CALCIATORI, PROCACCIATORI D'AFFARI, PARTNER COMMERCIALI E AGENZIE**

La regolamentazione deve prevedere:

a) le modalità di esame e selezione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciali e agenzie utilizzando appositi strumenti (ad esempio, la compilazione di schede di valutazione) atti a consentire la verifica costante dei requisiti di integrità, lealtà ed onestà necessari per il conferimento dell'incarico;
b) i ruoli e le responsabilità delle funzioni nell'ambito del processo di selezione degli agenti di calciatori/procacciatori d'affari/partner commerciale e agenzie;
c) la formalizzazione del contratto - laddove necessario – su idonea modulistica (ad esempio agenti di calciatori) e nel rispetto della normativa settoriale applicabile;
d) la definizione di una contrattualistica standard.

**7. GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI**

La regolamentazione deve prevedere:

a) una definizione chiara e precisa dei compiti e delle responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
b) una previsione della trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
c) la previsione di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate con motivazione, attestazione di inerenza e congruità, validati dal superiore gerarchico e archiviati.

## ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto sono i seguenti:

1. curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative a:
   - una compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza;
   - i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A;
   - i limiti entro i quali non è necessaria l'utilizzazione di alcune voci della Scheda di Evidenza.

   Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
2. verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore,

raccomandando l'adozione delle modifiche che si rendano necessarie nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni);

3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
   - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
   - alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
   - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Collaboratori Esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
5. indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti nella Società, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

# PARTE SPECIALE "B" - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## TIPOLOGIE DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 24-*bis* del Decreto (di seguito i "Reati Informatici")

Il D.Lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre 2001, Convenzione suddivisa nei seguenti quattro capitoli:

1. misure normative di diritto penale sostanziale con la precisazione che le sanzioni da adottare da parte degli Stati devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e comprendenti anche pene detentive;
2. misure procedurali che riguardano il perseguimento dei reati contenuti nel capitolo primo;
3. norme di coordinamento in tema di cooperazione internazionale;
4. clausole finali.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta, dopo l'art. 24 del D.Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 24-*bis* "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati".*

Il recepimento della Convenzione ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.), con previsione di sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere a), b) ed e);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- *quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.), con previsione di sanzione pecuniaria sino a trecento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere b) ed e);
- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.), con previsione di sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 lettere c), d) ed e).

## AREE DI RISCHIO

Nel corso dell'analisi dei processi della Società, è stata individuata l'attività di gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici quale area nel cui ambito potrebbe realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate. Nell'ambito di tale area sono ricomprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi verso l'esterno;
- gestione e protezione delle reti;
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
- sicurezza fisica (dispositivi di rete, sicurezza cablaggi, ecc.).

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di rischio potranno essere disposte dall'organo amministrativo, al quale viene a tal fine dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

## DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Informatici pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello - contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico;
- il Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo in essere.

Ai Consulenti, ai Collaboratori Esterni e ai *Partner* deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti, i Collaboratori Esterni e i *Partner*, devono assumere un comportamento corretto, trasparente, riservato e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che prevedono l'utilizzo dei sistemi informatici della Società.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l'insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Sorrento Calcio 1945 s.r.l. si pone sono i seguenti:

- **Riservatezza**: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- **Integrità**: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire

che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;

- **Disponibilità**: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali e dei Collaboratori Esterni (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:

a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
h) installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:

1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall'Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files elettronici, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, ecc.);
7. evitare l'utilizzo di *passwords* di altri utenti aziendali, neppure per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l'utente venisse a conoscenza della *password* di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all'Area Sistemi Informativi;
8. evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla Società stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di
  (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso
  (ii) progettazione ed esercizio

(iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione;

- **Esistenza di procedure/norme/circolari**: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono:
  i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
  ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità**: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

## PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

La gestione e il monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici devono trovare puntuale disciplina in:

1. una procedura interna relativa alla gestione del rischio informatico;
2. redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni a ciò preposte;
3. attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali;
4. attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte degli utenti che si esplichi attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso;
5. attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici;
6. proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce;
7. protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di *networking*;
8. predisposizione e attuazione di una politica di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio della Società oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni).
9. Predisposizione e attuazione di una *policy* aziendale che stabilisce:
   a) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e
   b) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l'accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.

**ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV**

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Informatici sono i seguenti:

a) proporre che vengano aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere conservate su supporto cartaceo o informatico;
b) svolgere verifiche periodiche sull'efficacia ed il rispetto delle procedure interne inerenti alla gestione dei sistemi informatici ed altre attività volte a prevenire la commissione dei reati;
c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

# PARTE SPECIALE "C" – REATI IN MATERIA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## TIPOLOGIE DEI REATI

L'art. 2, comma 29, della L. 94/2009, recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-ter, che introduce tra i possibili reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti numerose fattispecie c.d. di "criminalità organizzata", anche se non connotate dal requisito della "transnazionalità".
A seguito delle attività di mappatura dei rischi, si è ritenuto di concludere che l'unica fattispecie che comporta astrattamente un rischio di realizzazione all'interno dell'azienda è quella di cui all'art. 416 c.p (associazione per delinquere, di natura semplice – escluso sesto comma).

***ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)***
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (omissis).

## AREE DI RISCHIO

Per la sua natura particolare, caratterizzata da una carenza di tipicità della fattispecie, il reato di "associazione per delinquere" è astrattamente configurabile oltre che in alcuni ambiti puramente interni, anche e soprattutto negli ambiti di attività della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. caratterizzati da un contatto frequente o continuativo con terze parti, laddove uno o più soggetti interni alla Società, approfittando delle proprie mansioni, possano associarsi con soggetti esterni al fine di commettere in forma organizzata più delitti nell'interesse o a vantaggio della stessa Sorrento Calcio 1945 s.r.l. Più in particolare, si è ritenuto di considerare la possibilità teorica che taluni specifici reati, presi in considerazione in altre Parti Speciali (cui si rimanda), possano essere commessi anche in forma "associativa". Potrebbe quindi configurarsi l'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei seguenti reati:

- Corruzione;
- Indebita percezione di contributi federali;
- False comunicazioni sociali;
- Abuso di informazioni privilegiate / manipolazione di mercato;
- Ricettazione / riciclaggio / autoriciclaggio / impegno di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita;
- Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa.

Oltre ai reati sopra riportati, si riconosce la teorica possibilità che si possa commettere il reato di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia tributaria.

Conseguentemente, si riconoscono quali processi sensibili teoricamente a rischio - anche ai fini del reato di associazione a delinquere - i seguenti:

- approvvigionamento di beni e servizi e l'assegnazione di incarichi professionali;

- gestione della contabilità, del bilancio e degli adempimenti fiscali;
- gestione degli investimenti in area sportiva;
- gestione dei rapporti con agenti e intermediari;
- vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;
- gestione dell'evento-partita.

## DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.
Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a) indicare i principi che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
b) fornire all'Organismo di Vigilanza, ed ai Responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

I seguenti principi di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti ed ai dipendenti della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. in via diretta, mentre al personale tesserato non dipendente e agli altri consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali. Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi comportamentali e divieti previsti nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico. Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, i soggetti sopra individuati dovranno:

a) tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge, dei regolamenti sportivi nazionali ed internazionali, nonché delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate:
   - all'organizzazione e alla gestione delle gare;
   - alla gestione degli adempimenti sportivi;
   - alla conclusione di operazioni di trasferimento di calciatori e di sottoscrizione di contratti di prestazione sportiva.
b) tenere un atteggiamento trasparente e collaborativo, ispirato a principi di sportività, nei rapporti con le altre società calcistiche, con i calciatori e i loro agenti, con gli arbitri e con i rappresentanti delle istituzioni sportive;
c) osservare rigorosamente, anche nei rapporti con i terzi, tutte le norme poste dalla legge a tutela della veridicità dell'informativa contabile, contro il riciclaggio e in materia fiscale;
d) fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Inoltre, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo: − promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società o condizionare, anche indirettamente, il regolare svolgimento delle competizioni sportive;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura o effettuare pressioni indebite nei confronti di tecnici, calciatori o arbitri; in generale, compiere con qualsiasi mezzo atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una

gara o di una competizione in cui la il Sorrento Calcio 1945 sia impegnato;
- effettuare scommesse, direttamente o tramite terzi, sull'esito delle gare del Sorrento Calcio 1945 o di altre squadre concorrenti;
- comunicare a terze informazioni riservate sia di carattere economico-finanziario, sia relative alla gestione tecnico-sportiva della squadra; presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, partner commerciali, consulenti, agenti o intermediari senza adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati;
- Emettere fatture / autofatture ed effettuare registrazioni contabili senza adottare il corretto regime IVA;
- Effettuare dichiarazioni dei redditi non rispondenti a quanto risultante dalla contabilità o in generale effettuare operazioni atte a determinare un reddito imponibile non corretto / veritiero

Ad integrazione dei principi comportamentali e dei divieti sopra elencati, oltre che alle previsioni del Codice Etico, si ricorda che sono state formalizzate specifiche procedure interne e norme aziendali volte a disciplinare le attività operative ed i controlli in essere nell'ambito dei principali processi aziendali. Con particolare riferimento alle attività a rischio di cui al precedente paragrafo 2, le procedure vigenti riguardano:
- la gestione degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, gli Organismi Sportivi e le Autorità di Vigilanza;
- l'approvvigionamento di beni e prestazioni (inclusa l'assegnazione di incarichi professionali);
- gli investimenti in area sportiva (inclusa la gestione dei rapporti con agenti e intermediari);
- la vendita e gestione di sponsorizzazioni, diritti pubblicitari, diritti radiotelevisivi e media;
- la gestione della tesoreria.

## ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute. I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

# PARTE SPECIALE "D" - REATI SOCIETARI

## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## TIPOLOGIE DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*ter* del Decreto (di seguito i "Reati Societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in cinque tipologie differenti.

### *1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI*

***FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)***
***FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ART. 2622 C.C.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 c.c. si configura nel caso in cui, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Entrambi i suddetti reati si realizzano:

(i) tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero

(ii) mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La condotta (commissiva od omissiva) sopra descritta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato ovvero di terzi.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Con L. 69/2015, oltre a rimuovere dal testo delle due norme le parole "*ancorchè oggetto di valutazioni*", il legislatore ha introdotto gli artt. 2621 bis e 2621 ter c.p.

L'art. 2621 bis c.p. prevede una riduzione di pena per i fatti di lieve entità, mentre l'art. 2621 ter c.p. introduce un'ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del fatto in un ottica di deflazione del contenzioso giudiziario.

***FALSITÀ DELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE (ART. 2624 C.C.)***

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2624 c.C.Consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Tale ipotesi di reato va distinta da quella indicata all'art. 174-*bis* TUF, introdotta dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("*Disposizione per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*") ed applicabile specificamente ai responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF.

Tale ultima fattispecie, non indicata tra i reati di cui all'art. 25- *ter* del Decreto, si differenzia infatti dall'ipotesi di cui all'art. 2624 c.c. in quanto:

- non è richiesta la consapevolezza della falsità della comunicazione in capo all'autore della condotta delittuosa;
- è richiesto un dolo meno qualificato, consistente solo nell'intento dell'agente di ingannare il destinatario e non anche di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri;
- si configura unicamente come delitto.

Ai sensi dell'art. 2624 c.c., soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione. Tuttavia, è ipotizzabile un concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

***OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE (ART. 2629 - BIS C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, 1° comma, cod. civ. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, 1° comma c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

***FALSO IN PROSPETTO (ART. 173 - BIS TU F)***

Integra tale reato chiunque, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari e con l'intenzione di ingannarli.

Si tratta di un reato analogo a quello di false comunicazioni sociali, contemplando una fattispecie contravvenzionale di pericolo concreto per le ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto, ed una fattispecie delittuosa per l'eventualità che il danno si verifichi.

Al riguardo, si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o altri un ingiusto profitto.

***2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE***

***INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

***ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

***ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE***

*(ART. 2628 C.C.)*
Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

***OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)***
Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Il reato è punibile a querela di parte.
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

***FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)***
Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:
a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

***I NDEBI TA RI P ARTI ZI ONE DEI BENI SOCI AL I DA P ARTE DEI LI Q U I D A T O R I (ART. 2633 C.C.)***
Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.
Si fa presente che:
- il reato è perseguibile a querela della persona offesa;
- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

### *3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ*

***IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)***
Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
Le sanzioni sono maggiorate (con reclusione fino ad 1 anno raddoppiata per le società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro stato dell'Unione europea) qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.
In tal caso il reato è punibile solo a querela di parte.
L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

***ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

***4. TUTELA PENALE CONTRO LE FRODI***

***AGGIOTTAGGIO (ART. 2637 C.C.)***

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

***5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA***

***OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)***

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- la prima (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori; tale ipotesi si distingue dunque dal reato comune previsto dall'art. 170- *bis* del TUF, non compreso nell'elenco di cui all'art. 25-*ter* del Decreto, che sanziona il comportamento di "chiunque", fuori dai casi previsti dall'art. 2638 c.c., ostacoli le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob.

**AREE DI RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. la tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di redazione del bilancio annuale e delle situazioni contabili infra-annuali;
2. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno (con particolare riferimento alla stampa e agli altri organi di informazione e pubblicità) di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui al punto 1 e relativi comunque alla Società);
3. la gestione dei rapporti con i Soci, l'Organo di Controllo, i Revisori e gli organismi di controllo appartenenti

all'ordinamento sportivo;
4. la gestione di operazioni straordinarie;
5. il compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate.

In tali aree sono stati individuati i seguenti processi da considerare strumentali alla realizzazione dei reati:
- Redazione del Bilancio Civilistico;
- Gestione delle operazione straordinarie;
- Gestione degli adempimenti societari;
- Gestione dei rapporti con Revisori, Sindaci e Soci;
- Operazioni sul capitale.

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, sono state elaborate delle procedure specifiche (evidenziate nei capitoli 4 e 5 della presente Parte Speciale) volte ad evitare comportamenti delittuosi nell'ambito del processo di riferimento, accompagnate dalla identificazione dei controlli aziendali finalizzati alla prevenzione del reato.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dall'organo amministrativo, al quale viene a tal fine dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

## DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi identificati nel capitolo 2, affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- indicare le procedure che i soggetti suddetti sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a tutti gli Organi Sociali, ai Dirigenti e ai Dipendenti di Sorrento Calcio 1945 s.r.l. in via diretta, mentre ai Consulenti, ai Fornitori e ai Partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che tali soggetti mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Sorrento Calcio 1945 s.r.l. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente

le attività e di fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.

Al fine di dare efficacia a tale principio, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza e la società di revisione incaricata hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

A tal fine, più specificamente, la presente sezione della Parte Speciale dispone l'espresso obbligo da parte dei destinatari:
a) di astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
b) di astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
c) di tenere un comportamento corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti, ai principi generalmente riconosciuti di tenuta della contabilità, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci, ai terzi, alle istituzioni e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
   (i) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati incompleti o falsi, ovvero omettere informazioni rilevanti in ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
   (ii) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
d) di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
e) di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge e dall'ordinamento sportivo, nonché, la libera, consapevole e corretta formazione della volontà assembleare. A tal fine è fatto divieto di:
   (i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dell'Organo di controllo o della società di revisione o dei soci;
   (ii) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà dell'assemblea dei soci;
f) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
g) garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate.

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:
a) **Segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
b) **Esistenza di procedure/norme/circolari**: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate

idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

c) **Poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma devono:
   i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
   ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
d) **Tracciabilità**: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

## PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibili di seguito descritte dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

### *1. PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI, DELLE RELAZIONI E DELLE ALTRE COMUNICAZIONI SOCIALI PREVISTE DALLA LEGGE*

La regolamentazione dell'attività di redazione del bilancio annuale, delle relazioni e di tutte le comunicazioni richieste dalla legge, deve prevedere:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti normativi che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione;
- le funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- l'esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne e alle Società controllate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra la società di revisione se nominata, l'Organo di controllo e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento ed, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- regole che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di Amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico conferito alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio;
- lo svolgimento di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
- la comunicazione all'OdV (i) degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente

e (ii) dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio.

Stante la suddetta regolamentazione, la predisposizione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali deve trovare puntuale disciplina in una procedura interna relativa alla gestione del rischio che individui il coinvolgimento dei seguenti soggetti e lo svolgimento delle seguenti fasi:

1. il responsabile della funzione Amministrazione della Società o in mancanza, l'Amministratore Delegato o il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società:
   a) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio e ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa;
   b) verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:
      (i) l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche della Società e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
      (ii) che la relazione sulla gestione, ove redatta, comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposta.
2. Il Consiglio di Amministrazione della Società è chiamato a vigilare che il responsabile della funzione Amministrazione o in mancanza, l'Amministratore Delegato o il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio stesso della Società, per l'esercizio dei compiti attribuiti, disponga di adeguati poteri e mezzi, assicurando l'adeguata rispondenza dei ruoli e dei rapporti nell'ambito della struttura organizzativa della Società.
3. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, il responsabile della funzione Amministrazione o in mancanza, l'Amministratore Delegato o il diverso soggetto eventualmente individuato dal Consiglio di Amministrazione della Società:
   - ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
   - riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
   - predispone un apposito programma di formazione, rivolto a tutti coloro che, nell'ambito delle Direzioni e delle Funzioni coinvolte, contribuiscono alla redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre al riguardo sia la formazione per i neo assunti che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

### *2. PREDISPOSIZIONE E DIVULGAZIONE VERSO L'ESTERNO DI DATI E NOTIZIE RELATIVI ALLA SOCIETÀ*

La regolamentazione della presente attività deve prevedere:

- la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni relative all'emissione di comunicati stampa e di elementi informativi similari;
- adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;
- vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto;
- una disposizione aziendale formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno (anche nei confronti degli organi di informazione) e l'archiviazione del documento approvato.

### *3. LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOCI, SINDACI E REVISORI*

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci, l'Organo di controllo e la Società di Revisione, se nominata, deve contenere:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Società di revisione, Organo di controllo, e in occasione di richieste da parte dei Soci con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- una disposizione aziendale che regolamenti le fasi di selezione della Società di revisione contabile e regole per mantenere l'indipendenza della Società di revisione, nel periodo del mandato;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità, della attendibilità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza.

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli Organi Sociali e della società di revisione, si richiama al rispetto delle procedure aziendale relative e delle regole di *corporate governance.* In particolare:

1. la Funzione Amministrazione cura i rapporti con gli Organi di controllo, con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo e dalla Società di revisione e valuta la loro idoneità, completezza e correttezza;
2. devono essere tempestivamente trasmessi all'Organo di controllo tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
3. l'Organo di controllo verifica periodicamente i documenti sulla gestione della società;
4. si prevedono riunioni periodiche tra Organo di controllo e OdV per verificare l'osservanza delle procedure aziendali e della disciplina in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti;
5. la Società di Revisione è incaricata del controllo continuo della contabilità.

## ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati Societari sono i seguenti:

a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
b) con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in ragione della circostanza che il bilancio di esercizio è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
   - monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
   - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
   - vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;
c) con riferimento alle altre attività a rischio:
   - svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;

- valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei Reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

# PARTE SPECIALE "E" - REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## TIPOLOGIE DEI REATI

### *REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 - QUINQUIES DEL DECRETO)*

L'art. 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies,* il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati considerati dalla presente Parte Speciale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

### *RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

### *PROSTITUZIONE MINORILE (ART. 600 - BIS C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

### *PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600 - TER C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

### *DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (ART. 600 - QUATER C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-*ter* c.p., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

### *INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE*

***(ART. 600 - QUINQUIES C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

***TRATTA DI PERSONE (ART. 601 C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

***ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI (ART. 602 C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

## AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose di cui al Capitolo 1, A), le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:
1. gestione di attività operative, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali;
2. conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari e che non abbiano già una relazione d'affari con la Società;
3. in astratto, conclusione di contratti con *Internet Provider* riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

In relazione ai reati e alle condotte criminose di cui al Capitolo 1, B), le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:
1. area di reclutamento del personale;
2. rapporti con le agenzie per il reclutamento del personale (pubbliche e private);
3. espletamento di procedure per l'ottenimento di nulla osta autorizzativi da parte della P.A.;
4. rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
5. gestione di rapporti con i funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente.

## DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:
- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività – tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:
- il Codice Etico;
- le seguenti procedure aziendali:
  a) procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;
  b) procedure relative agli acquisti;
  c) i CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:
1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (artt. 25-*quinquies*);
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

## PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area di Rischio (come individuate nel paragrafo 2), devono essere implementati in specifiche procedure che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

a) si deve richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano salvo quanto previsto al punto f) *infra*;
b) la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta

incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione;

c) in caso di assunzione diretta di personale da parte di Sorrento Calcio 1945 s.r.l., deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
d) qualora un Partner abbia la propria sede all'estero (compresi gli agenti di calciatori) ed ivi venga svolta l'opera a favore di Sorrento Calcio 1945 s.r.l., il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severe, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
e) chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
f) nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per Sorrento Calcio 1945 s.r.l.;
g) deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
h) Sorrento Calcio 1945 s.r.l. periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
i) nel rispetto delle normative vigenti, Sorrento Calcio 1945 s.r.l. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
j) Sorrento Calcio 1945 s.r.l. valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
k) nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, Sorrento Calcio 1945 s.r.l. è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
l) in caso persistano dubBISulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

## ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:

a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

# PARTE SPECIALE "F" - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale qui di seguito indicate:

**ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione**
Soggetti in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza facenti parte del Servizio di Prevenzione e Protezione

**Decreto Sicurezza**
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

**DVR o Documento di Valutazione dei Rischi**
Il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e
dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RSL e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

**Medico Competente**
Il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza incaricato dal Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.

**Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**
I reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

**RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**
Il soggetto eletto dai lavoratori per rappresentarli in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

**RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**
Il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

**SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione**

L'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

**SSLav**
Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

## TIPOLOGIE DEI REATI

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-*septies* del Decreto.
Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-*septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

### *OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)*
Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

### *LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C.P.)*
Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.
Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate – ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime - gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria tra 250 e 1000 quote (si consideri a tal riguardo che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1549 euro).
Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi per la salute e sicurezza sul lavoro).
Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la Sorrento Calcio 1945 s.r.l. potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto, la Sorrento Calcio 1945 s.r.l. ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale ("Allegato E").

## AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per la Sorrento Calcio 1945 s.r.l. si ricollegano tutte a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:
1. formazione, informazione e addestramento dei lavoratori;
2. sorveglianza sanitaria e sulla sicurezza fisica;
3. gestione delle emergenze.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree di Rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:
a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
d) sensibilizzazione della struttura societaria.

## DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali, dai Fornitori e Partner di Sorrento Calcio 1945 s.r.l. nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti della presente Parte Speciale, quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il rappresentante per la sicurezza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:
- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare, per le parti di proprio interesse, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:
1. organigramma societario;
2. CCNL applicabile ai singoli dipendenti;
3. Documento di Valutazione dei Rischi;
4. Procedure ed istruzioni operative adottate dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
5. Codice Etico.

Ai Destinatari deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di Sorrento Calcio 1945 s.r.l., la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

## PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, si prevedono i seguenti principi procedurali.

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, esterni alla Sorrento Calcio 1945 s.r.l., intrattengono rapporti con la stessa.

Sulla base della suddetta politica, Sorrento Calcio 1945 s.r.l. dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:
- responsabilizzazione dell'intera organizzazione societaria;
- impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante della gestione societaria, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. INAIL, ASL, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative azioni correttive/formative;
- impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa di Sorrento Calcio 1945 s.r.l.

Ai fini di fornire un'indicazione operativa rispetto ai principi già declinati nel Codice Etico, vengono formalizzate le specifiche procedure, i protocolli e le norme aziendali aventi ad oggetto il sistema di gestione della sicurezza, ed in particolare:

- la procedura per la verifica e il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- la procedura per la gestione delle situazioni di rischio e prevenzione delle situazioni di pericolo per il settore giovanile;
- la procedura per la gestione delle situazioni di emergenza;
- la procedura per la gestione delle gare sportive;
- la procedura per la gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi.

## ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. Con riferimento a tale punto l'OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e proporrà eventualmente ai soggetti competenti di Sorrento Calcio 1945 s.r.l. eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio individuate nella presente Parte Speciale;
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l'OdV può:

- incontrare periodicamente il Datore di Lavoro e il RSPP;
- accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

La Sorrento Calcio 1945 s.r.l. istituisce a favore dell'OdV flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

Sarà cura del RSPP di riferimento informare l'OdV delle azioni correttive opportune.

L'OdV, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'ambito di Sorrento Calcio 1945 s.r.l.

## PARTE SPECIALE "G" – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICILAGGIO

### DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

### TIPOLOGIE DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, essa si riferisce ai reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-*octies*, dal D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio"), un ulteriore aggiunta è stata fatta con la L.186/2014 che ha introdotto nel codice penale il delitto di autoriciclaggio all'art. 648 ter1, ed integrando altresì l'art. 25- octies del D.lgs. 231/2001.

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i proventi da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

***RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

***RICICLAGGIO (ART. 648 - BIS C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

***IMPIEGO DI DENARO, BENI E UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648 - TER C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

***AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER 1 C.P.)***
Il nuovo delitto di autoriciclaggio è stato introdotto con la L.186/2014 nel codice penale sulla spinta sovranazionale, ponendo fine dopo svarianti anni a quello che era comunemente chiamato il "privilegio dell'autoriciclaggio".
La norma prevede l'applicazione della pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro,

i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.
L'autoriciclaggio si contraddistingue per essere un reato plurioffensivo, e proprio, in quanto può essere commesso solamente dell'autore del reato presupposto o dal concorrente nel medesimo. La condotta consiste nell'impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, in modo da ostacolarne l'identificazione, da parte di chi abbia commesso lo stesso delitto presupposto. Nel quarto comma è espressamente prevista la non punibilità quando la condotta consista nella mera utilizzazione o il godimento personale.

*****

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197.
Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiore a Euro 12.500. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2, 3, 4, sono:

1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
   - banche;
   - poste italiane;
   - società di intermediazione mobiliare (SIM);
   - società di gestione del risparmio (SGR);
   - società di investimento a capitale variabile (SICAV).
2) I professionisti, tra i quali si indicano:
   - i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
   - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
3) I revisori contabili.
4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
   - recupero di crediti per conto terzi;
   - trasporto di denaro contante;
   - gestione di case da gioco;
   - offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, la Sorrento Calcio 1945 s.r.l. non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.

L'art. 25-*octies* del Decreto ("*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita*"), può pertanto applicarsi alla Sorrento Calcio 1945 s.r.l.

In considerazione di quanto sopra, per i Reati di Riciclaggio si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati si applicano inoltre all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

## AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:
1. la gestione della tesoreria, anche a fronte degli incassi di biglietteria in contante o tramite titoli al portatore
2. l'approvvigionamento di beni e servizi e il conferimento di incarichi di consulenza e professionali;
3. la gestione degli investimenti, principalmente nell'ambito dell'attività sportiva;
4. la gestione dei rapporti con agenti di calciatori e intermediari in genere;
5. la gestione delle operazioni straordinari e infra-gruppo;
6. la gestione dei rimborsi spese a dipendenti e collaboratori;
7. la gestione dei finanziamenti;
8. la concessione di liberalità e omaggi, ivi inclusi i titoli di accesso alle manifestazioni sportive;

9. la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione, la gestione della contabilità e del bilancio, con particolare riferimento alla determinazione, contabilizzazione e versamento delle imposte.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Unico di Sorrento Calcio 1945 s.r.l., al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

## DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Particolare riguardo deve aversi nei confronti dei Dipendenti che, nello svolgimento delle proprie mansioni, vengono a contatto con il denaro ed altri mezzi di incasso e pagamento e che sinteticamente sono:
- Responsabili Amministrazione, Finanza e Controllo;
- Direzione Generale;
- Direzione Sportiva;
- Segreteria Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di Riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:
- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione societaria, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello - contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:
- il Codice Etico;
- la procedura aziendale che prevede l'analisi di tutti i soggetti che hanno rapporti con Sorrento Calcio 1945 s.r.l.;
- ogni altra normativa interna relativa alla selezione e verifica delle controparti contrattuali;
- regole di *corporate governance* adottate dalla Società.

Ai Consulenti e ai *Partner* deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della

Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati di Riciclaggio;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
5. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

## PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle Aree di Rischio sopra evidenziate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi generali di comportamento suddetti, si prevedono i seguenti principi procedurali, in base ai quali ai soggetti sopra individuati sono vietati, a mero titolo esemplificativo:

- trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a euro 1.000;
- richieste di rilascio ed utilizzo di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, in luogo di quelli con clausola di non trasferibilità;
- emissioni di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a euro 5.000 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girate per l'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane S.p.A.;
- detenzione di libretti di deposito bancari o postali al portatore il cui saldo sia pari o superioe a euro 1.000;
- trasferimenti di denaro contante effettuati per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi;
- trasferimento di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e l'utilizzo di quelli eventualmente aperti presso Stati esteri;
- effettuazione di bonifici internazionali che non recano l'indicazione della controparte.

## ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati di Riciclaggio sono i seguenti:

a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da

seguire nell’ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;

b) proporre che venga predisposta una procedura specifica per il monitoraggio delle controparti contrattuali diverse da Partner e Fornitori;
c) monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne già adottate dalla Società e vigilare sull'efficacia di quelle di futura introduzione.

# PARTE SPECIALE "H" - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## TIPOLOGIE DEI REATI

L'articolo rinvia ad alcune fattispecie previste dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto e di altri diritti ad esso connessi

### *ART. 171, CO. 1, LETTERA A-BIS), E CO. 3 LEGGE 633/ 41*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (Lettera inserita dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7).
Se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, il trattamento sanzionatorio è più severo.

### *ART. 171 - BIS LEGGE 633/41*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, e anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
Tale ipotesi di reato si configura altresì nei confronti di chiunque abusivamente, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati dalla SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

### *ART. 171 - TER LEGGE 633/41*

Le ipotesi di reato previste dall'articolo in questione si configurano nei confronti di chiunque, per uso non personale e a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene

per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

L'art. 171-ter della Legge 633/41 punisce altresì chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

***ART. 171 - SEPTIES LEGGE 633/41***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone

per la fruizione di tale servizio.

***ART. 171 – OCTIES LEGGE 633/ 41***

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-ter ovvero fornisce allo stesso false informazioni.

## AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale risultano essere le seguenti:

1. attività connesse alla gestione del sistema informatico della Società e delle licenze di software utilizzati dalla medesima;
2. gestione delle attività di acquisto e utilizzo di materiale coperto dal diritto d'autore;
3. gestione delle attività di vendita e marketing dei prodotti.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

La Società adotta politiche societarie coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa finalizzata alla lotta dei Reati in materia di violazione del diritto d'autore. Al fine di prevenire il compimento, da parte dei destinatari, di azioni che possono concretizzare le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*novies* del Decreto, la Società deve adottare una serie di misure precauzionali e predisporre idonei principi generali di comportamento. Inoltre, a presidio dei processi sopra citati, si richiamano i principi dettati in materia di reati di criminalità informatica (Parte Speciale B). In particolare, è opportuno:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale e/o imprenditoriale;
- adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima;
- fornire ai destinatari un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.

I seguenti divieti, di carattere generale, si applicano nei confronti di Esponenti Aziendali, Dipendenti, Organi Sociali, Collaboratori Esterni.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-novies del Decreto);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione.

## PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati nei precedenti capitoli devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle regole e principi generali contenuti nel presente Modello:

- tutelare il copyright su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso: segreto industriale, quando e dove legalmente possibile, e/o (per l'Italia) registrazioni SIAE;

- utilizzare disclaimer su presentazioni, documentazione tecnica, commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data di creazione;
- vietare l'impiego, l'uso e l'installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato, non contrassegnato o non autorizzato;
- vietare il download di software coperti da copyright;
- nell'ambito delle attività di promozione-pubblicizzazione di marchi e prodotti e, in particolare, nella gestione degli eventi, l'utilizzo e la messa a disposizione del pubblico (anche attraverso un sistema di reti telematiche) di opere dell'ingegno protette deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- prevedere, nei rapporti contrattuali con partner terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale;
- prevedere clausole che sollevino la Società da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da pretese di terzi in merito alla presunta violazione di diritti di proprietà intellettuale.

## ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza delle norme del Modello in materia di violazione del diritto d'autore, sono i seguenti:

a) verificare che da parte dei vari Responsabili e dai sottoposti vi sia piena conoscenza dei processi da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
b) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.

# PARTE SPECIALE "I" - INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## TIPOLOGIE DEI REATI

La Legge 116/2009 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 la responsabilità amministrativa dell'ente rispetto al reato di *"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"* (art. 25-decies).

La suddetta fattispecie di reato, prevista dall'art. 377-bis c.p. punisce la condotta di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) è punita unicamente qualora realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

## AREE DI RISCHIO

I processi sensibili ritenuti teoricamente a rischio sono i seguenti:
- gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società;
- gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi), compresi i contenziosi giuslavoristici e fiscali, incluso l'accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni anche in corso di causa, anche tramite il ministero dei difensori di volta in volta incaricati;

## DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nei processi sopra identificati affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei delitti ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- indicare le procedure che i collaboratori della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

**PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO**

I seguenti divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. in via diretta, mentre ai consulenti, ai fornitori e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai suddetti soggetti è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conformemente a quanto previsto nel Codice Etico, nelle procedure e nelle norme aziendali, ai soggetti sopra individuati è vietato, a mero titolo esemplificativo:

- ogni qualsivoglia condotta volta ad indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare un danno alla Società;
- l'uso della forza fisica, della minaccia o dell'intimidazione ovvero la promessa o l'offerta di un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio per la Società;
- l'erogazione di forme di liberalità o di altre utilità a dipendenti o ai terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni dovute all'autorità giudiziaria o a falsare le stesse.

Per tutelare la Società rispetto al reato di *"Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria"*, si ritiene che i principi etico comportamentali declinati nel Codice Etico, unitamente alle prescrizioni previste dal paragrafo, costituiscano un presidio adeguato degli specifici rischi connessi alla commissione del reato sopra menzionato.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

Inoltre, al fine di monitorare maggiormente il rischio che sia commesso il reato di cui all'Art. 377-bis c.p. la società ha introdotto le seguenti misure di controllo preventive:

- ✓ l'identificazione a priori dei soggetti deputati ad intrattenere
- ✓ rapporti con le competenti Autorità Giudiziali mediante l'assegnazione di procure e mandati alle liti nel caso di terze parti che rappresentano la Società;
- ✓ la sottoscrizione di accordi con professionisti legali per la gestione delle attività operative connesse ai contenziosi;
- ✓ la previsione di attività di reporting sullo status dei contenziosi eventualmente in essere da parte dei professionisti legali esterni;
- ✓ la definizione dei livelli autorizzativi necessari per procedere alla rappresentanza della Società durante il contenzioso.

## ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'Organismo di Vigilanza interviene di sua iniziativa o a seguito di informazioni e segnalazioni ricevute. I dettagli in merito al contenuto ed alle modalità di comunicazione delle informazioni e segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza sono precisati nelle procedure "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01" e "Procedura di gestione del whistleblowing" cui si rimanda.

# PARTE SPECIALE "J" – REATI AMBIENTALI

## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## TIPOLOGIE DEI REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, essa si riferisce alla responsabilità dell'ente in caso di commissione dei reati aventi ad oggetto la tutela dell'ambiente.

Il Decreto individua, all'art. 25-*undecies*, i reati ambientali presupposto dai quali sorge la responsabilità in capo all'ente. Le fattispecie a cui fa riferimento la citata disposizione sono collocate sia all'interno del Codice penale, che anche nella legislazione speciale. Da un lato, nel Codice vengono disciplinati i reati di "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" (art. 727 bis c.p.), nonché di "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" (art. 733 bis c.p.). Dall'altro lato, l'art. 25-*undecies* rinvia alle disposizioni penali contenute nel D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambiente). Infatti sono considerati reati presupposto le seguenti fattispecie: attività di scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137); gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256); omessa bonifica dei siti (art. 257); violazione degli obblighi di tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258); traffico illecito di rifiuti (art. 259); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260); violazione dei controlli sulla tracciabilità dei rifiuti (260 bis); violazione delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (art. 279); abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo (art. 192).
L'elenco delle fattispecie che possono costituire reato presupposto ai fini della responsabilità dell'ente ha subito un significativo ampliamento ad opera dalla L. 68/2015 che ha introdotto nel codice penale nuovi reati ambientali, con l'obbiettivo di rendere più effettiva e dissuasiva la risposta sanzionatoria in questo particolare settore. In particolare, è stato introdotto nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis (452 bis- 452 terdecies), intitolato "Dei delitti contro l'ambiente", gli stessi, come anticipato, sono stati inserito anche nell'elenco dei reati presupposto.
L'art. 25-*undecies* rinvia ulteriormente: all'art. 3 della legge 28 dicembre 1999, n. 549 (in materia di inquinamento atmosferico), relativi all'utilizzo di sostanze lesive per l'ozono; all'art. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007 (in materia di inquinamento doloso e colposo perpetuato tramite il versamento in mare di sostanza inquinanti); agli art. 1 comma 1, art. 2 comma 1 e 2, art. 6 comma 4, art. 3 bis comma 1 della legge n. 150/92 in materia di tutela di esemplari appartenetti a specie protette individuate nell'allegato A del Reg. CE n. 338/97 (il rischio di commissione di tali reati da parte della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. è ridottissimo).
Infine, il citato D.Lgs. 152/2006, opera un rinvio al sistema sanzionatorio del Decreto prevedendo la responsabilità dell'ente nel caso di commissione del reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Più precisamente, tale norma ha disposto, con riferimento a tale reato, che chiunque violi il relativo divieto è tenuto a procedere alla rimozione o smaltimento dei rifiuti e, nel caso in cui la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del Decreto.

### *UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727 BIS C.P.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con

l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. * Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

***DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO (ART. 733 BIS C.P.)***

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.
Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

***ATTIVITÀ DI SCARICO ILLECITO DI ACQUE REGLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE (ART. 137 DEL D.LGS. 152/2006)***

Quando le condotte descritte al comma 1 dell'art. 137 del D.Lgs. 152/2006 ("*Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata*") riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.
Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.
Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

***BONIFICA DEI SITI (ART. 257 DEL D.LGS. 152/2006)***

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.
In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

***VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (ART. 258 DEL D.LGS. 152/2006)***

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro.
Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

***TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259 DEL D.LGS. 152/2006)***

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni.
La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

***ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 260 DEL D.LGS. 152/2006)***

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.
Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

***SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260 BIS DEL D.LGS. 152/2006)***

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

***CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE PER L'OZONO (ART. 3 DELLA L. 549/93)***

Chiunque viola le disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono, fatto salvo quanto previsto al comma 4 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

***DIVIETO DI ABBANDONO (ART. 192 DEL D.LGS. 152/2006)***

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

***ABBANDONO DI RIFIUTI (ART. 255 DEL D.LGS. 152/2006)***

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105 euro a 620 euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 155 euro.

Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.

Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

***ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATI (ART. 256 DEL D.LGS. 152/2006)***

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in

violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro
52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.
I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

***INQUINAMENTO AMBIENTALE (ARTT. 452 BIS E 452 TER C.P.)***

L'art. 452 bis c.p. sanziona chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Pene più gravi sono previste quando l'inquinamento colpisce un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico o in danno di specie animali o vegetali protette.
L'art. 452 ter c.p., prevede che, se dall'inquinamento ambientale (art 452 bis), derivino la morte o lesioni superiori a venti giorni non volute si applica la reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
Se la lesione è grave, la reclusione varia da un minimo di tre a un massimo di otto anni; se è gravissima, da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, da cinque a dieci anni.
In caso di morte o lesioni di più persone o di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo, anche se la reclusione non può superare i vent'anni di durata.

***DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452 QUATER C.P.)***

L'art. 452 quater che disciplina il disastro ambientale, prevede che, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Il reato di disastro ambientale si configura nelle seguenti ipotesi:

- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione comporta oneri particolarmente elevati o l'emanazione di provvedimenti eccezionali;

- offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione, dei suoi effetti lesivi, del numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Se il disastro è prodotto all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, o in danno di animali o vegetali protetti, la pena è aumentata.

***INQUINAMENTO E DISASTRO AMBIENTALE COLPOSI (ART. 452 QUINQUIES C.P.)***

L' art. 452 quinquies c.p. prevede, per le ipotesi colpose dei reati di inquinamento e disastro ambientale, pene diminuite da un terzo a due terzi, ulteriormente diminuite di un terzo se dalla commissione dei reati colposi deriva il pericolo di inquinamento o disastro ambientale.

***TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITA' (ART. 452 SEXIES C.P.)***

A meno che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 452 sexies del codice penale punisce con la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000 "chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività".

La pena è aumentata se dal fatto consegue il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se poi il fatto mette in pericolo la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

***ASSOCIAZIONE A DELINQUERE NEI REATI AMBIENTALI (ART. 452 OCTIES C.P.)***

Tra i reati presupposto è inserita anche una fattispecie associative costruita sulla falsariga della norma di cui all'art. 416 c.p.

Infatti, quando l'associazione per delinquere (art. 416) è diretta, in via esclusiva o concorrente, a commettere uno dei reati ambientali previsti dal titolo VI bis, le pene previste dall'art. 416 sono aumentate. Quando poi l'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis) è finalizzata a commettere uno dei reati ambientali previsti dal titolo VI bis o ad acquisire, gestire, controllare attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dall'art. 416 bis sono aumentate. Le pene contemplate nelle due ipotesi analizzate "sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."

**AREE DI RISCHIO**

In relazione ai reati sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello:

- operazioni di movimentazione, travaso, carico e scarico, stoccaggio delle sostanze pericolose (solide e liquide);
- le operazioni intrattenute con persone fisiche e giuridiche residenti nel territorio nazionale o all'estero che trattino un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere;
- scarico in pubblica fognatura e in acque superficiali di acque di raffreddamento, acque reflue assimilabili al civile ed acque reflue derivanti dal sistema anti incendio;
- manutenzione dei serbatoi interrati e fuori terra, dei macchinari e degli impianti;
- richiesta di autorizzazioni allo scarico e alle emissioni (ove previste dalla legge).

Eventuali integrazioni delle Aree a Rischio potranno essere disposte dall'organo dirigente di Sorrento Calcio 1945 s.r.l. al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi, sentendo, ove necessario, il Presidente.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela dell'ambiente da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle suddette Aree di Rischio, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

a) determinazione di politiche volte a definire gli impegni generali assunti dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati ambientali e la progressiva sensibilizzazione dei lavoratori nei confronti dell'ambiente;
b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di ambiente;
c) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
d) attuazione di adeguate attività di monitoraggio al fine di assicurare l'efficacia del sistema di gestione ambientale;
e) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione societaria al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione ambientale, nonché l'adeguatezza delle politiche individuate rispetto alla specifica realtà di Sorrento Calcio 1945 s.r.l.

## DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Particolare riguardo deve aversi nei confronti dei Dipendenti che, nello svolgimento delle proprie mansioni, vengono a qualsiasi titolo coinvolti in attività rientranti nelle suddette Aree di Rischio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i suddetti soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati ambientali, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alla rispettiva attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e principi - che si devono intendere come attuativi ed integrativi del Modello – contenuti nei seguenti documenti, le cui modalità di approvazione e modifica rimangono quelle attualmente in vigore:

- il Codice Etico;
- la procedura aziendale di gestione dei rifiuti;
- la procedura aziendale di gestione del registro di carico e scarico rifiuti, ove istituito.

Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i soggetti destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati ambientali sopra descritti;
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne.

## PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Nell'espletamento della propria attività per conto di Sorrento Calcio 1945 s.r.l., gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, devono rispettare le istruzioni operative adottate dalla Società per la gestione ambientale.

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. e deve porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte all'interno di Sorrento Calcio 1945 s.r.l., nell'ottica di migliorare le prestazioni ambientali della Società.

Sulla base della suddetta politica, Sorrento Calcio 1945 s.r.l. dovrà pertanto svolgere le proprie attività secondo i seguenti principi:

- responsabilizzazione dell'intera organizzazione societaria, dall'organo dirigente a ciascuno dei lavoratori nella gestione ambientale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di taluni Esponenti Aziendali;
- impegno a considerare il sistema di gestione ambientale come parte integrante della gestione societaria, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli Esponenti Aziendali;
- impegno al miglioramento continuo e alla riduzione dell'impatto ambientale;
- impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme sulla tutela dell'ambiente;
- impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (es. ARPAV) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali;
- impegno a monitorare in maniera costante il livello degli scarichi, delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento del suolo, al fine di garantirne un controllo, individuare le eventuali criticità e le relative azioni correttive;
- impegno a definire le linee guida e le modalità organizzative del sistema di gestione ambientale in conformità col D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e con le norme ISO 14001;
- impegno ad un riesame periodico della politica per l'ambiente e del sistema di gestione attuato, al fine di garantire la loro costante adeguatezza alla struttura organizzativa della Sorrento Calcio 1945 s.r.l.

## ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati ambientali sono i seguenti:

a) verificare che da parte dei vari Responsabili e dai sottoposti vi sia piena conoscenza dei processi da seguire

e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;

b) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio.

# PARTE SPECIALE "K" - REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## TIPOLOGIE DEI REATI

La presente Parte Speciale, essa si riferisce inoltre ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotti nel *corpus* del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-*duodecies*, dall'art. 2 del D.Lgs. 109 del 16 luglio 2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25/07/2012 ed entrato in vigore il 9 agosto 2012) rubricato: "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".
L'art. 1 del D.Lgs. n. 109/2012 introduce "Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" (anche "T.U. Immigrazione"). A seguito delle predette modifiche, all'art. 22 del T.U. Immigrazione viene introdotto il comma 12-*bis*.
L'art. 2 del D.Lgs. n. 109/2012 introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25- duodecies rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", il quale stabilise che "In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

La normativa di riferimento viene di seguito riportata (art. 22 del T.U. Immigrazione)**.**

***COMMA 1***
In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

***COMMA 2***
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

***COMMA 3***
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

***COMMA 4***

Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

***COMMA 5***

Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

***COMMA 5 - BIS***

Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;
c) reato previsto dal comma 12.

***COMMA 5 - TER***

Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

***COMMA 6***

Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

***COMMA 8***

Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

***COMMA 9***

Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

***COMMA 10***

Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

***COMMA 11***

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

***COMMA 11 - BIS***

Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

***COMMA 12***

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

***COMMA 12 - BIS***

Tale articolo prevede che le pene per il fatto previsto dal comma 12 del T.U. Immigrazione sono aumentate dalla metà ad un terzo:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale.

***COMMA 12 - TER***

Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo

medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

***COMMA 12 - QUATER***
Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

***COMMA 12 - QUI NQUI ES***
Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

***COMMA 13***
Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

***COMMA 14***
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

***COMMA 15***
I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

***COMMA 16***
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

***INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603 - BIS C.P. C.D. CAPORALATO)***

***COMMA 1***
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numeri 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

***COMMA 2***

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato
2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

***COMMA 3***

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

## AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose di cui al Capitolo 1, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

- area di reclutamento del personale;
- rapporti con le agenzie per il reclutamento del personale (pubbliche e private);
- espletamento di procedure per l'ottenimento di nulla osta autorizzativi da parte della P.A.;
- rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- gestione di rapporti con i funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali relativi al personale dipendente.

## DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali e dai Collaboratori Esterni come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la Personalità Individuale, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;

- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare – con riferimento alla rispettiva attività – tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le seguenti procedure aziendali:
  a) procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale;
  b) procedure relative agli acquisti;
  c) i CCNL in vigore per i dipendenti della Società.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (25-*duodecies* del Decreto);
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

## PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area di Rischio (come individuate nel paragrafo 2), devono essere implementati in specifiche procedure che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare:

a) si deve richiedere l'impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano salvo quanto previsto al punto f) *infra*;
b) la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione*;*
c) in caso di assunzione diretta di personale da parte di Sorrento Calcio 1945 s.r.l., deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
d) qualora un Partner abbia la propria sede all'estero (compresi gli agenti di calciatori) ed ivi venga svolta l'opera a favore di Sorrento Calcio 1945 s.r.l., il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severe, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile");
e) chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;

f) nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto oltre che delle sue implicazioni per Sorrento Calcio 1945 s.r.l.;
g) deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
h) Sorrento Calcio 1945 s.r.l. periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
i) nel rispetto delle normative vigenti, Sorrento Calcio 1945 s.r.l. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
j) nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, Sorrento Calcio 1945 s.r.l. è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
k) in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'OdV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

Nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

## ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati contro la Personalità Individuale sono i seguenti:
a) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale;
b) svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei Reati;
c) esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

# PARTE SPECIALE "L" - REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA

## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## TIPOLOGIE DEI REATI

### *REATI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES DEL DECRETO)*

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 - abrogato e sostituito dagli Artt. 604-bis c.p. e 604-ter c.p. D.Lgs.n.21 del 1° marzo 2018 - si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote;
2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno;
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

### *PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA (ART. 604 BIS C.P.)*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò' solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

### *CIRCOSTANZA AGGRAVANTE (ART. 604 TER C.P.)*

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

## AREE DI RISCHIO

Considerate le attività svolte dalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. la probabilità di accadimento dei reati in materia di razzismo e xenofobia è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel codice etico che dai principi generali inclusi nel presente Modello.

Inoltre, allo stato attuale appare alquanto improbabile che i dipendenti e i tesserati della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. compiano attività di propaganda ovvero di istigazione o di incitamento ai crimini di genocidio o contro l'umanità allo scopo di generare un vantaggio a favore della Società.

Tuttavia, in un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati e in considerazione che la Società intende rimarcare la propria attenzione ai principi di tolleranza, rispetto e equità di trattamento, sia nell'ambito aziendale che sportivo, si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota risultano essere:

- le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali la Società potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975. A titolo di esempio, l'eventuale sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istigazione o l'incitamento alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità;
- le attività di predisposizione del materiale pubblicitario e promozionale, compresa la realizzazione di spot e messaggi pubblicitari, la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
- l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda politica.

## DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Chi ha la responsabilità della gestione/conduzione del personale o dei tesserati deve prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti.
Al contempo gli organi societari dovranno vigilare affinché le sponsorizzazioni, le pubblicità e tutto quanto possa comportare l'uso del marchio della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. non venga utilizzato in manifestazioni o eventi a carattere razzista e/o xenofobo.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Al fine di prevenire i reati sopra enunciati, tutti i destinatari devono rispettare, oltre i principi di comportamento già previsti ed espressi nel Codice Etico, anche quelli riportati nei documenti organizzativi adottati dalla Società, nonché tenere comportamenti conformi a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Inoltre, i Destinatari del Modello, competenti per le attività oggetto di regolamentazione della presente Parte speciale, sono tenuti ad osservare i seguenti ulteriori principi di comportamento:

- rispettare le norme in tema di trasparenza, nel rispetto di quanto indicato nel PTPC;
- garantire l'attuazione del principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure;
- garantire la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- garantire che le attività a rischio prevedano i necessari controlli gerarchici, che devono essere tracciati/documentati;
- garantire la piena collaborazione agli organi di controllo oltre che nell'ambito di eventuali indagini/accertamenti da parte di organi esterni;
- garantire la corretta applicazione del Sistema disciplinare, in caso di mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;

- prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi di razzismo o xenofobia che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti;
- astenersi dall'approvare e/o diffondere policy, comunicazioni esterne ed interne che istighino o incitino al razzismo e xenofobia e da cui possa derivare un concreto pericolo di diffusione di tali gravi forme di intolleranza;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate o assicurarsi che le società terze di recruiting o di somministrazione rispettino i principi e di protocolli previsti nella presente parte speciale.

## ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal Decreto, la Società, nell'ambito del sistema di presidi di controllo, prevede l'attività di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza, che vigila sulla efficacia del Modello e sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività.

A tal fine, l'OdV riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

Le attività di controllo sono condotte in un'ottica di integrazione e di coordinamento tra gli organi di controllo (Organo di controllo - OdV – RPCT – DPO).

## PARTE SPECIALE "M" - REATI IN MATERIA DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E SCOMMESSE CLANDESTINE

**DEFINIZIONI**

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## Frode in competizioni sportive e scommesse clandestine

(**Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001 – introdotto dalla L. 39/2024**)

Il Sorrento Calcio, in considerazione del rischio di coinvolgimento in condotte illecite nell'ambito della gestione delle competizioni sportive e della crescente rilevanza del fenomeno del match fixing, ha individuato e valutato l'area di rischio connessa alla **frode in competizioni sportive** (art. 1 L. 401/1989) e alle **scommesse clandestine** (artt. 4 e 4-bis L. 401/1989) quale nuova ipotesi di reato-presupposto ai fini del D.Lgs. 231/2001.

La Società condanna ogni condotta diretta ad alterare il risultato o lo svolgimento di competizioni sportive, anche attraverso soggetti terzi o mediante illecite attività di scommessa, e ha adottato **specifici presidi organizzativi e protocolli di controllo** finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione di tali reati, in linea con i principi del Modello 231, del Codice Etico e delle normative sportive applicabili (CGS FIGC, FIFA e UEFA Integrity Guidelines).

**TIPOLOGIE DEI REATI**

La Legge 3 maggio 2019, n. 39 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014" ha aggiunto al catalogo dei reati presupposto per la responsabilità degli enti nuove fattispecie, in particolare i "*Reati di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"*.
Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-*quaterdecies* del Decreto.

***FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O SCOMMESSA E GIOCHI DI AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES DEL DECRETO)***

***FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE (ART. 1 LEGGE 409 DEL 1981)***

1. *Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.*
2. *Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.*

3. *Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.*

L'art. 1, co. 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401, che tutela la genuinità del risultato delle competizioni sportive da essa disciplinate, nel rispetto dell'alea che alle predette competizioni è correlata, è norma a più fattispecie che incrimina due distinte condotte, consistenti, la prima in una forma di corruzione in ambito sportivo e la seconda in una generica frode, entrambe a dolo specifico, consistente nel fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione. La fattispecie criminosa, pertanto, si considera integrata nel momento in cui si verifica la promessa o offerta di un vantaggio indebito, ovvero la commissione di ogni altra condotta fraudolenta: il che induce a qualificare la fattispecie *de qua* come reato di pericolo per il quale non è ipotizzabile la fase del tentativo, essendo anticipata la soglia di punibilità al mero compimento di un'attività finalizzata ad alterare lo svolgimento della competizione.

Tra gli altri atti fraudolenti che integrano, ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 1, co. 1, il reato di frode sportiva, non rientrano le mere violazioni delle regole di gioco, che sono sanzionabili unicamente dall'ordinamento sportivo, potendo la condotta assumere rilievo penale soltanto ove contenga un "quid pluris", ovvero un artifizio o raggiro che modifichi fraudolentemente la realtà, alterando il corretto e leale risultato della competizione sportiva. In ultima analisi, la nozione di altro atto fraudolento ha una gamma di comportamenti possibili estremamente ampia in cui, fermo restando il collegamento dell'atto fraudolento rispetto all'alterazione della gara, le modalità della condotta possono assumere connotati tra loro assai diversi accomunati da un unico filo conduttore: l'artificiosità, *latu sensu* intesa, della condotta, senza che possa parlarsi di violazione del principio di legalità per indeterminatezza della norma i cui confini in termini di oggetto materiale, elemento psicologico e nesso di causalità sono certamente presenti ed adeguatamente definiti.

A mero titolo esemplificativo, può essere richiamato il procedimento di formazione delle griglie degli arbitri destinati a dirigere le singole partite di calcio che costituisce il punto di partenza dal quale trarre spunto per procedere ai sorteggi: ed anche ove questi non risultassero alterati, è innegabile che la formazione delle griglie risulti, quanto meno, funzionale ad agevolare le possibilità di nomina di una arbitro amico. Tale condotta integra perciò la fattispecie criminosa della frode in competizione sportiva.

***ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSA (ART.4 L EGGE 409 DEL 1981)***

1. *Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione (1).*
2. *Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2).*
3. *Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.*

*4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.*

*4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.*

*4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.*

La norma identifica tutta una serie di condotte espressamente riservate a soggetti autorizzati dallo Stato alla gestione ed all'organizzazione delle scommesse. Le stesse attività compiute da soggetti privi di autorizzazione o al di fuori delle normative statali integrano reato.

In estrema sintesi compie esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa chiunque:

- ✓ esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- ✓ organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI o dall'UNIRE;
- ✓ organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- ✓ abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali;
- ✓ vende sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di Stati esteri, nonché chiunque partecipa a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione;
- ✓ ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge;
- ✓ in qualsiasi modo, dà pubblicità ai concorsi, ai giochi o alle scommesse precedenti, fuori dei casi di concorso in uno dei suddetti reati;
- ✓ in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero;
- ✓ partecipa a concorsi, giochi, scommesse abusive (art. 4 L. 401/89).

Come anticipato, con la legge 3 maggio 2019, n. 39 è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 *quaterdecies,* di cui si riporta di seguito il testo.

*1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
   *a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.*

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

Pertanto, la realizzazione, da parte di soggetti inseriti nella struttura societaria, di una della fattispecie di reato richiamate all'art. 25 *quaterdecies* dà luogo a responsabilità amministrativa della società ai sensi del D.lgs 231/2001. Le sanzioni sono di tipo pecuniario ed interdittivo.

**Scheda di Mappatura del Rischio e Protocolli di Controllo – Reati ex art. 25-quaterdecies**

| Voce | Contenuto |
|---|---|
| **Reato-presupposto** | Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989); Esercizio abusivo di attività di scommesse (artt. 4 e 4-bis L. 401/1989) |
| **Area sensibile** | - Direzione sportiva<br>- Settore tecnico e tesserati<br>- Rapporti con terzi (sponsor, agenti, intermediari)<br>- Gestione comunicazioni/informazioni riservate |
| **Attività a rischio** | - Partecipazione a competizioni ufficiali<br>- Contatti diretti/indiretti con soggetti operanti nel settore delle scommesse<br>- Gestione informazioni su formazione e condizioni atletiche<br>- Rapporti con soggetti terzi potenzialmente interessati ad alterare l'esito delle gare |
| **Eventi di rischio** | - Accordi per alterare il risultato di una gara<br>- Rivelazione di informazioni sensibili a soggetti coinvolti nel betting<br>- Pressioni su tesserati o arbitri<br>- Utilizzo improprio di dati interni per finalità di scommessa |
| **Protocolli di prevenzione** | - Clausole contrattuali di integrità nei contratti con tesserati e terzi<br>- Obbligo di astensione e segnalazione in caso di contatti anomali<br>- Monitoraggio accessi e comunicazioni<br>- Verifiche su partner commerciali e sponsor (KYC)<br>- Formazione periodica obbligatoria su integrity sportiva e match fixing |

| Voce | Contenuto |
|---|---|
| **Misure di controllo** | - Codice Etico e Policy Integrity con obbligo di sottoscrizione annuale<br>- Sistema disciplinare interno e procedura di whistleblowing<br>- Nomina di un "Referente Integrity" o assegnazione delle funzioni all'OdV<br>- Collaborazione con FIGC e organi di giustizia sportiva per la gestione dei rischi correlati alle competizioni |
| **Soggetti coinvolti** | - Dirigenti e staff tecnico<br>- Tesserati e atleti<br>- Responsabile amministrativo<br>- OdV (Organismo di Vigilanza)<br>- Consulenti esterni/soggetti terzi |

**AREE DI RISCHIO**

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. Tutta l'attività sportiva esercitata dalla società, con particolare attenzione a:
   - scommesse su eventi sportivi organizzati dalla FIGC, dalla FIFA e dalla UEFA;
   - risse e/o ulteriori atti violenti avvenute prima, durante e dopo lo svolgimento della gara;
   - intrattenere rapporti con arbitri o con i componenti degli organi di giustizia sportiva ed appartenenti all'organizzazione federale;
   - presenza di sostanze dopanti nei locali della società;
   - dichiarazioni pubbliche rese dai dirigenti e dai tesserati della società;
2. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno (con particolare riferimento alla stampa e agli altri organi di informazione e pubblicità) di dati o notizie suscettibile all'alterazione del regolare svolgimento della competizione sportiva;
3. Sarà inoltre utile estendere l'analisi dal punto vista soggettivo non solo ai comportamenti tipicamente realizzabili da dirigenti e tesserati, ma anche ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

Per ognuna delle citate aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, sono state elaborate delle procedure specifiche volte ad evitare comportamenti delittuosi nell'ambito di riferimento, accompagnate dalla identificazione dei controlli aziendali finalizzati alla prevenzione del reato.

## DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Le disposizioni della presente Parte Speciale hanno per destinatari tutti i soggetti coinvolti nella struttura societaria, affinché gli stessi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati ivi considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
- indicare le tipologie di comportamento che i soggetti suddetti sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a tutti gli Organi Sociali, ai Dirigenti, ai Dipendenti e a tutti Tesserati di Sorrento Calcio 1945 s.r.l.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che tali soggetti mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Sorrento Calcio 1945 s.r.l. considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili ad indirizzare, gestire e verificare la correttezza, la trasparenza e la regolarità dell'attività sportiva.

Tutti coloro che operano per la Sorrento Calcio 1945 s.r.l. devono astenersi dall'effettuare o anche soltanto agevolare, direttamente o per interposta persona, scommesse che abbiano ad oggetto i risultati relativi a competizioni ufficiali alle quali la Società prende parte e comunque organizzate dalla F.I.G.C., dalla U.E.F.A. ovvero dalla F.I.F.A.

Al fine di dare efficacia a tale principio, si dà atto che gli organismi di controllo e di vigilanza hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di competenza.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

A tal fine, più specificamente, la presente sezione della Parte Speciale dispone l'espresso obbligo da parte dei destinatari:
- di astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- di astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- di tenere un comportamento corretto, trasparente e conforme alle norme di legge, alla normativa federale ed alle procedure aziendali esistenti.

## ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di Competizioni Sportive sono i seguenti:

1. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
2. monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di frode in competizioni sportive
3. esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dai tesserati della società ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
4. organizzazione di seminari informativi in merito alle potenziali aree di rischio.

**Policy *"Integrity e Prevenzione del Match Fixing"***

**1. Finalità**

La presente Policy ha lo scopo di prevenire, individuare e contrastare ogni forma di illecito sportivo e manipolazione delle competizioni (match fixing), in conformità ai principi sanciti dal D.Lgs. 231/2001, dalla normativa sportiva (CGS FIGC), nonché dal Codice Etico della Società.

**2. Ambito di applicazione**

La Policy si applica a:

- Tesserati (dirigenti, tecnici, atleti);
- Collaboratori, consulenti e terzi con rapporti contrattuali con la Società;
- Organi societari e personale amministrativo;
- Ogni altro soggetto che agisca in nome o per conto del Sorrento Calcio.

**3. Principi generali**

Tutti i soggetti coinvolti devono astenersi da:

- porre in essere, agevolare o tollerare condotte finalizzate ad alterare l'andamento o il risultato di competizioni sportive;
- fornire informazioni riservate a terzi (soprattutto su formazioni, infortuni o strategie di gioco);
- intrattenere rapporti con soggetti operanti nel settore delle scommesse non autorizzate o con precedenti giudiziari nel settore sportivo;
- effettuare o partecipare a scommesse su eventi che coinvolgano direttamente o indirettamente la Società.

**4. Obblighi specifici**

- **Obbligo di segnalazione**: ogni soggetto è tenuto a segnalare tempestivamente all'OdV o al Referente Integrity qualsiasi anomalia, approccio sospetto o tentativo di manipolazione.
- **Formazione obbligatoria**: la Società promuove incontri annuali di formazione su integrità sportiva, normativa anti-match fixing e strumenti di tutela.
- **Controllo dei soggetti terzi**: sono previste verifiche preventive (due diligence) su sponsor, intermediari e procuratori.

**5. Violazioni**

Ogni violazione sarà perseguita con la massima severità e potrà comportare:

- l'attivazione di sanzioni disciplinari interne;
- la risoluzione contrattuale per giusta causa;
- la segnalazione agli organi di giustizia sportiva o penale.

**Checklist operativa per OdV / Referente Integrity**

**(Controlli periodici e preventivi su rischio di frode sportiva)**

| Area di controllo | Attività di verifica | Frequenza | Documentazione |
|---|---|---|---|
| **Partecipazione a gare ufficiali** | Analisi comportamenti anomali di tesserati o risultati anomali | Trimestrale o post-gara a rischio | Report gara / video / referti |
| **Informazioni sensibili** | Verifica flusso e accesso ai dati su formazione, infortuni, convocazioni | Continuativa | Registro accessi / Log sistemi |
| **Soggetti terzi (sponsor, agenti)** | Due diligence reputazionale / verifica blacklist / visure | Annuale o pre-ingaggio | Scheda KYC / database |
| **Scommesse e bookmaker** | Monitoraggio media / fonti OSINT su scommesse anomale | Su segnalazione o periodico | Rassegna stampa / piattaforme segnalazione |
| **Whistleblowing / segnalazioni interne** | Analisi e riscontro segnalazioni ricevute tramite canali dedicati | Continuativa | Registro segnalazioni |
| **Formazione obbligatoria** | Verifica partecipazione dei soggetti obbligati | Annuale | Registro firme / attestati |
| **Controlli documentali** | Revisione contratti e clausole integrity | Semestrale | Contratti archiviati |

| Area di controllo | Attività di verifica | Frequenza | Documentazione |
|---|---|---|---|
| **Relazione periodica all'OdV** | Sintesi attività, anomalie riscontrate e misure adottate | Semestrale / Annuale | Verbale / relazione scritta |

## PARTE SPECIALE "N" - REATI TRIBUTARI

### DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

### TIPOLOGIE DEI REATI

La responsabilità amministrativa delle società in presenza dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 è stata introdotta dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020.

Nell'ipotesi in cui venga accertata la responsabilità amministrativa della società per effetto della commissione di uno dei reati tributari sopra indicati, il giudice penale irrogherà la sanzione amministrativa, nell'ambito di quelle previste dall'art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001.

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate "per quote", con un minimo di 100 e un massimo di 1.000 quote (art. 10, comma 2). L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (art. 10, comma 3).
Il comma 3 del nuovo art. 25-quinquiesdecies stabilisce che nei casi in parola "si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".
Si tratta:

- del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni; può essere definitivo quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni);
- dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### *DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. N. 74/2000)*

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti è previsto e punito dall'art. 2, D.lgs. n. 74/2000, che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. In tal caso, il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Per dette ipotesi, la fattispecie criminosa potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società riceva "fatture o altri documenti" a fronte di operazioni di acquisto di beni e servizi inesistenti, fatture che poi provvede a registrare nelle scritture contabili o comunque a detenere ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In tal caso, il reato si perfeziona (ossia si reputa commesso) nel momento in cui la Società indica detti elementi passivi fittizi nella dichiarazione annuale. A tal fine si precisa, altresì, che la nozione di operazione inesistente appare particolarmente ampia, includendo: a) le operazioni mai effettuate (cosiddetta inesistenza oggettiva): che si verifica nel caso in cui la Società riceva una fattura di acquisto di un servizio o di un bene, che in realtà non ho mai acquistato; b) le operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (cosiddetta sovrafatturazione): che si verifica nel caso in cui si acquisti un servizio o un bene per 100, ma per il quale ricevo una fattura di 600;

c) le operazioni effettuate ma tra parti diverse (cosiddetta inesistenza soggettiva): che si verifica nel caso in cui la Società abbia realmente effettuato l'acquisto, ma il reale fornitore risulti diverso da quello indicato nella fattura.

***DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. N. 74/2000)***

Il delitto in esame è quello di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 74/2000, che, fuori dai casi previsti dall'art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

***DICHIARAZIONE INFEDELE (ART. 4 D.LGS. N. 74/2000)***

Il delitto in esame è quello di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 74/2000, che, fuori dai casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente), punisce il soggetto che, al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore a 100.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro; entrambi i parametri di cui sopra devono essere riferiti a ciascuna singola imposta.

Non sono quindi penalmente rilevanti le condotte alle quali consegue il superamento della soglia di punibilità sommando gli importi delle due tipologie di imposte evase. Quest'ultima specificazione, che tiene conto del sistema della dichiarazione unica, esclude la sommatoria tra evasione concernente le imposte sui redditi ed evasione concernente l'imposta sul valore aggiunto; al tempo stesso, però, rende rilevante il superamento del limite anche quando si sia verificato in rapporto ad una soltanto delle imposte considerate.

Il perfezionamento della fattispecie illecita in commento si realizza, dunque, mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e IVA, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, determinando un'evasione d'imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore.

***OMESSA DICHIARAZIONE (ART. 5 D.LGS. N. 74/2000)***

L'omessa dichiarazione è un reato, previsto dall'art. 5 D.Lgs. 74/2000, che prevede due fattispecie criminose, punendo: a) con la prima (comma 1, dell'art. 5 in commento), chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto non presenta la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito o dell'Iva, pur essendovi tenuto, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila; b) con al seconda (comma 1-bis, dell'art. 5 in commento), chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Rispetto al delitto di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 74/2000, la soglia di punibilità è più bassa, essendo sufficiente che l'imposta evasa (relativamente ad un'imposta) superi euro cinquantamila. Inoltre, ai sensi de ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000, sono escluse dalla previsione penale: a) le

dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza; b) le dichiarazioni non sottoscritte da persona legittimata o non redatte su stampati conformi a quelli ministeriali prescritti.

***EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.LGS. N. 74/2000)***

La condotta delittuosa in esame, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è prevista dall' art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 e si pone all'inizio di un percorso che porterà, nella maggior parte dei casi, all'utilizzo di tali documenti falsi e quindi al concretizzarsi del reato di cui all'art. 2 - dichiarazione fraudolenta - realizzando appieno quel fine di consentire a terzi l'evasione. I citati reati sono infatti legati dall'unicità del fine, nel senso che il primo (art. 8) costituisce il mezzo normale per realizzare il secondo (art. 2): normalmente accade che chi emette la fattura falsa, intestandola a un certo soggetto (il potenziale utilizzatore) si è prima accordato con l'utilizzatore stesso, ovvero ha accolto la sua istigazione. In tale ambito l'art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 in esame dispone che "E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato". In tal caso, il reato si perfeziona (ossia si reputa commesso) all'atto dell'emissione o del rilascio della fattura o del documento per operazioni inesistenti. Benché il rilascio o l'emissione di più fatture o documenti, nell'arco del periodo d'imposta, realizza un unico delitto, si ritiene che la consumazione del reato coincida con l'emissione o il rilascio del primo documento in ordine temporale; al contrario, il termine prescrizionale decorre dall'emissione dell'ultimo documento.

***OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.LGS. N. 74/2000)***

Il delitto in esame è quello di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 74/2000, che, fuori dai casi in cui il fatto costituisca più grave reato (come ad esempio, nel caso di bancarotta fraudolenta, o bancarotta semplice, etc.) punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentirne l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art. 9 del d.lgs. n. 471 del 1997. In altre parole, la fattispecie criminosa dell'art. 10 presuppone l'istituzione della documentazione contabile. La condotta di occultamento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 74/2000, consiste, dunque, nella indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori, sia essa temporanea o definitiva.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo "escluso" solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire altrove elementi di prova. Al contrario, il reato non si configura se è possibile ricostruire il reddito e il volume d'affari tramite la documentazione restante che venga esibita o rintracciata presso la sede del contribuente oppure presso il suo domicilio ovvero grazie alle comunicazioni fiscali che il contribuente stesso (dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA, bilanci depositati) ha fatto all'Amministrazione Finanziaria.

***SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (ART. 11 D.LGS. N. 74/2000)***

La norma in commento prevede due fattispecie criminose, punendo: a) con la prima (comma 1, art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) tutti i soggetti che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore, rispettivamente ad euro cinquantamila e/o duecentomila (limiti in ragione dei sia applica una differente sanzione penale), alienano simulatamente o compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a

rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; b) con la seconda (comma 2, art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) tutti i soggetti che, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indicano nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Anche in questo caso sono previste sanzioni diversificati in ragione dell'ammontare delle imposte fraudolentemente sottratte al pagamento. Da quanto sopra discende che la condotta penalmente rilevante può, dunque, consistere, rispettivamente: a) nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1, art. 11 D.Lgs. n. 74/2000); b) nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2). In riferimento al momento della consumazione del reato, per entrambe le ipotesi si tratta di un reato a consumazione istantanea in quanto, rispettivamente: a) per le ipotsi di cui al 1 comma dell'art. 11 in commento, rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni; b) per le ipotesi di cui al 2 comma dell'art. 11 in commento, deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali.

***INDEBITA COMPENSAZIONE (ART. 10-QUATER D.LGS. N. 74/2000)***

La norma in commento prevede due fattispecie criminose, punendo, tutti i soggetti che non versano le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, rispettivamente: a) crediti non spettanti (fattispecie disciplinata dal comma 1, dell'art. in commento); b) crediti inesistenti (fattispecie disciplinata dal comma 2, dell'art. in commento). Per il perfezionamento delle fattispecie criminose in commento non basta il mancato versamento dell'imposta, ma è necessario che lo stessi risulti giustificato dalla compensazione tra i debiti ed i crediti verso l'Erario, allorché i crediti non spettino o non esistano. In questo senso è possibile sottolineare come, per le fattispecie in commento, è la compensazione che rappresenta il quid pluris che differenzia il reato dell'art. 10-quater quater del D.Lgs. n. 74/2000 rispetto alle distinte fattispecie di omesso versamento di imposte e/o ritenute. In forza di ciò, la fattispecie di indebita compensazione si consuma, di conseguenza, al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, dal momento che, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta ingannevole del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. Detto altrimenti, la fattispecie ex art. 10 quater del D.Lgs. n. 74/2000 si perfeziona nel momento in cui viene presentato il modello F24 - con "saldo ridotto e/o a zero" - e non invece il termine entro cui presentare la dichiarazione dei redditi.

## AREE DI RISCHIO

Nel contesto di adozione del Modello di controllo ex D. Lgs. 231/2001, al fine di creare adeguati presidi preventivi alla commissione dei reati, lalla Sorrento Calcio 1945 s.r.l. adotta i principi e applica le regole e i protocolli generali di seguito descritti per le seguenti aree sensibili richiamate dal decreto e valutate in sede di *risk assessment*:

- Adempimenti fiscali e tributari
- gestione del ciclo attivo
- gestione del ciclo passivo
- gestione finanziaria
- formazione, redazione e approvazione del bilancio
- operazioni sul capitale
- operazioni di fusione e scissione

- revisione di bilancio
- controlli dei soci, della società di revisione, dell'Organo di controllo e dell'OdV
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- illecita influenza sull'assemblea.

## DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Tutti coloro che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore, o all'organo del quale sono parte, in conformità al principio di trasparenza delle registrazioni contabili come da normativa vigente.

In via indicativa le funzioni e i ruoli di prevenzione e controllo in materia spettano al:
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente e al vice Presidente
- Organismo di Vigilanza
- Organo di controllo
- Responsabile Amministrazione e a tutti i dipendenti che sono in possesso d'informazioni necessarie alla redazione del bilancio, ovvero che concorrono all'elaborazione dei dati o che dispongono di potere gestorio in materia amministrativa (approvazione fatture, contratti ecc.).

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

In via generale, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei "Destinatari" di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 quinquesdecies del d.lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre, è previsto di:
- ✓ tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in materia tributaria e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla contabilizzazione delle fatture attive e passive, rispettivamente, emesse e ricevute dalla Società, al calcolo ed al relativo pagamento delle imposte e/o comunque riconducibili alle attività sensibili alla commissione dei reati tributari sopra individuate;
- ✓ osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in
- ✓ materia tributaria e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano;
- ✓ assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- ✓ osservare le regole che presiedono all'autorizzazione di operazione straordinarie da parte del CdA e di quelle dirette a disciplinare le ipotesi di dismissione di cespiti, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una diminuzione del patrimonio sociale funzionale e/o, comunque, idonea a costituire il presupposto della fattispecie penale della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;

- ✓ effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutti gli adempimenti tributari previsti dalla legge.

## ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza delle norme del Modello in materia di reati tributari, sono i seguenti:

a) verificare che da parte dei vari Responsabili e dai sottoposti vi sia piena conoscenza dei processi da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
b) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.

Inoltre, fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli in seguito alle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione, sulle attività potenzialmente a rischio del reato di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di privacy - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini delle verifiche.

# PARTE SPECIALE "O" - REATI DI FALSITÀ IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO E REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

## DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

## TIPOLOGIE DEI REATI

Tra tutti i reati richiamati dall'art. 25-bis del Decreto, viene rilevato un basso rischio di commissione in relazione alle seguenti fattispecie, le quali costituiscono tuttavia un fattore di rischio:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Tra i reati richiamati dall'art. 25-bis del Decreto, invece, possono interessare l'attività della Sorrento Calcio 1945 s.r.l. le seguenti fattispecie, delle quali viene riportata una breve descrizione:

### *CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DI SEGNI (ART. 473 C.P.)*

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, o chiunque senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Tale fattispecie di reato configura altresì nei confronti di chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, oppure senza essere incorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Questi delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale.

### *INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso previsti dall'art. 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Si configura altresì nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

***TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, qualora il fatto non costituisca un più grave reato.

***FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (ART. 515 C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto.
La norma prevede un trattamento sanzionatorio diverso se si tratta di oggetti preziosi.

***VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (ART. 516 C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio sostanza alimentari non genuine.

***VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI (ART. 517 C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza qualità dell'opera o del prodotto, è punito se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

***FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE (ART. 517 - TER C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.
Altresì tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al capoverso precedente.

***CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ART. 517 - QUATER C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.
Altresì tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
I delitti previsti nei due precedenti paragrafi sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

***ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA E VIOLENZA (ART. 513 - BIS C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

***FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI (ART. 514 C.P.)***
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti

o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale vi è un inasprimento del sistema sanzionatorio.

## AREE DI RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio per Sorrento Calcio 1945 s.r.l. risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. attività inerenti all'iter amministrativo davanti alle Autorità competenti a rilasciare la registrazione di marchi e brevetti;
2. gestione dell'attività di acquisto di beni con marchi o altri segni distintivi appartenenti a soggetti terzi;
3. gestione dell'attività di vendita di beni con marchi o altri segni distintivi.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Sorrento Calcio 1945 s.r.l. si rende parte attiva nella lotta alla contraffazione di marchi e prodotti, in particolare cooperando con le Autorità preposte al contrasto di tali crimini (es: Autorità doganali preposte all'intercettazione di merci contraffatte).

I seguenti principi e divieti di carattere generale si applicano nei confronti di Esponenti Aziendali, Dipendenti, Organi Sociali. In particolare, anche in coerenza con i principi espressi nel Codice Etico, è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto);
- violare i principi previsti nella presente sezione e le procedure aziendali in vigore;
- rivelare a terzi informazioni riguardanti le conoscenze commerciali della Società, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta dall'Autorità giudiziaria, da leggi o da altre disposizioni regolamentari o laddove sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità.

## PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

In tema di tutela del marchio si precisano i seguenti principi comportamentali:

- definire le responsabilità relative al processo di creazione, definizione, verifica giuridica e registrazione dei marchi mediante disposizioni organizzative e procedure;
- individuare la funzione responsabile di effettuare le ricerche di anteriorità necessarie per accertare la registrabilità di un nuovo marchio nonché, in caso di esito positivo, della gestione delle procedure di registrazione a livello internazionale/comunitario e/o nei singoli Stati ove la Società intende commercializzare i prodotti ed i servizi caratterizzati dal nuovo marchio;
- monitorare le domande di registrazione effettuate da terze parti ed identificare le domande di registrazione dei marchi che possano essere simili e confusori rispetto ai marchi di cui la Società sia titolare; in particolare, i nuovi marchi di volta in volta identificati, devono rispondere a requisiti tali da garantirne la registrabilità e la non interferenza con marchi di cui siano già titolari terze parti;
- qualora la verifica di anteriorità riveli l'esistenza di marchi simili, anteriormente registrati da terze parti nelle stesse classi e/o mercati di interesse della Società, la stessa provvede a valutare l'opportunità e/o la

possibilità di chiedere ed ottenere da tali terze parti un consenso (tramite licenza o contratto di coesistenza) all'utilizzo del nuovo marchio. In mancanza di tale consenso, il nuovo marchio non potrà essere utilizzato e la proposta di nuovo marchio dovrà essere pertanto abbandonata;
- prevedere la realizzazione di un archivio o di una banca dati del portafoglio marchi di cui è titolare la Società ed assicurare la gestione delle domande di registrazione ovvero dei marchi registrati procedendo al loro mantenimento oppure abbandono in funzione delle esigenze aziendali;
- qualora venga identificata la necessità di creare nuovi marchi, i soggetti incaricati dell'attività di marketing e brand promotion dovranno avere cura di proporre marchi che rispondano a requisiti di novità tali da differenziarsi il più possibile, da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale da marchi già registrati da terze parti e dalla descrizione dell'oggetto/prodotto che andranno ad identificare (distintività);
- accertare la legittima provenienza dei prodotti acquistati, con particolare riferimento a quelli che, per la loro qualità o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di proprietà intellettuale, di origine o provenienza;
- prima dell'immissione di prodotti sul mercato, accertare la regolarità e la completezza dell'etichettatura e delle informazioni poste sugli stessi, con particolare attenzione alla presenza delle informazioni relative alla denominazione del prodotto, al nome o marchio e alla sede di produzione o di importazione in base alle disposizioni legislative dedicate attualmente in vigore;
- qualora nell'ambito di collaborazioni con società terze si renda opportuno o necessario concedere la licenza di utilizzare marchi di cui la Società sia titolare, dovranno essere definiti nei relativi contratti di collaborazione o licenza, clausole e procedure che impediscano l'utilizzo degli stessi in modo non conforme al Decreto e al Modello o in violazione dei diritti di terze parti.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche già adottate dalla Società per lo svolgimento di attività nell'ambito della Aree di rischio.

**ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV**

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza delle norme della presente Parte Speciale, sono i seguenti:
a) verificare che da parte dei vari responsabili e dai sottoposti vi sia piena conoscenza dei processi da seguire e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;
b) proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.

# APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 2026/2027

## INTEGRAZIONI AL MODELLO 231

La presente Appendice integra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società per la stagione sportiva 2026/2027 e ne costituisce parte integrante. Essa recepisce gli aggiornamenti emersi dall'analisi dei processi sensibili del Club, dal Sistema delle Licenze Nazionali 2026/2027, dalla disciplina degli agenti sportivi, dalle procedure interne in materia di conflitti di interesse e dal presidio interno "Don't pay to play football", nonché rafforza i presìdi di prevenzione dei fenomeni corruttivi e delle utilità indebite secondo principi di legalità, trasparenza, tracciabilità, segregazione delle funzioni, accountability e controllo continuo.

**A. Presidio anticorruzione settoriale del Club professionistico**

La Società adotta un presidio anticorruzione settoriale, coordinato con il Modello 231, con il modello di prevenzione sportivo ex art. 7, comma 5, Statuto FIGC, con il Codice Etico, con il sistema whistleblowing e con le procedure safeguarding, finalizzato a prevenire fenomeni di corruzione tra privati, utilità indebite, favoritismi, conflitti di interesse, opacità nei rapporti con terzi e ogni ulteriore condotta idonea a compromettere la correttezza e l'imparzialità dei processi decisionali del Club.

Tale presidio, in coerenza con i principi espressi dalla normativa nazionale in materia di whistleblowing e con le migliori prassi ANAC in tema di tracciabilità, gestione dei conflitti di interesse, separazione tra controllori e controllati, astensione, trasparenza e tutela del segnalante, si applica in via trasversale alle aree sportiva, amministrativa, finanziaria, commerciale, settore giovanile, rapporti con agenti sportivi, rapporti con famiglie e terze parti.

Sono vietati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la promessa, offerta, corresponsione, richiesta o accettazione di denaro, beni, sponsorizzazioni, liberalità, utilità, vantaggi o favori finalizzati a influenzare tesseramenti, convocazioni, impiego sportivo, selezioni, scelte tecniche, assegnazione di incarichi, rapporti con terzi, istruttorie amministrative, adempimenti federali o pagamenti; l'utilizzo di consulenti, agenti, intermediari o terzi come schermo per pattuizioni opache; i pagamenti fuori procedura o a favore di soggetti diversi dal titolare del rapporto; l'omessa dichiarazione di interessi personali, familiari, professionali o economici suscettibili di interferire con il
ruolo ricoperto.

**Mappatura aggiornata dei processi sensibili e protocolli di prevenzione.**

| Processo sensibile | Rischi/reati rilevanti | Presidi e protocolli | Funzioni coinvolte | Flussi verso OdV |
|---|---|---|---|---|
| Tesserament, trasferimenti, rinnovi e risoluzioni | Corruzione tra privati; frode sportiva; falsità documentali; irregolarità federali; pagamenti opachi | Doppia istruttoria sportiva/amministrativa; contratti e mandati scritti; check list di legittimazione; tracciabilità integrale dei flussi; verifica controparti e coordinate di pagamento; conservazione documentale | Direzione Generale, Direttore Sportivo, Segreteria Sportiva, AFC, Legale/Compliance | Report periodico operazioni sensibili; segnalazione immediata anomalie |
| Rapporti con agenti sportivi e intermediari | Corruzione tra privati; conflitti di interesse; intermediazione irregolare; pagamenti a terzi; false fatturazioni | Verifica iscrizione al Registro nazionale/federale; controllo validità annuale; acquisizione mandato; verifica assenza conflitti e incompatibilità; autorizzazione interna | Direttore Sportivo, Segreteria Sportiva, AFC, Legale/Compliance | Invio check list agenti e anomalie documentali/economiche |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | multilivello; controllo finale su compensi e fatture | | |
| Sistema Licenze Nazionali e flussi federali | False comunicazioni; ostacolo alla vigilanza; reati tributari; reati societari; responsabilità sportiva per omessi depositi | Calendario adempimenti; responsabilità nominate; check list per scadenze federali, 15 maggio, 1 giugno e 16 giugno; validazione con revisore/sindaco; archiviazione delle evidenze; escalation su contenziosi e carenze finanziarie | CDA, DG, AFC, Segreteria, Revisore/Sindaco | Flusso straordinario in caso di scadenze a rischio o rilievi federali |
| Conflitti di interesse e dichiarazioni COI | Corruzione tra privati; omessa comunicazione di interessi; favoritismi; compromissione dell'indipendenza dei controlli | Dichiarazione iniziale, periodica ed event-driven; registro COI; obbligo di astensione; verifica su incarichi esterni, rapporti con agenti, fornitori, sponsor e familiari; monitoraggio pantouflage e incarichi incompatibili | Organo amministrativo, OdV, Compliance, funzioni apicali e ruoli sensibili | Trasmissione periodica del registro COI e dei casi di astensione |
| Settore giovanile – Don't pay to play | Corruzione tra privati; utilità indebite; favoritismi; abuso di funzione; rischi reputazionali e safeguarding | Schede valutative standard; tracciabilità di provini, conferme e svincoli; divieto di pagamenti informali; centralizzazione incassi; controllo su sponsorizzazioni/liberalità collegate; canali di segnalazione coordinati; audit a campione | Responsabile Settore Giovanile, staff tecnico, Segreteria, AFC, OdV, Responsabile Safeguarding | Flussi periodici, red flags e segnalazioni qualificate |
| Gestione gara, rapporti con tifoseria e terze parti | Rischi sportivi; discriminazione; violenze; reati contro la persona; responsabilità amministrativa e sportiva | Regolamento uso stadio; codice del tifoso; SLO; controlli sugli steward e fornitori; tracciabilità omaggi, hospitality e accrediti; clausole 231 nei contratti | Delegato sicurezza, SLO, DG, Marketing/Commerciale, fornitori | Report match-day e incident reporting |
| Sponsorizzazioni, | Corruzione tra privati; false | Due diligence terze parti; contratti scritti; | Marketing/Commerciale, AFC, | Report periodico operazioni fuori |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| liberalità, omaggi, hospitality e fornitori | fatturazioni; riciclaggio/autoriciclaggio; conflitti di interesse | verifica beneficiario effettivo; soglie e registro omaggi; divieto cash; autorizzazioni multilivello; verifica prestazione/controprestazione | Legale/Compliance, DG | standard e omaggi/hospitality |

**Protocollo specifico per la verifica e gestione degli agenti sportivi**

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento attuativo degli agenti sportivi Pubblicato in G.U. D.M. 02.12.2025 n 218 (in vigore dal 03.02.2026) ed in particolare sul regolamento di attuazione ed integrazione in materia di rapporti di rappresentanza ed accesso all'esercizio dell'agente sportivo la Società recepisce quale protocollo specifico del Modello la procedura interna per la verifica e gestione degli agenti sportivi nelle trattative dei calciatori rafforzando le verifiche documenti sugli agenti con cui intrattiene rapporti (iscrizione nel registro e relativa abilitazione, possesso dei requisiti, validità, copertura assicurativa).
In particolare, ogni operazione che coinvolga agenti, intermediari o soggetti che intervengono nelle trattative concernenti il tesseramento, il trasferimento, il rinnovo o la risoluzione del rapporto sportivo deve essere preceduta da una due diligence documentata.
La due diligence deve comprendere almeno: identificazione del soggetto; verifica dell'iscrizione ai registri competenti e della validità dell'abilitazione; acquisizione del mandato scritto; identificazione del soggetto assistito; verifica di eventuali conflitti di interesse o incompatibilità; verifica dell'assenza di sospensioni o annotazioni rilevanti; coerenza tra incarico, attività svolta, documentazione negoziale, fatturazione, compenso e conto corrente beneficiario.
Nessun pagamento può essere disposto in assenza di titolo scritto, di verifica del soggetto legittimato e di piena tracciabilità del flusso economico. È vietata l'esecuzione di pagamenti non tracciati o a favore di soggetti diversi da quelli formalmente legittimati, salvo previa motivazione, validazione legale/compliance e autorizzazione della Direzione Generale.

**Protocollo "Don't pay to play" – settore giovanile**

La procedura interna "Don't pay to play football – Non si paga per giocare" è recepita quale presidio speciale del Modello per la prevenzione del rischio di utilità indebite, favoritismi, pagamenti illeciti e pressioni improprie nel settore giovanile e concerne la sezione dei reati che afferiscono alla corruzione tra privati.
Le decisioni relative a selezione, tesseramento, conferma, convocazione, impiego, promozione o svincolo degli atleti devono essere assunte esclusivamente sulla base di criteri tecnici, meritocratici, organizzativi e disciplinari, previamente formalizzati e documentabili. Ogni decisione sensibile deve risultare da scheda o verbale sintetico contenente data, soggetti coinvolti, elementi valutativi, motivazione ed esito.
È vietato richiedere, accettare, promettere o sollecitare denaro, regali, sponsorizzazioni, rimborsi, liberalità o altre utilità, anche indirette, da parte di famiglie, terzi, intermediari o soggetti collegati agli atleti, finalizzate a influenzare decisioni tecnico-sportive. Sono altresì vietati pagamenti informali, utilizzo di soggetti interposti, accordi collaterali non dichiarati e qualsiasi pressione non trasparente su allenatori, staff o funzioni di segreteria.

**Dichiarazioni COI e gestione dei conflitti di interesse**

La Società introduce un sistema strutturato di dichiarazioni di conflitto di interessi (COI) per amministratori, dirigenti, OdV, Organismo di Garanzia, Responsabile Safeguarding, responsabili di funzione, staff tecnico del settore giovanile e ogni ulteriore soggetto che operi in ruoli sensibili.
Le dichiarazioni devono essere rese: all'atto della nomina o dell'incarico; con cadenza almeno annuale; senza indugio al sopravvenire di circostanze rilevanti. Esse devono includere incarichi attuali e recenti, rapporti professionali continuativi, partecipazioni societarie, interessi economici diretti o indiretti, legami familiari rilevanti, rapporti con agenti sportivi, fornitori, sponsor o tesserati.
In presenza di un conflitto attuale, potenziale o percepito, il soggetto interessato è tenuto a darne immediata disclosure, ad astenersi dal processo decisionale o di controllo e a consentire l'adozione delle misure organizzative necessarie. Le dichiarazioni COI e i casi di astensione sono raccolti in apposito registro, soggetto a verifica periodica da parte della funzione competente e dell'OdV.

**Monitoraggio degli adempimenti federali e del Sistema Licenze Nazionali 2026/2027**

La Società recepisce nel Modello il sistema di monitoraggio degli adempimenti previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali 2026/2027, quale presidio di prevenzione dei rischi di false comunicazioni, omessi depositi, irregolarità economico-finanziarie, reati tributari, ostacolo alle funzioni di vigilanza e responsabilità sportive connesse alla mancata o irregolare iscrizione al campionato.
A tal fine è istituito un calendario interno degli adempimenti con individuazione dei responsabili, delle evidenze da acquisire, dei controlli a quattro occhi e dei flussi informativi verso la Direzione Generale, l'organo amministrativo, l'organo di controllo e l'OdV. Il presidio deve ricomprendere almeno: contratti e accordi di dilazione relativi ai trasferimenti; evidenze di pagamento dei debiti sportivi e internazionali; situazione patrimoniale intermedia; indicatori di liquidità/indebitamento/costo del lavoro allargato; emolumenti, ritenute, contributi e tributi; domanda di ammissione; fideiussione o escrow; contratti e adempimenti relativi alle figure organizzative previste dal sistema licenze.
Ogni scostamento, ritardo, rilievo della Commissione, contenzioso o rischio di inadempimento rispetto alle scadenze federali deve essere tempestivamente portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, del revisore/sindaco e dell'OdV, con indicazione delle misure correttive e delle responsabilità interne.

**Flussi informativi, audit periodici e coordinamento tra presìdi**

L'OdV riceve, con cadenza almeno trimestrale e comunque senza ritardo nei casi rilevanti, flussi informativi sulle operazioni con agenti sportivi, sulle dichiarazioni COI, sulle anomalie emerse nel settore giovanile, sulle sponsorizzazioni e liberalità, sugli omaggi e hospitality, sulle segnalazioni whistleblowing e safeguarding di competenza, sugli adempimenti del Sistema Licenze e su ogni rilievo proveniente da FIGC, Lega, Commissione, autorità fiscali o previdenziali.
La Società calendarizza audit periodici, almeno semestrali, sulle aree sensibili richiamate nella presente Appendice. Gli audit devono essere pianificati dall'OdV o dalla funzione incaricata, formalizzati in appositi report, contenere eventuali action plan con responsabili e scadenze, e confluire nel riesame periodico del Modello.
Il coordinamento tra OdV, Organismo di Garanzia ex art. 7, comma 5, Statuto FIGC, Responsabile Safeguarding, funzione whistleblowing e funzioni operative della Società avviene nel rispetto delle rispettive competenze, della riservatezza dei dati trattati e del principio di separazione tra controllori e controllati.

**Richiamo ai documenti integrativi del sistema 231**

Costituiscono documenti integrativi e presìdi di attuazione del presente Modello, ove approvati o recepiti dalla Società: il Codice Etico; il Manuale delle procedure operative interne; la procedura di verifica e gestione degli agenti sportivi; la procedura "Don't pay to play football"; il sistema di dichiarazioni COI; la procedura whistleblowing; il modello di prevenzione sportivo ex art. 7, comma 5, Statuto FIGC; il regolamento d'uso dello stadio; il codice del tifoso; i protocolli safeguarding; le check list per gli adempimenti del Sistema Licenze Nazionali e ogni successivo allegato operativo approvato.

**Parte Speciale "P" del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lvo 231/2001**

Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale e presidi di AI governance

Art. 25-vicies D.Lgs. 231/2001 (D.Lgs. 160/2026) – integrazione dei presidi di conformità al D.Lgs. 179/2026

Società Sorrento Calcio 1945
*Aggiornamento novembre 2026*

Premessa e quadro normativo
L'evoluzione normativa in materia di Intelligenza Artificiale rende opportuno procedere all'aggiornamento della mappatura dei rischi del Sorrento Calcio 1945 S.r.l., individuando le attività nelle quali l'impiego di sistemi di AI potrebbe determinare esposizioni a responsabilità penale, amministrativa, civile, disciplinare e reputazionale.
Assume particolare rilievo il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2026 ed entrato in vigore il 30 settembre 2026, che ha introdotto il reato presupposto di cui all'art. 25-vicies nel D.Lgs. 231/2001, rubricato *Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale*. Inoltre, il quadro va coordinato con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), la Legge 23 settembre 2025, n. 132, il GDPR, il D.Lgs. 231/2001 e le disposizioni federali FIGC applicabili ai singoli processi.

Il nuovo articolo richiama due fattispecie:

- Art. 437-bis c.p. – *Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi.*
- Art. 612-quater c.p. – *Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.*

Precisazione: l'art. 25-vicies non rende automaticamente ogni utilizzo improprio dell'AI un reato-presupposto 231. Occorre accertare gli elementi costitutivi di una delle fattispecie richiamate e i criteri di imputazione all'ente previsti dal D.Lgs. 231/2001. La mappatura allegata alla presente parte speciale comprende pertanto sia i rischi specifici dell'art. 25-vicies sia quelli normativi e organizzativi connessi all'utilizzo dell'AI. Il *risk assessment* è predisposto sulla base delle attività tipiche del Club e dovrà essere validato mediante la ricognizione degli strumenti di AI effettivamente utilizzati dal Club.

1. Classificazione dei nuovi reati presupposto legati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale**:**

Il nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001 (intitolato *"Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale"*) introduce formalmente l'IA nel catalogo dei reati-presupposto. Questa norma prevede uno specifico sistema sanzionatorio per le aziende qualora i reati citati vengano commessi nel loro interesse o vantaggio.

**Art. 437-bis c.p. (Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale)**

- *Cosa punisce***:** L'omissione di misure tecniche di sicurezza o di sorveglianza umana per sistemi di IA ad alto rischio, qualora ne derivi un pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale.

- *Pena:* Reclusione da 1 a 5 anni, aumentata fino a 8 anni in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato, con riduzioni per colpa grave.
- *Responsabilità 231***:** Rientra tra i reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001 (art. 25-vicies) con sanzioni pecuniarie e interdittive.
- Sanziona la mancata adozione dei presidi di sicurezza per i sistemi di IA classificati "ad alto rischio

**Art. 612-quater c.p. (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con IA - Deepfake)**

- *Cosa punisce***:** La diffusione non consentita di immagini, video o voci alterati tramite IA (deepfake) che causano un danno ingiusto inducendo in inganno sulla loro genuinità.
- *Pena e procedibilità***:** Reclusione da 1 a 5 anni, punibile a querela di parte salvo specifici casi di procedibilità d'ufficio.
- *Responsabilità 231***:** Anche questo reato è inserito nel D.Lgs. 231/2001 con sanzioni dedicate.
- Sanziona la diffusione di immagini, video o voci falsificati (i cosiddetti deepfake) atti a ingannare sulla loro genuinità.

La struttura della responsabilità e le relative sanzioni sono articolate come segue:

*1. Sanzioni Pecuniarie* (calcolate in Quote)
Il legislatore ha differenziato la gravità economica della sanzione in base alla fattispecie di reato commessa:

- Per il delitto di cui all'art. 437-bis c.p. (*Omessa sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio):* è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote.
- Per il delitto di cui all'art. 612-quater c.p. *(Illecita diffusione di contenuti/Deepfake):* è prevista una sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote.

*2. Sanzioni Interdittive*
Le sanzioni interdittive 231 devono essere valutate esclusivamente in presenza di una specifica previsione applicabile e dei relativi presupposti normativi: il mero richiamo ai nuovi reati di cui all'art. 25-vicies non consente di affermarne l'automatica applicazione. Restano distinte le misure amministrative previste dal Regolamento (UE) 2024/1689 e dal D.Lgs. 179/2026.

Con particolare riferimento alle società di Calcio che partecipano ai campionati nazionali professionistici le aree operative in cui i club potrebbero utilizzare l'IA e che ora diventano "aree a rischio reato" includono:

**1. Area Sportiva e Area Sanitaria (Scouting, Match Analysis e Algoritmi di Performance)**
Le società di calcio utilizzano software basati su algoritmi e IA per lo scouting, match analysis e per il monitoraggio dei carichi di lavoro fisici per prevenire gli infortuni nonché l'utilizzo di algoritmi predittivi proprietari o licenziati per valutare le prestazioni degli atleti o automatizzare processi decisionali.

- **Attività Sensibile:** Valutazione delle performance atletiche, monitoraggio biometrico (tramite GPS/wearable), e reportistica medica predittiva dei calciatori nonché algoritmi ed IA per l'attività di scouting e per l'attività di match analysis
- Rischi correlati: occorre verificare preliminarmente se il sistema rientri nella qualificazione di alto rischio ai sensi dell'AI Act, considerando la destinazione d'uso concreta; soltanto in presenza di tutti gli elementi del reato, compresi i presupposti di pericolo e soggettivi, può porsi il tema dell'art. 437-bis c.p. Le ulteriori violazioni possono rilevare autonomamente ai fini amministrativi, privacy e sicurezza sul lavoro.
- **Presidio 231:** Obbligo di supervisione dello staff medico/tecnico sui dati estratti; validazione umana e contratti di fornitura software dotati di certificazioni di conformità tecnica (AI Act).

**2. Area Marketing, Comunicazione e Sponsorizzazioni**
Le società di calcio puntano molto sulla valorizzazione del brand locale, sui social media e sul coinvolgimento dei tifosi (*fan engagement*) attraverso contenuti digitali rapidi ed in particolare campagne pubblicitarie, grafiche o video commerciali in cui vengono usati i volti o le voci dei calciatori ricostruiti digitalmente. Senza

adeguate verifiche di provenienza, diritti e consensi, si rischia il reato di diffusione illecita di contenuti (deepfake).

- **Attività Sensibile:** Creazione di campagne abbonamenti, clip promozionali dei match, interazioni social o comunicati stampa che impiegano strumenti di IA generativa.
- **Rischi Correlati (ex art. 612-quater c.p. - Deepfake/Illecita diffusione):** Generazione o alterazione non autorizzata tramite IA della voce, dell'immagine o dei video di tesserati (es. utilizzare la figura ricostruita digitalmente di un calciatore di punta per una campagna sponsor senza il suo esplicito consenso, inducendo in inganno i tifosi sulla genuinità del contenuto). Il rischio si estende alle attività delegate ad agenzie di comunicazione esterne o sponsor del club.
- **Presidio 231:** Introduzione di una procedura di *"Clearance dei contenuti multimediali"*; clausole contrattuali rigorose con i partner/agenzie esterne che vietano l'uso di IA generativa senza previa approvazione scritta del club e verifica dei consensi del tesserato.

**3. Area Amministrativa, Biglietteria e Sicurezza allo Stadio**

- **Attività Sensibile:** Sistemi di videosorveglianza integrati ai varchi dello stadio o software per la profilazione dei flussi e dei dati d'acquisto dei biglietti.
- **Rischi Correlati:** Utilizzo di sistemi di IA per il riconoscimento biometrico o la categorizzazione dei tifosi in tempo reale. Secondo l'AI Act europeo, queste tecnologie sono classificate come ad altissimo rischio o vietate. Un uso improprio o non conforme da parte del club per finalità di pubblica sicurezza potrebbe esporre la società alle sanzioni previste dall'art. 437-bis c.p.
- **Presidio 231:** Divieto assoluto di installazione di sistemi di identificazione biometrica remota non autorizzati dalle autorità competenti; audit periodici sui software di controllo degli accessi.

**4. Area Risorse Umane e Selezione del Personale (Staff e Dipendenti)**

- **Attività Sensibile:** Selezione e monitoraggio del personale amministrativo o di magazzino tramite piattaforme digitali.
- Rischi correlati: gli strumenti di IA destinati al reclutamento, alla selezione, alla gestione e alla valutazione dei lavoratori possono rientrare nella categoria dei sistemi ad alto rischio secondo l'Allegato III dell'AI Act, salve le condizioni ed eccezioni di legge. Restano applicabili le tutele del lavoro, le regole sulla protezione dei dati e l'art. 41 D.Lgs. 179/2026, secondo il suo ambito applicativo.
- **Presidio 231:** Intervento obbligatorio del Responsabile HR nella fase decisionale; divieto di utilizzo di software di screening dei CV completamente automatizzati senza validazione manuale delle metriche.

Di seguito vengono delineate le aree operative fondamentali per l'adeguamento pratico delle società di calcio professionistiche al nuovo art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001 (introdotto dal D.Lgs. 160/2026).

1. **Procedura per l'Ufficio Marketing & Comunicazione**: Un flusso operativo di controllo e una checklist pre-pubblicazione ideati per mitigare il rischio di diffusione illecita di contenuti manipolati (**deepfake** ex art. 612-quater c.p.), basati sulla tracciabilità dei consensi dei calciatori e sull'obbligo di *watermarking*.
2. **Clausole Contrattuali Standard**: Un testo tipo da inserire nei contratti con i fornitori di software sportivi (scouting, match analysis, dispositivi wearable) per garantire la conformità all'AI Act europeo, l'adozione della sorveglianza umana (*human-in-the-loop*) e una solida manleva legale ed economica per il Club in caso di sanzioni 231.
3. **Matrice di Valutazione dei Rischi** *(Risk Assessment):* Una tabella che mappa i processi sensibili del club (area sportiva, sanitaria, marketing e IT), i livelli di rischio inerente e i relativi protocolli organizzativi di controllo da sottoporre all'Organismo di Vigilanza (OdV).

**1. Procedura Operativa per l'Ufficio Marketing & Comunicazione**

L'area creativa è la più esposta al rischio di illecita diffusione di contenuti manipolati (deepfake) ai sensi dell'art. 612-quater c.p. La procedura impone un rigido flusso di controllo prima di pubblicare qualsiasi materiale multimediale:

- **Verifica dell'origine e tracciabilità**: Ogni dipartimento deve censire i software di IA generativa utilizzati (internamente o da agenzie esterne).
- **Registro dei consensi scritti (Liberatorie)**: È obbligatorio raccogliere un consenso preventivo e documentato da parte dei calciatori e dello staff prima di diffondere immagini, video o tracce audio modificate o generate artificialmente.
- **Obbligo di Watermarking**: Qualsiasi contenuto multimediale non autentico o modificato in modo significativo deve integrare marcature visibili, segno o simbolo per identificare l'origine e l'autenticità (es. *"Contenuto generato/alterato digitalmente tramite IA"*) e metadati tracciabili per non trarre in inganno il pubblico, in linea con l'AI Act europeo.

**2. Clausole Contrattuali Standard con i Fornitori IT e Sportivi**
Il Club procederà a tutelarsi legalmente aggiornando la contrattualistica legata all'acquisto di licenze software per lo Scouting, la Match Analysis e i dispositivi Wearable (area medica).
I contratti devono prevedere:

- **Garanzia di conformità**: Il fornitore deve attestare sotto la propria responsabilità che il sistema rispetti i requisiti tecnici dell'AI Act (Regolamento UE 2024/1689).
- **Predisposizione alla Sorveglianza Umana (*Human-in-the-loop*)**: Il fornitore deve garantire che la tecnologia consenta e faciliti il controllo umano costante, fornendo la documentazione necessaria all'adempimento dell'art. 437-bis c.p.
- **Clausola di Manleva Totale**: Il partner commerciale si impegna a tenere indenne il Club da sanzioni pecuniarie o interdittive derivanti da difetti strutturali del software o falle nei sistemi di sicurezza originari dello stesso.

**3. Clausole Contrattuali con le Agenzie di Marketing (Rischio Deepfake – Art. 612-quater c.p.)**
Per azzerare il rischio di diffusione illecita di contenuti alterati tramite IA, la società calcistica deve inserire specifiche clausole nei contratti di fornitura con agenzie di comunicazione, social media manager esterni e partner commerciali. Il testo contrattuale deve prevedere l'obbligo di tracciabilità dei contenuti e un regime sanzionatorio stringente:

- **Clausola di Trasparenza e Divieto di Utilizzo non autorizzato:**
  *"Il Fornitore si impegna a non utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale generativa per creare, modificare, alterare o riprodurre l'immagine, la voce, i tratti somatici o le sembianze dei tesserati, dipendenti o collaboratori della Società, salvo esplicita autorizzazione scritta e preventiva da parte della Società stessa per ogni singolo contenuto."*
- **Dichiarazione di Origine dei Contenuti:**
  L'agenzia deve garantire che ogni contenuto multimediale generato o modificato tramite IA sia chiaramente identificato e conforme alle normative vigenti (es. inserimento di metadati o watermark invisibili che segnalino l'uso dell'IA), al fine di non indurre in inganno il pubblico sulla sua genuinità.
- **Manleva totale ed esclusiva:**
  *"Il Fornitore garantisce di aver ottenuto tutti i diritti e i consensi necessari per i materiali digitali prodotti e si impegna a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi pretesa, sanzione o danno derivante dalla violazione dell'art. 612-quater c.p. o dalle linee guida del D.Lgs. 231/2001."*
- **Risoluzione di Diritto e Penale:** La violazione di queste disposizioni deve essere configurata come causa di **risoluzione immediata del contratto** (art. 1456 c.c.), accompagnata da una penale economica fissa a carico dell'agenzia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno d'immagine subìto dal club (particolarmente grave nel contesto del brand sportivo).

**4. Modalità di Sorveglianza Umana sui Dati dello Staff Tecnico/Medico (Rischio Sicurezza IA – Art. 437-bis c.p.)**
Nel calcio moderno, i dati estratti dai sistemi di tracciamento (GPS, algoritmi di fatica, software predittivi di infortuni) sono fondamentali. Ai sensi dell'art. 437-bis c.p., per evitare la contestazione di "omessa sicurezza", la società deve formalizzare che l'algoritmo non ha mai l'ultima parola sulla salute o sull'impiego del calciatore.
Il Modello 231 deve prevedere una procedura standardizzata per la gestione del dato atletico e sanitario:

- **Il Principio del "Human-in-the-loop" (Presenza Umana nel Processo):** La procedura deve stabilire espressamente che i dati forniti dall'IA (es. *"il calciatore X ha un rischio infortunio dell'85% se si allena oggi"*) fungono esclusivamente da **supporto decisionale** e non da automazione. La decisione finale spetta unicamente al Medico Sociale o al Responsabile Sanitario.

- **Il "Registro delle Decisioni" (Tracciabilità e "Override"):**Lo staff medico e i preparatori atletici devono compilare un log/registro periodico (anche digitale) in cui si attesta la presa visione dei dati della piattaforma di IA. Qualora il medico decida di disattendere un alert dell'IA (es. facendo allenare comunque l'atleta) o viceversa, deve motivare brevemente la scelta clinica. Questo "override umano" dimostra l'esercizio effettivo della sorveglianza richiesto dalla norma.

- **Verifica delle Certificazioni del Fornitore:** In fase di acquisto o rinnovo delle licenze dei software di tracciamento atletico, l'ufficio acquisti del club, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza (OdV), deve richiedere ai fornitori la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità del software ai requisiti di sicurezza dell'AI Act europeo per i sistemi ad alto rischio.

- **Formazione Obbligatoria dello Staff:** I preparatori, i match analyst e i medici devono essere formati sui limiti probabilistici dell'algoritmo, per evitare una "fede cieca" nello strumento tecnologico (il cosiddetto *automation bias*) che possa tradursi in una colpa grave per la sicurezza dei tesserati.

## 4. Schema Matrice Risk Assessment 231. L'allegato A alla presente parte speciale mappatura completa dei rischi AI

| Processo Aziendale | Utilizzo dei Sistemi di IA | Reato Presupposto (D.Lgs. 231) | Presidio Organizzativo Obbligatorio |
|---|---|---|---|
| **Marketing & Digital Media** | Generazione di avatar, deepfake e campagne promozionali automatizzate. | **Art. 612-quater c.p.** (Diffusione illecita di contenuti alterati) | Inserimento di contrassegni visivi (watermark); audit preventivo dei consensi scritti degli atleti. |
| **Area Sportiva, Scouting & Match Analysis** | Algoritmi predittivi per la valutazione delle prestazioni e decisioni di acquisto/rinnovo dei calciatori. | **Art. 437-bis c.p.** (Mancata adozione di misure di sicurezza e sorveglianza umana) | Protocollo obbligatorio di supervisione umana (*human-in-the-loop*); la decisione finale spetta unicamente alla Direzione Sportiva. |
| **Area Sanitaria / Performance** | Dispositivi wearable e IA predittiva per il monitoraggio fisico dei tesserati e la prevenzione degli infortuni. | **Art. 437-bis c.p.** / Violazione sicurezza dati biometrici | Crittografia avanzata dei dati sanitari; validazione e monitoraggio costante da parte dello staff medico umano. |

**INTEGRAZIONE NORMATIVA E OPERATIVA – D.LGS. 7 OTTOBRE 2026, N. 179**

Il D.Lgs. 179/2026 (G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2026; in vigore dal 23 ottobre 2026) adegua l'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 con riferimento ai poteri delle autorità competenti, al sistema di vigilanza e sanzionatorio e a specifici ambiti applicativi, tra cui lavoro, formazione, sanità e sicurezza. Esso integra il quadro di compliance del Club, ma non introduce autonomamente ulteriori reati-presupposto nell'art. 25-vicies D.Lgs. 231/2001: tale fattispecie è stata inserita dall'art. 15 D.Lgs. 160/2026. Il presente capitolo integra i controlli preventivi del Modello 231 e deve essere applicato congiuntamente al Protocollo AI Governance (Allegato A) e alla matrice dei rischi (Allegato B).

1**. Qualificazione del sistema e censimento preventivo**

Prima dell'acquisto, sperimentazione, attivazione o modifica sostanziale di strumenti AI, il responsabile di funzione apre una scheda nel Registro dei sistemi AI: fornitore e titolare del sistema, finalità, destinatari,

categorie di dati, livello di autonomia, impatto su persone e sicurezza, qualificazione del Club come deployer o, se del caso, provider, possibile classificazione ad alto rischio, obblighi di trasparenza, misure tecniche e data di riesame. La funzione compliance, con il supporto IT e privacy, esegue una verifica preventiva documentata; nessun sistema in area sensibile entra in uso senza autorizzazione del responsabile designato. Anche l'assenza attuale di strumenti AI deve risultare da attestazione periodica delle funzioni.

**2. Autorità nazionali, ispezioni e sistema sanzionatorio**
Il Capo II del D.Lgs. 179/2026 disciplina autorità nazionali e vigilanza del mercato, con attribuzioni ad AgID e alle autorità nazionali competenti secondo le rispettive funzioni, e richiama il sistema sanzionatorio dell'art. 99 AI Act (in particolare artt. 19–25 del decreto). Il Club istituisce un presidio di tracciabilità per la risposta a richieste istruttorie, conservazione della documentazione tecnica e contrattuale, segnalazione di incidenti e adozione di azioni correttive. Le sanzioni amministrative AI Act non devono essere confuse con le sanzioni per responsabilità da reato dell'ente ex D.Lgs. 231/2001, che presuppongono il perfezionamento di uno specifico reato catalogato e gli ulteriori requisiti di legge.

**3. Risorse umane, staff, dirigenti e tesserati con rapporto di lavoro**
L'art. 41 D.Lgs. 179/2026 prevede che le decisioni finali sulla costituzione, modificazione e risoluzione del rapporto di lavoro, comprese quelle disciplinari e di valutazione delle prestazioni, non si fondino unicamente sul trattamento automatizzato: la decisione definitiva resta attribuita a una persona fisica con potere effettivo e autonomo. La disposizione distingue espressamente le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche con mancato accesso alle fasi successive, dalle decisioni finali di costituzione del rapporto; restano comunque applicabili le ulteriori garanzie dell'AI Act, del GDPR e della normativa antidiscriminatoria. Prima del trattamento devono essere verificate le informative applicabili, anche ai sensi dell'art. 1-bis D.Lgs. 152/1997; su richiesta è garantita una motivazione intelligibile della decisione. Le decisioni adottate in violazione del divieto di cui all'art. 41, comma 1, sono nulle, incluso il licenziamento. Il responsabile HR conserva evidenza del riesame umano effettivo, dei criteri e della comunicazione al lavoratore; il presidio si applica ai tesserati nei limiti della concreta disciplina del rapporto.

**4. Salute e sicurezza sul lavoro; integrazione con DVR**
Ai sensi dell'art. 42, commi 2 e 3, D.Lgs. 179/2026, quando sistemi AI incidano sull'organizzazione e sui ritmi di lavoro, sulle modalità di prestazione o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza, il datore di lavoro ne valuta gli effetti nell'ambito della valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/2008 e assicura informazione e formazione adeguate. Prima dell'impiego di algoritmi per carichi atletici, monitoraggio, pianificazione di attività o gestione di impianti, il responsabile competente coinvolge RSPP, medico competente ove previsto, staff sanitario, DPO e funzione compliance. La valutazione dei rischi e il DVR sono aggiornati nei casi pertinenti; si documentano limiti del sistema, scenari di errore, sorveglianza umana, possibilità di disattivazione e formazione effettuata. Tale attività è distinta dalla mappatura dei rischi-reato 231, pur dovendo coordinarsi con essa.

**5. Area sportiva e sanitaria – scouting, match analysis, dati di performance**
Il direttore sportivo, lo staff tecnico e sanitario verificano l'affidabilità dei risultati dell'AI prima di usarli in valutazioni di tesseramento, contratti, idoneità, allenamento o rientro dall'infortunio. I dati sanitari, biometrici e dei minori sono trattati soltanto sulla base di idoneo presupposto giuridico e con misure rafforzate di protezione, accesso e conservazione. Le raccomandazioni algoritmiche non sostituiscono la decisione clinica né quella sportiva dei responsabili. Sono vietati impieghi non autorizzati, riutilizzo dei dati per addestramento da parte dei fornitori e caricamento di documentazione medica o relativa a minori in servizi generativi non approvati. Si registra ogni override e incidente significativo.

**6. Marketing, comunicazione, sponsor e piattaforme digitali**
Prima di pubblicare materiali sintetici o alterati, la funzione comunicazione applica un controllo a due livelli su provenienza, diritti d'immagine e di voce, autorizzazioni, trattamento dei dati personali, assenza di contenuti lesivi e obblighi di trasparenza dell'AI Act applicabili. È vietata la simulazione ingannevole non autorizzata di dichiarazioni, identità e immagini di atleti, minori, tifosi e dirigenti. I contratti con agenzie e sponsor disciplinano autorizzazione preventiva, subfornitori, tracciabilità delle elaborazioni, obbligo di segnalare incidenti, rimozione tempestiva, collaborazione con il Club e ripartizione delle responsabilità. Resta ferma la verifica autonoma degli elementi costitutivi dell'art. 612-quater c.p. ai fini di un'eventuale rilevanza 231.

**7. Biglietteria, accessi, impianti e sicurezza dello stadio**
Le funzioni competenti classificano preventivamente gli strumenti di analisi dei flussi, controllo degli accessi,

videosorveglianza, profilazione e riconoscimento biometrico, distinguendo i meri sistemi statistici dai sistemi che identificano o categorizzano persone. Per gli impieghi biometrici e di sorveglianza sono richiesti specifica valutazione di liceità, verifica dei divieti e delle condizioni dell'AI Act, analisi privacy e sicurezza informatica, autorizzazioni eventualmente necessarie e raccordo con il gestore dell'impianto e le autorità competenti. In assenza di esito positivo della verifica l'installazione e l'attivazione sono sospese. L'analisi deve considerare gli accordi relativi allo stadio effettivamente utilizzato dal Club.

**8. Fornitori, responsabilità interne e flussi verso l'OdV**
Ogni contratto AI, anche per servizi SaaS e forniture sportive, deve prevedere: documentazione della qualificazione e destinazione d'uso del sistema; istruzioni e misure di sicurezza; riparto di ruoli AI Act/GDPR; garanzie verificabili e audit; avviso tempestivo su incidenti, non conformità e modifiche; gestione dei subfornitori; restituzione/cancellazione dei dati; cooperazione con il Club e clausole di rimedio o risoluzione per violazioni gravi. Le clausole di manleva non sostituiscono gli obblighi legali propri del Club. Il referente AI/compliance trasmette all'OdV almeno semestralmente l'inventario aggiornato, i nuovi impieghi, le valutazioni d'impatto, le verifiche sui fornitori, gli incidenti e la formazione; segnala senza ritardo eventi critici. L'OdV verifica l'effettiva applicazione dei presidi nell'ambito dei propri poteri, senza assumere la gestione operativa dei sistemi.

**9. Attuazione, monitoraggio e responsabilità**
Dall'approvazione della presente integrazione, la Direzione Generale designa i responsabili del censimento e avvia una ricognizione documentata delle quattro macroaree; completa la classificazione dei sistemi eventualmente in uso e la verifica dei contratti; pianifica informazione/formazione mirata e il primo controllo di secondo livello. È programmato un audit almeno annuale e un riesame straordinario a seguito di introduzione di sistemi nuovi, incidenti, modifiche normative o cambiamenti di utilizzo. Le tempistiche sono obiettivi interni di implementazione, non termini normativi imposti dal D.Lgs. 179/2026. Eventuali misure disciplinari seguono il sistema sanzionatorio del Modello 231 e la disciplina applicabile, nel rispetto del principio di proporzionalità.

**10. Fonti normative e coordinamento documentale**
Fonti: Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), in particolare artt. 4, 5, 6, 26, 50 e 99 e Allegato III, con attenzione alle rispettive date di applicazione; L. 23 settembre 2025, n. 132; D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, art. 15; D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, in particolare artt. 19–25, 41 e 42; D.Lgs. 231/2001, art. 25-vicies; Regolamento (UE) 2016/679; D.Lgs. 81/2008. Il presente aggiornamento non sostituisce il Protocollo AI Governance (Allegato A), il Risk Assessment (Allegato B), il DVR, i documenti privacy o le procedure safeguarding: tali strumenti vanno coerentemente coordinati e, ove necessario, aggiornati.

*Alla luce dell'introduzione dell'art. 25-vicies nel D.Lgs. 231/2001, il Sorrento Calcio 1945 S.r.l. riconosce la necessità di presidiare i rischi connessi all'utilizzo professionale dei sistemi di Intelligenza Artificiale, mediante l'adozione di misure organizzative, tecniche e procedurali proporzionate alla natura delle attività svolte e ai rischi concretamente individuati.*

*La Società si impegna pertanto a identificare i sistemi AI utilizzati nelle diverse funzioni aziendali, a verificarne sicurezza e affidabilità, a garantire la supervisione umana nei processi sensibili e ad assicurare la tracciabilità delle decisioni e degli eventuali incidenti, con particolare riguardo alla tutela dell'incolumità degli atleti, dei minori, dei dipendenti e dei terzi. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, vigila sull'effettiva attuazione dei presidi adottati, riceve i pertinenti flussi informativi, promuove le verifiche di competenza e segnala all'organo amministrativo le eventuali esigenze di aggiornamento del Modello.*

***Sono parte integrante della Parte Speciale "P" i seguenti protocolli interni***

***DOCUMENTO 1: INFORMATIVA E LIBERATORIA (Diritti d'Immagine dei Calciatori)***

***DOCUMENTO 2: PROCEDURA COMPLETA DI ATTUAZIONE E RAPPORTI CON L'OdV***

***DOCUMENTO 3: LINEE GUIDA COMPLIANCE AI PER ESPORTS & GAMING***

***DOCUMENTO 4: REGOLAMENTO INTERNO AZIENDALE (AI Policy)***

***DOCUMENTO 5: REGISTRO DEI SISTEMI DI IA (AI System Inventory)***

***DOCUMENTO 6: PROTOCOLLO DI AUDIT E VERIFICA PERIODICA DELL'OdV***

***Allegato A) Protocollo AI Governance e Risk Management***
***Allegato B) Risk Assesment 231 AI***

*Il presente documento è di proprietà e copyright del Sorrento Calcio 1945 e costituisce informazioni confidenziali del Club professionistico Sorrento Calcio. Tutti i diritti sono riservati al Sorrento Calcio1945 Si precisa che la divulgazione e/o l'uso non autorizzati del presente documento e/o del suo contenuto, in tutto o in parte, sono proibiti. Qualsivoglia cambiamento, modifica, alterazione, in tutto o in parte, è proibita. E' vietata la copia, scansione, fotografia, stampa e/o riproduzione, in tutto o in parte, attraverso qualsiasi possibile strumento o dispositivo. Qualsiasi violazione sarà considerata violazione del diritto del Sorrento Calcio 1945 alla riservatezza di questo documento e del suo contenuto*

.

**SORRENTO CALCIO 1945 S.R.L.**
*documento firmato digitalmente*

Avv. Giuseppe Cappiello
Legale Rappresentante

**Documento riservato di Sorrento Calcio 1945 S.r.l. – Riproduzione, diffusione o comunicazione a terzi vietate senza preventiva autorizzazione scritta della Società.**